

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

625° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 18
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 24
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 37
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 40
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 44
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 59
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 69
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 103
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 106
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 110
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 114
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 137
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 139
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 143

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e Speciale infanzia . . . . .	Pag. 10
--	---------

### Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . .	Pag. 197
--	----------

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag. 5
--	--------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	Pag.	221
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana . . . . .	»	223
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato . . . . .	»	225
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	»	226
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . . .	»	227

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> . . . . .	Pag.	230
4 <sup>a</sup> - <i>Difesa - Pareri</i> . . . . .	»	234
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> . . . . .	»	235

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag.	243
------------------------	------	-----



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

87<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### IMMUNITÀ PARLAMENTARI

#### **Esame del seguente documento:**

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli***

Il PRESIDENTE comunica che in data 26 settembre 2005 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Michele Florino, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli.

Il 15 giugno 2005 i signori Vincenzo e Pietro Cuomo (il secondo padre del primo) citavano per danni dinanzi al Tribunale civile di Napoli il senatore Michele Florino, per il contenuto dell'interrogazione 4-08093, da lui presentata in Senato l'8 febbraio 2005 ed indirizzata al Ministro dell'interno.

Le affermazioni – che gli attori giudicano «false, gratuite ed offensive dell'onore e del decoro delle persone (...) oltre che della istituzione comunale della città di Portici» – consistono nella dichiarazione, contenuta nell'interrogazione, secondo cui la giunta comunale capeggiata dal sindaco Vincenzo Cuomo sarebbe stata caratterizzata da «gravi e reiterati devianze e condizionamenti da parte della criminalità organizzata», avendo la stessa «adottato atti amministrativi (...) inficiati da gravi illegittimità per favorire soggetti collegati ad ambienti affaristico-criminali che operano con l'intento di far infiltrare nel tessuto economico-sociale e nella pubblica ammi-

nistrazione le consorterie malavitose collegate a centri di potere occulto riferibili ad una regia che opera in posizione di 'antistato'».

Anche le ulteriori affermazioni sulla persona di Vincenzo Cuomo sono veementemente contestate dagli attori. La citazione si conclude con la richiesta di risarcimento dei danni morali ed esistenziali, riservandosi la quantificazione in corso di causa; l'udienza di comparizione dinanzi al giudice civile è stata fissata per il 25 ottobre 2005.

Uno degli attori annuncia anche di aver sporto denuncia-querela per il medesimo comportamento oggetto della citazione civile; è pertanto presumibile che, in una successiva fase, possa pervenire alla Giunta anche la richiesta di pronunciarsi in ordine alla insindacabilità delle medesime dichiarazioni, ad opera del giudice penale, a meno che questi non ritenga direttamente di operare il proscioglimento ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore FLORINO.

Congedato il senatore Florino si apre quindi la discussione, nel corso della quale prende la parola il senatore PIROVANO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Florino, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Ziccone di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### **Esame congiunto dei seguenti documenti:**

***1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Roberto Castelli, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano***

***2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Roberto Castelli, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bergamo***

Il PRESIDENTE comunica che in data 26 settembre 2005 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzate dal senatore Roberto Castelli, con riferimento a due procedimenti civili pendenti nei suoi confronti rispettivamente presso i Tribunali di Milano e

di Bergamo. La prima richiesta attiene ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Milano originato da un atto di citazione avanzato dal magistrato Adriano Sansa. La seconda richiesta, invece, attiene ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Bergamo originato da un atto di citazione avanzato dalla dottoressa Claudia Granati Buccellati.

Il Presidente, onde coniugare il buon andamento procedurale con il rispetto del principio dell'economia dei lavori, propone che la Giunta esamini congiuntamente le questioni riguardanti i due distinti procedimenti in titolo, salvo poi deliberare singolarmente in merito a ciascuno di essi.

La Giunta conviene e procede quindi all'esame congiunto delle richieste in titolo.

Il PRESIDENTE espone quindi i fatti oggetto della richiesta del senatore Roberto Castelli di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse in una lettera pubblicata sul numero 7/2003 del settimanale «Famiglia Cristiana»: esse sono oggetto di un atto di citazione per risarcimento danni intentato il 27 maggio 2005 contro di lui dal dottor Adriano Sansa, dinanzi al tribunale civile di Milano.

L'antefatto è rappresentato da un articolo che il dottor Sansa aveva scritto sul numero 5 del 2003 del settimanale «Famiglia Cristiana», nel quale si criticava la proposta ministeriale di depenalizzazione di alcuni reati, tra i quali le fattispecie incriminatrici poste a tutela dell'ambiente. La lettera del senatore Castelli, nel difendere la proposta di legge frutto del lavoro della commissione ministeriale presieduta dal dottor Nordio, segnalava invece ai lettori che le critiche avanzate da Sansa erano frutto di ignoranza (del testo della proposta di legge) ovvero di malafede.

L'attore si riferisce al convenuto come «ministro della giustizia Castelli», invocando tale carica rivestita anche per la qualificazione del fatto come diffamatorio: si adduce, oltre alla sua gravità, la diffusione del veicolo di informazione, la credibilità di cui gode la pubblicazione ed il rilievo dello scritto, «trattandosi di lettera scritta dal Castelli che riveste la carica di Ministro della Giustizia». Dopo aver qualificato la sua richiesta come risarcimento dei danni non patrimoniali causati dal convenuto alla propria reputazione, decoro e dignità professionale, il dottor Sansa cita in giudizio il «dott. ing. Roberto Castelli» all'udienza del 12 ottobre 2005 del tribunale di Milano (indicato come territorialmente competente in quanto giudice del luogo in cui «Famiglia Cristiana» è stato stampato).

Il PRESIDENTE riferisce poi sulla richiesta del senatore Roberto Castelli di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse in una serie di dichiarazioni stampa rese tra il 19 ed il 20 maggio 2005: esse sono oggetto di un atto di citazione per risarcimento danni intentato il 27 maggio 2005 contro di lui dalla dottoressa Claudia Granati Buccellati, dinanzi al tribunale civile di Bergamo.

L'antefatto consiste nella dichiarazione, resa a Milano dalla dottoressa Buccellati durante la presentazione del Comitato «Donne per il sì»

al referendum sulla fecondazione assistita, secondo cui la sua ditta di gioielleria avrebbe concesso un'ora di permesso retribuito ai dipendenti che fossero andati a votare, naturalmente secondo le proprie libere convinzioni, purché ne fornissero la prova.

Nel dare notizia di tale posizione dell'amministratrice unica della ditta «Mario Buccellati Diffusion S.r.l.», il quotidiano Libero del 19 maggio 2005 giustapponeva un articolo sotto il titolo: «Ma per Castelli è un'idea poco democratica». Nel testo dell'articolo, si riferiva che il ministro della giustizia Roberto Castelli aveva criticato la trovata dell'imprenditrice Claudia Buccellati definendola «davvero poco democratica» e denotante «un modo di ragionare snobistico e razzista, classico della mentalità *radical-chic*». La stessa dichiarazione era riportata dal Manifesto del medesimo giorno e dal Corriere della Sera del giorno dopo.

La dottoressa Granati Buccellati cita in giudizio il senatore Castelli dinanzi al tribunale di Bergamo, all'udienza del 6 dicembre 2005, richiedendo la condanna del convenuto a 50.000 euro per risarcimento di danni non patrimoniali, nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna sui tre quotidiani sui quali comparvero le dichiarazioni di cui si assume la natura lesiva dell'onore e della reputazione dell'attrice.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore CASTELLI.

Gli pongono domande i senatori SCARABOSIO, FASSONE, il presidente CREMA ed il senatore ZICCONI.

Congedato il senatore Castelli si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori PIROVANO, ZICCONI, CASTAGNETTI, FASSONE e SCARABOSIO.

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni che hanno luogo in modo disgiunto.

In primo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile pendente nei confronti del senatore Castelli presso il Tribunale di Milano, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Castagnetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

In secondo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile pendente nei confronti del senatore Castelli



presso il Tribunale di Bergamo, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Castagnetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**COMMISSIONI  
2<sup>a</sup> (Giustizia)**

e

**COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI**

**RIUNITE**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale  
in materia di infanzia e di minori*

**BUCCIERO**

*Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.*

*La seduta inizia alle ore 20,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(3503) Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET, approvato dalla Camera dei deputati*

*(57) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia*

*(234) GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*

*(1029) MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia*

*(1342) TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia*

*(2432) BOBBIO. – Misure contro la reiterazione dei reati connessi alla pedofilia*

*(2495) LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori*

*(2683) ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano Internet*

(2762) NESSA. – *Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori*

(3398) SCALERA. – *Misure per la protezione dei minori in ambito Internet*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 settembre 2005.

Riferisce il senatore Antonino CARUSO (AN), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, il quale, richiamando preliminarmente la relazione svolta dal presidente Bucciero, giudica la stessa completa e sostanzialmente condivisibile, tenuto conto anche del fatto che già il presidente Bucciero ha ricordato quanto accadde nella passata legislatura, allorché venne approvata la legge 3 agosto 1998, n. 269 con la quale – intervenendo sul capo III del codice penale – furono inseriti nello stesso i reati riguardanti i minori e il loro utilizzo a fini sessuali. Al fine di evitare di ripetere considerazioni già espresse alle quali rinvia, non ritiene pertanto utile ritornare sugli argomenti trattati ovvero soffermarsi ulteriormente su parti dell'articolato già illustrate dal relatore per la Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.

Gli appare invece opportuno limitare la sua relazione ad alcune sottolineature, la prima delle quali riguarda l'intervento che il Governo intende operare modificando l'articolo 600-*bis* del codice penale (l'articolo 1 del disegno di legge). Al riguardo fa presente che in tal modo si rovescia l'esito della battaglia, persa nella scorsa legislatura, allorché, dovendosi individuare il limite d'età al di sopra del quale non doveva ritenersi punibile il fruitore delle prestazioni sessuali a pagamento di una persona di minore età, non si riuscì a persuadere il Centrosinistra, allora maggioranza, del fatto che tale limite dovesse essere fissato a diciotto anni, anziché a sedici. Ricorda che la proposta era stata accolta da alcuni senatori dell'allora maggioranza ma risultò in fine decisiva la contrarietà espressa dalla senatrice Salvato, in quel momento partecipe del Gruppo di Rifondazione comunista, che riuscì a far prevalere la sua tesi all'interno dello schieramento; circostanza questa che dimostra come le forze che si asseverano moderate, e che decidono di schierarsi nel Centrosinistra, devono essere poi pronte a subire il «ricatto di minoranza», anche su questioni che costituiscono, per esse, valori assoluti.

Sottolinea quindi come con l'approvazione dell'iniziativa in titolo si vince una battaglia che non riguarda solo astratti concetti, ma interessa concretamente la vita di molte persone. Il ritenere infatti non meritevole di sanzione l'acquisto delle prestazioni sessuali di un minorenne, purché questi abbia compiuto soltanto sedici anni (in luogo di diciotto) fu un errore, anzi un doppio errore in quanto commesso nel contesto di un buon intervento legislativo nel suo complesso. Ma fu un errore – continua il relatore – anche per un'ulteriore serie di considerazioni: la prima, è che la scelta che prevalse rappresentò un assai difficilmente comprensibile abbattimento del livello di protezione, che la legge *in fieri* si proponeva di as-

sicurare, in un contesto (quello dell'utilizzo sessuale dei minori), della cui particolare odiosità appare assolutamente ozioso dibattere; la seconda – determinata dalla necessità di far prevalere a tutti i costi una deriva ideologica – perché si portò avanti non solo un obiettivo non compiutamente perseguito, ma anche una scelta non coerente con una adeguata valutazione della realtà del fenomeno.

Il relatore Antonino CARUSO (AN) sottolinea poi come costituì una ulteriore deriva ideologica la volontà pertinace del centro sinistra di affrancare dalle condotte costituenti reato tutte le cosiddette ipotesi di affettività tra minori. Osserva che la senatrice Salvato sbagliò in maniera inescusabile, non valutando, o inaccettabilmente valutando, il decisivo fatto che una cosa è l'affettività fra ragazzi, che nessuno intende ostacolare, nell'ambito di ragionevolmente proporzionate manifestazioni ed espressioni, altra cosa è, che venga spacciata per affettività fra minori, l'acquisto da parte di uno delle prestazioni sessuali dell'altro.

Se da un lato si può dunque convenire sul fatto che più lieve debba essere la pena irrogata, nel caso in cui autore della condotta sia un minore – così come opportunamente il Governo ha previsto - dall'altro è invece assolutamente inaccettabile immaginare che un qualsiasi diciassettenne possa spacciare per diritto alla propria affettività l'acquisto o la vendita di prestazioni sessuali da un altro minore. Il relatore evidenzia quindi come la scelta operata ed ora corretta costituì una vera e propria sciocchezza. La prostituzione infatti è un fenomeno di sfruttamento: attori dell'evento prostituzione non sono affatto due soggetti, ma tre: chi si prostituisce, il cliente e lo sfruttatore. È noto poi che il «soggetto» sfruttatore è, il più delle volte, non un «soggetto persona fisica», ma un «soggetto collettivo», cioè un sodalizio criminale che organizza una pluralità di persone e i relativi compiti, osservando che chi ancora pensa alla prostituzione come «arte» individuale, e non invece ad un fenomeno gestito da bande criminali, può senza dubbio iscriversi alla lista degli sprovveduti.

Se questa è dunque l'indiscussa premessa, immediata conclusione da trarsi non può che essere quella che ci si trova di fronte ad un mercato, in senso propriamente detto, nel cui ambito il soggetto che si prostituisce costituisce il prodotto, e nel quale c'è chi il prodotto lo compra, chi lo vende, chi lo importa, chi lo controlla, chi lo ospita, chi lo movimentata e c'è anche purtroppo chi lo fa all'occorrenza sparire.

È legge del mercato che, offerta e domanda oscillino sincronicamente: se aumenta la domanda, aumenta l'offerta (o si alzano i prezzi); se aumenta il numero dei prodotti offerti in vendita, aumenta il numero di coloro che ne domandano l'acquisto. Un maggior numero di prostitute/i immessi nel mercato non è dunque destinato a determinare un fenomeno riassumibile nello slogan sessantottino «lavorare meno lavorare tutti» ma ben più drammaticamente rappresenta e determina un aumento della domanda e, in definitiva, un rafforzamento di un mercato che è un mercato criminale.

Altra legge di mercato è quella che suggerisce a chi vende di rimuovere il più possibile gli ostacoli all'acquisto per chi potrebbe essere inte-

ressato; sono evidenti le conseguenze – se tali ostacoli sono costituiti dal rischio di essere chiamati a rispondere penalmente della propria condotta, con l'aggiunta di non trascurabili effetti d'appendice: l'identificazione, le risposte dell'Autorità di Polizia, il processo e la sua pubblicità.

Ne deriva dunque che il venditore, nel mercato di cui si discute, non solo accuratamente «eviterà» di proporre un prodotto, rappresentato dalle ragazze e dai ragazzi tra i sedici ed i diciotto anni, che è un rischio reale (e quindi un deterrente) per la normale clientela, ma anche quello che tale può sembrare: la ventenne/il ventenne dai tratti equivocabili quanto all'età, perché «prodotto potenzialmente pericoloso».

Risulta dunque evidente, ad avviso del relatore, l'inescusabile errore a suo tempo commesso: non solo quello di non aver avuto il coraggio di reprimere una condotta il cui disvalore è fuori discussione, ma anche quello di non aver saputo affrontare, in maniera conveniente un fenomeno criminale. L'incapacità, in definitiva, di generare, anche in questo contesto, la sicurezza che i cittadini chiedono e che il Governo ha ora mostrato di sapere e di volere dare.

Il relatore Antonino Caruso si chiede quindi quante possano essere state, negli ultimi anni, le diciassetenni albanesi, moldave, ucraine, nigeriane, ghanesi, e di ogni altra nazionalità che ringraziano per aver avuto il «privilegio» di un viaggio premio dal loro Paese, per sperimentare il «diritto di affettività fra minori».

Reputa quindi significativi gli interventi (all'articolo 2) che rimuovono pericolosi «distinguo» in relazione alle condotte inquadrabili nel contesto della pornografia. Tra le innovazioni si segnalano le seguenti: – non deve essere più provato lo sfruttamento del minore per le produzioni pornografiche, perché è sufficiente ad integrare la fattispecie la semplice «utilizzazione»; – è poi indiscutibile l'utilità della espressa previsione come reato della induzione del minore alla partecipazione all'esibizione pornografica; – è opportunamente soppressa la previsione della «consapevolezza» in relazione all'ipotesi di cessione del materiale pornografico; – è nuovamente ed opportunamente superato il concetto di «sfruttamento» in relazione alla stessa fattispecie; – è poi utilmente introdotta un'aggravante connessa all'entità del fenomeno, sotto il profilo della quantità dei materiali o degli oggetti.

Significativi appaiono poi anche tutti gli ulteriori interventi previsti sia in materia penale, sia per i riflessi processuali della materia, come pure le disposizioni che riguardano «internet». Al riguardo osserva che poiché non è discutibile che tale strumento costituisce, oggi, il percorso privilegiato che i «cultori» della materia tendono a preferire, bene ha fatto il Governo ad affrontare il tema senza infingimenti ed al riguardo è senz'altro da condividersi l'idea della costituzione del Centro Nazionale di Coordinamento.

Ritiene però in proposito necessario richiamare l'attenzione del Ministro su alcune questioni che, pur non comportando a rigore delle modifiche al testo, dovrebbero costituire semplicemente una sorta di «appunto di lavoro» da tenere «in memoria» per poter essere utilizzato quando il Cen-

tro dovrà munirsi, o essere munito, delle proprie regole di funzionamento. Al riguardo – continua il relatore Antonino Caruso – sarebbe necessario non abbandonare il concetto ora introdotto di «utilizzazione», per «recuperare» quello precedentemente in vigore, di «sfruttamento», con riferimento agli articoli 14-*bis* e 14-*quinqües*. Andrebbe quindi precisato, in sede di attuazione, il momento in cui gli agenti e gli ufficiali di Polizia giudiziaria sono tenuti a dare le comunicazioni, ricordando che ad essi è stata assicurata la possibilità di azioni investigative anche «sotto traccia», che non è opportuno disvelare se non in un momento e a condizioni ben precise. Al riguardo sarebbe opportuno evitare che enti, associazioni e cittadini, pur animati dalle migliori intenzioni, finiscano per far vanificare sforzi investigativi a lungo praticati dall’Autorità preposta.

Reputa poi assai pericolosa la previsione contenuta nell’articolo 14-*quinqües*, comma 5, che sarebbe auspicabile correggere ad esempio prevedendo – sempre in sede di attuazione – che destinatario delle informazioni debba essere in prima battuta solo l’Autorità giudiziaria. È importante continuare a pensare a *internet* ed al pagamento telematico per quelli che realmente sono, e cioè dei semplici strumenti, con la conseguenza che l’obiettivo vero del contrasto non deve essere lo strumento, ma il fenomeno. Occorrerà infatti evitare che l’azione produca effetti paradossali con il rischio di rendere nuovamente sommerso, e quindi di fatto non contrastabile, un fenomeno, che non ha mai mancato di esistere e che proprio grazie ad essi è emerso.

In conclusione richiama l’attenzione su un punto che ritiene il più spinoso e sul quale si sono soffermati le centinaia di associazioni e comunità di cittadini che a vario titolo si occupano di minori. Il riferimento è al contenuto dell’articolo 4 ed ai commenti critici che allo stesso sono stati riservati sin dalla sua approvazione da parte della Camera dei deputati. Si tratta dell’unico punto sul quale ritiene necessario intervenire con emendamenti mentre per le restanti parti il disegno di legge potrebbe anche essere approvato senza modifiche.

L’articolo 4 interviene – additivamente rispetto all’articolo 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico) – inserendo due nuove disposizioni di cui la prima riguarda la cosiddetta «pornografia virtuale». Al riguardo il relatore ritiene che la scelta che sottende la disposizione possa ritenersi condivisibile, essendo necessario vietare la pornografia realizzata con disegni che raffigurano minori. Preoccupa però la formulazione della disposizione il cui tenore letterale potrebbe risultare eccessivamente puntuale con il conseguente rischio di dar luogo ad applicazioni restrittive della norma e ciò in senso contrario alle intenzioni della riforma.

Reputa invece necessaria una modifica dell’articolato in relazione all’articolo 600-*quater* .2 (casi di non punibilità), che dovrebbe essere senz’altro soppresso. Dopo essersi soffermato brevemente sulle ipotesi previste ritiene che la previsione di casi di non punibilità possa aprire squarci pericolosissimi in grado di depotenziare l’efficacia della riforma. Giudica quindi non comprensibili le ragioni che hanno indotto a prevedere talune cause di non punibilità invitando la Commissione ad una attenta ri-

flessione sul punto alla luce delle finalità dell'iniziativa e del bene protetto attraverso le disposizioni richiamate.

Conclude quindi il suo intervento raccomandando l'approvazione del testo così come perviene dalla Camera dei deputati fatta eccezione per quanto sopra evidenziato.

Il presidente BUCCIERO (AN) dichiara aperta la discussione generale.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO si riserva di intervenire nelle prossime sedute nel merito delle specifiche questioni attinenti ai disegni di legge in esame, in modo tale da fornire tutti gli opportuni chiarimenti e precisazioni.

Il presidente BUCCIERO (AN), propone alle Commissioni riunite di stabilire fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3503, fissandolo in particolare per il giorno 18 ottobre alle ore 18.

Convengono le Commissioni riunite su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(2763) IOANNUCCI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori*

*(2785) IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione*

*(3373) Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali*

*(3390) BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori*

*(3480) PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione*

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2763 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2785, 3373, 3390 e 3480 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il presidente BUCCIERO (AN) ricorda che nella seduta del 13 luglio 2005 il rappresentante del Governo ha fatto presente che l'esame di alcuni atti di iniziativa legislativa in materia di adozioni nazionali sarebbe iniziato a breve presso la Camera dei deputati, prospettando l'opportunità, anche alla luce di tale circostanza, di scegliere come testo base dell'iter legislativo il disegno di legge n. 3373 attinente alle sole adozioni internazionali.

A tal proposito il Presidente evidenzia che la materia delle adozioni necessita di una omogeneità di regolamentazione, sia per gli aspetti relativi alle adozioni nazionali che per quelli inerenti alle adozioni internazionali, sottolineando altresì che l'eventuale ipotesi – prospettata dal Ministro Prestigiacomo – di concentrare l'attività istruttoria del Senato sui soli provvedimenti attinenti alle adozioni internazionali e quella della Camera dei Deputati sugli atti di iniziativa legislativa inerenti alle adozioni nazionali potrebbe comportare profili problematici sul piano metodologico, suscettibili di compromettere l'esigenza sopra richiamata di armonizzazione della disciplina.

In ogni caso, qualora le Commissioni riunite optino per tale soluzione, il Presidente precisa che il proprio avviso rispetto a tale scelta non è contrario, sia pure con le riserve precedentemente evidenziate

Il senatore CIRAMI (*UDC*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, dopo aver ricordato che nel corso della discussione svolta nella precedente seduta si era prefigurata come possibile soluzione quella di favorire una intesa tra i due rami del Parlamento per individuare quale ramo possa procedere con l'esame della riforma della disciplina delle adozioni nel suo complesso, invita a valutare se non sia invece preferibile che il Senato concentri la sua attenzione sulla disciplina delle adozioni internazionali, lasciando alla Camera dei deputati l'esame della materia delle adozioni nazionali, potendo in tal caso il Governo effettuare quella necessaria azione di coordinamento tra le due iniziative che conseguentemente non dovrebbero risentire di sconfinamenti e sovrapposizioni. Esprime in proposito la sua indicazione per questa ultima soluzione ritenendo preferibile che l'esame in Senato venga circoscritto alla sola materia delle adozioni internazionali.

Il presidente BUCCIERO (*AN*) sottopone quindi alle Commissioni riunite la proposta di limitare l'esame ai soli profili attinenti alle adozioni internazionali, con conseguente disgiunzione del disegno di legge n. 2763, il cui oggetto è invece circoscritto ai soli aspetti attinenti alle adozioni nazionali.

Qualora le Commissioni optino per tale soluzione, il Presidente sottolinea l'opportunità di istituire un Comitato ristretto volto alla predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, limitatamente ai soli aspetti attinenti alle adozioni internazionali in essi contenuti.

Convengono le Commissioni riunite sulla proposta di disgiunzione del disegno di legge n. 2763.

Il presidente Antonino CARUSO (*AN*), dopo aver sottolineato l'importanza di giungere con la riforma in ogni caso all'armonizzazione ed al coordinamento delle discipline dell'adozione nazionale e di quella internazionale, ritiene che il Governo possa percorrere diverse strade procedurali per giungere in tempi rapidi alla riforma in esame e che in ogni caso



possa con la sua azione assicurare quel necessario coordinamento tra le iniziative assunte autonomamente dai due rami del Parlamento qualora prevalga l'orientamento di ripartire l'esame nel senso indicato. Dopo aver rappresentato alcune tra le possibili soluzioni procedurali, il presidente Antonino Caruso prospetta l'opportunità, per ragioni di celerità, di affidare ai due relatori il compito di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo, limitatamente ai soli profili attinenti alle adozioni internazionali in essi contenuti, rimettendosi alle indicazioni che auspica il Governo possa formulare con chiarezza e tempestività.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, dopo aver sottolineato preliminarmente che i moduli procedurali attinenti alle adozioni internazionali divergono da quelli inerenti alle adozioni nazionali, fa presente altresì che riguardo alla materia delle adozioni internazionali è possibile l'individuazione di soluzioni largamente condivise, mentre i nodi problematici attinenti alle adozioni nazionali rivestono una maggiore complessità, e sono suscettibili ingenerare contrapposizioni di matrice ideologica.

Sottolinea infine l'opportunità che le Commissioni riunite esaminino esclusivamente i profili attinenti le adozioni internazionali, proponendo altresì di individuare quale testo base per l'*iter* il disegno di legge n. 3373 di natura governativa

Il senatore FASSONE (*DS-U*), dopo aver indicato nell'articolato d'iniziativa Governativa quello da assumere a testo base dell'esame, giudica inopportuno non considerare la materia delle adozioni nel suo insieme, in quanto la proposta di ripartire l'esame nel senso indicato tra i due rami del Parlamento non tiene conto delle indubbie connessioni tra i due segmenti della disciplina delle adozioni con le quali ci si dovrà comunque confrontare nel corso dell'esame.

Il senatore GUBERT (*UDC*) propone anch'egli di scegliere quale testo base per il prosieguo dell'*iter* il disegno di legge governativo n. 3373, precisando che tale scelta potrà consentire un *iter* di approvazione più breve.

Il presidente BUCCIERO (*AN*) sottopone alle Commissioni riunite la proposta di scegliere quale testo base per la presentazione degli emendamenti il disegno di legge governativo n. 3373, proponendo altresì di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al medesimo per le ore 18 del giorno 20 ottobre.

Le Commissioni riunite convengono su entrambe le sopracitate proposte.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**549<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PASTORE***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saponara.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(30) MARINI.** – *Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino*, fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(372) PASINATO ed altri.** – *Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa*

**(394) GIULIANO ed altri.** – *Istituzione della provincia di Aversa*

**(426) ZAPPACOSTA ed altri.** – *Istituzione della provincia di Sulmona*

**(464) LAURO e GIULIANO.** – *Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida*

**(707) DEL TURCO ed altri.** – *Istituzione della provincia di Avezzano*

**(764) FALCIER ed altri.** – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

**(978) BEVILACQUA.** – *Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino*

**(1069) BASSO e VIVIANI.** – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

**(1108) TREMATERRA.** – *Istituzione della provincia di Castrovillari*

**(1362) MAGRI.** – *Istituzione della provincia di Avezzano*

**(1456) IERVOLINO ed altri.** – *Istituzione della provincia di Nola*

**(1691) BATTISTI.** – *Istituzione della provincia di Sulmona*

**(2533) DI SIENA ed altri.** – *Istituzione della provincia di Melfi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN) interviene per sostenere la proposta di istituire la provincia di Sulmona (disegni di legge n. 426 e n. 1691). A tal fine, sottolinea la riaffermata validità dell'ente provincia che si colloca come momento istituzionale intermedio fra le municipalità, la cui importanza si è rafforzata anche per l'introduzione dell'elezione diretta dei sindaci, e le Regioni a cui la Costituzione assegna oggi importanti competenze legislative.

In particolare, nella Regione Abruzzo la provincia di Sulmona avrebbe un significato di riequilibrio politico-amministrativo e territoriale, per cui, anche in assenza del requisito relativo al numero minimo di abitanti, la proposta, a suo avviso, dovrebbe essere valutata positivamente. Si tratta di un'area storicamente e culturalmente omogenea comprendente territori che, anche a causa delle caratteristiche orografiche, sono in ritardo rispetto al restante territorio regionale.

Rileva, infine, che nel territorio dell'istituenda provincia già operano i più importanti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, per cui gli oneri connessi all'istituzione del nuovo ente saranno minori di quelli preventivati.

Il senatore VILLONE (DS-U) ribadisce la sua netta contrarietà all'istituzione di nuove province. Se, da un lato, è facile cedere alle pressioni localistiche basate su dati storici, culturali ed economici talvolta opinabili, dall'altro non si può trascurare il rilevante aggravio per la finanza pubblica che deriva dalla istituzione di nuove province (500 milioni di euro solo per il finanziamento delle iniziative in esame) e dal loro funzionamento. Si pone quindi, a suo avviso, l'esigenza di una valutazione preventiva e generale che consenta al Parlamento di non assecondare le spinte del ceto politico locale. Infatti, la rivendicata autodeterminazione delle comunità locali, a suo giudizio, spesso si traduce nella mera gratificazione della classe politica piuttosto che nella soddisfazione degli interessi delle popolazioni residenti. D'altro canto, la stessa istituzione provincia non si rafforza con la proliferazione di nuove realtà prive di qualsivoglia ritorno positivo in termini di azione amministrativa.

Il senatore VITALI (DS-U) rileva che la recente istituzione di tre nuove province ha incoraggiato la presentazione di ulteriori iniziative. Pur aderendo a una posizione non pregiudizialmente contraria all'istituzione di nuove province, ritiene necessaria una riflessione propedeutica, da realizzarsi attraverso una indagine conoscitiva che prenda in considerazione, in particolare, la reale situazione del decentramento degli uffici statali.

Osserva che, se dal punto di vista istituzionale la provincia appare schiacciata dalla preponderanza dei Comuni e delle Regioni, sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni essa ha recentemente acquisito un ruolo più definito e autonomo. Per paradosso, a ciò ha contribuito, a suo giudizio, la proposta presentata nel 1998 dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province

Autonome di superare l'elezione diretta degli organi provinciali e di dare vita a forme associative fra comuni; proposta che incontrò, come era prevedibile, la forte resistenza delle province. In ogni caso, a suo avviso, l'assetto istituzionale e territoriale delle province dovrebbe essere rimesso, attraverso una modifica costituzionale, all'autonomia organizzativa delle Regioni.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) condivide l'analisi svolta dal senatore Vitali: sebbene la Provincia presenti una oggettiva debolezza rispetto alle altre autonomie territoriali, essa ha visto crescere in qualità e in quantità le funzioni attribuite. Ad esempio, la promozione e gestione degli strumenti di programmazione negoziata, la programmazione urbanistica e la gestione delle aree industriali.

Pur non consentendo sul giudizio espresso dal senatore Villone circa l'inutilità dell'ente provincia, ritiene necessaria una riflessione preventiva volta ad analizzare la situazione del potere locale, che spesso si presenta frammentato o addirittura svuotato, come è il caso dei piccoli comuni che non hanno raccolto le iniziative volte a favorire una loro associazione.

Sostiene, quindi, la proposta del senatore Vitali, di svolgere una indagine conoscitiva sulla istituzione di nuove province, da condursi contemporaneamente al vaglio che la Commissione bilancio effettuerà sulla consistenza delle risorse finanziarie disponibili.

Manifesta, infine, il proprio sostegno all'istituzione della provincia di Sulmona. Se vi fosse un orientamento generale positivo verso l'istituzione di nuove province, essa, a suo avviso, dovrebbe essere considerata con favore. A parte la riserva circa l'opportunità di dare vita a due nuove province (Sulmona e Avezzano) in un territorio, quello della provincia dell'Aquila, che non raggiunge complessivamente i 300 mila abitanti, si dovrebbe tenere conto della condizione di obiettivo disagio delle popolazioni residenti nell'area Peligna a causa delle grandi distanze dal capoluogo e della conformazione orografica.

Il presidente PASTORE assicura che la richiesta di sottoporre alla Commissione una proposta di indagine conoscitiva in materia di istituzione di nuove province sarà portata all'attenzione della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(3357) STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il sottosegretario SAPONARA ricorda che l'autorità giudiziaria di Venezia, indagando sui fatti attribuiti al cosiddetto «Unabomber», ha già proceduto per reati considerati «atti di terrorismo». Tuttavia, il Governo non è contrario a una definizione legislativa diretta a chiarire che le persone coinvolte in quelle azioni criminose sono considerate vittime di atti di terrorismo alle quali si applicano i benefici della legge n. 206 del 2004.

Il relatore STIFFONI (*LP*), preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sottolinea che il disegno di legge in titolo intende favorire, in particolare, il riconoscimento del diritto al risarcimento delle vittime di quegli atti criminosi.

Presenta quindi l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato al presente resoconto, inteso a precisare il contenuto del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3504) BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti della cosiddetta banda della «Uno bianca»**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il sottosegretario SAPONARA informa che il Governo intende presentare al più presto un disegno di legge tendente a regolare l'estensione dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004 ai familiari delle vittime della tragedia di Ustica e ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca». L'iniziativa ha già ricevuto il consenso da parte delle amministrazioni interessate e sarà al più presto perfezionata.

Il presidente PASTORE sottolinea l'opportunità di attendere la presentazione del disegno di legge da parte del Governo, il cui esame potrà svolgersi congiuntamente a quello del disegno di legge in titolo, considerato anche che i lavori saranno sospesi durante l'ormai imminente sessione di bilancio.

La senatrice BONFIETTI (*DS-U*) ritiene che, essendovi un consenso di tutte le forze politiche e non avendo il Governo obiezioni sulla proposta di estendere i benefici della legge n. 206 alle vittime della strage di Ustica e della banda della «Uno bianca», l'*iter* del disegno di legge in titolo potrebbe concludersi anche prima dell'inizio della sessione di bilancio, chiedendo l'assegnazione in sede deliberante.

Il relatore STIFFONI (*LP*) sottolinea che la norma è meramente interpretativa delle disposizioni della legge n. 206. Pertanto, a suo avviso,

non sussisterebbero ostacoli di natura finanziaria all'ulteriore corso del disegno di legge.

Il presidente PASTORE precisa che la natura interpretativa non potrebbe riconoscersi alla norma che estende i benefici della legge n. 206 ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della «Uno bianca». In ogni caso il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3504 si suspenderebbe in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio. Peraltro, se si attendesse la presentazione dell'annunciato disegno di legge, il provvedimento potrebbe contare su una copertura finanziaria predisposta direttamente dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 29 settembre, già convocata alle ore 14, avrà inizio alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3357

### Art. 1.

#### 1.1

STIFFONI, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «azioni criminose», inserire le seguenti: «del cosiddetto "Unabomber"» e sopprimere le parole: «in luoghi pubblici o aperti al pubblico».*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**508<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

**(3600) Deputato PECORELLA.** – *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CENTARO (*FI*) il quale sottolinea, in linea generale, come il disegno di legge in titolo sia volto a modificare il codice di procedura penale in una prospettiva che muove dal principio contenuto nell'articolo 2, comma 1, del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990. n. 98. Tale disposizione prevede, infatti, il diritto per l'imputato al doppio grado di giurisdizione, diritto che risulta invece compromesso nel momento in cui si consente una condanna in sede di giudizio d'appello avverso la quale vi è esclusivamente la possibilità del ricorso in Cassazione con il conseguente venire meno della possibilità di ottenere un secondo grado di giudizio nel merito. Alla luce di ciò il disegno di legge interviene sul codice di rito prevedendo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ritenendo in via ulteriore che tale scelta sia altresì la più coerente con l'impianto accusatorio del nuovo processo penale rispetto al quale, essendo lo stesso incentrato per definizione sulla formazione della prova in dibattimento nell'oralità del contraddittorio fra le parti, la possibilità di un giudizio di appello di natura normalmente documentale che possa rovesciare la conclusione assolutoria raggiunta in primo grado appare innegabilmente un elemento contraddittorio e anomalo.



Passando all'esame dell'articolato il relatore si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 che modifica l'articolo 593 del codice di procedura penale, prevedendo l'appellabilità delle sole sentenze di condanna, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 443, comma 3, dall'articolo 448, comma 2, e dagli articoli 579 e 680 del medesimo codice.

L'articolo 2 modifica l'articolo 443, comma 1, del predetto codice di rito coordinandone la previsione con la nuova formulazione del già menzionato articolo 593.

L'articolo 3 interviene invece sull'articolo 405 del codice di procedura penale prevedendo l'obbligo per il pubblico ministero di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata a favore della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare e non sono stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

L'articolo 4 modifica l'articolo 428 del codice citato anche qui effettuando una serie di interventi di coordinamento con la riscrittura dell'articolo 593 del codice di procedura penale. Fra questi il relatore ritiene opportuno richiamare l'attenzione soprattutto sulla previsione di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 428 ai sensi del quale sul ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza di non luogo a procedere la Corte di cassazione deciderà in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, quindi, con una maggiore garanzia del contraddittorio rispetto a quanto assicurato dal rinvio all'articolo 611 del codice contenuto nel vigente articolo 428.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 533 del codice di procedura penale, introducendovi l'espressa previsione della pronuncia di sentenza di condanna da parte del giudice solo nel caso in cui l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'articolo 6 modifica poi l'articolo 580 del codice di procedura penale, limitando l'operatività della disposizione sulla conversione del ricorso per cassazione in appello, nell'ipotesi in cui siano stati proposti mezzi di impugnazione diversi, ai soli casi in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12 del codice di procedura penale.

L'articolo 7 interviene sulle previsioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale che definiscono – come è noto – i presupposti del ricorso per cassazione. Per quanto riguarda la lettera d) la possibilità del ricorso viene estesa a tutti i casi in cui non sia stata assunta una prova decisiva e ammissibile mentre, per quanto riguarda la lettera e), è stato, da un lato, inserito in modo espresso il riferimento all'ipotesi della motivazione contraddittoria e, dall'altro, è stata espunta la previsione – ritenuta pleonastica, – della necessità che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato.

L'articolo 8 modifica l'articolo 652 del codice di procedura penale nell'ottica di assicurare una maggior tutela alla posizione della parte civile e, infine, l'articolo 9 reca una disciplina transitoria *ad hoc* essendosi ritenuto preferibile, al riguardo, un intervento espresso da parte del legislatore in considerazione della delicatezza della materia, piuttosto che rimettere la

definizione delle problematiche in questione all'applicazione del principio *tempus regit actum*.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(622) *PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) *MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio*

(1708) *BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonche'all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(2587) *TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio*

(3309) *DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 21 settembre scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 20, già pubblicati in allegato alla seduta del 21 settembre scorso.

Il relatore MUGNAI (AN) modifica l'emendamento 20.1 (testo 4) riformulandolo nell'emendamento 20.1 (testo 5) alla luce delle indicazioni e degli orientamenti emersi nel corso del dibattito che si è svolto nella precedente seduta. Nell'illustrare le modifiche introdotte, richiama poi, più specificamente, in particolare, l'attenzione sulla novità costituita dalla differenziazione di disciplina tra l'amministratore che sia anche condomino o comunque titolare di un diritto reale o personale di godimento su una unità immobiliare del condominio amministrato e gli altri amministratori per così dire professionali. Soltanto per questi ultimi si prevede infatti quale requisito per l'iscrizione l'assenza di taluni precedenti penali assunti come ostativi per lo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio. Si tratta di una limitazione che recepisce l'orientamento espresso nel corso del precedente dibattito rispetto alla quale si rimette peraltro alla valutazione della Commissione. Per gli amministratori condomini si prevede poi, più specificamente, soltanto un obbligo di comunicazione alla Camera di commercio di alcuni dati significativi che verranno riportati separatamente nell'elenco senza che ai medesimi sia richiesto il pagamento di alcun diritto, ma semplicemente prevedendo che, in assenza della comunicazione non decorrano gli effetti dell'avvenuta nomina. Per il resto

le altre modifiche introdotte perseguono l'obiettivo di rendere più coerente e di migliorare l'impianto dell'istituendo elenco degli amministratori di condominio.

Il sottosegretario GIULIANO, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che ha recepito nella nuova formulazione del suo emendamento gran parte delle osservazioni svolte nella discussione, esprime tuttavia alcune perplessità con riferimento alla proposta di subordinare l'iscrizione nell'elenco all'assenza di taluni precedenti penali. Si tratta, a suo avviso, di una limitazione dal carattere eccessivamente punitivo e ingiustificata rispetto ad un'attività caratterizzata da forti elementi fiduciari che dovrebbero indurre a lasciare all'autonomia privata la valutazione circa l'idoneità del soggetto a svolgere le funzioni in esame. Invita quindi la Commissione a valutare con attenzione l'opportunità di introdurre un tale sbarramento che appare eccedere le finalità perseguite dall'iniziativa in titolo che già rafforza sotto molti profili la tutela dei condomini in modo che si può ritenere soddisfacente.

In via ulteriore invita ad una migliore formulazione dell'espressione «che svolgono in via esclusiva la funzione di amministratore del relativo condominio» contenuta nel penultimo comma del nuovo articolo 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in quanto, a suo avviso, non del tutto chiara e suscettibile di incertezze interpretative.

Il senatore BUCCIERO (AN) ritiene invece pienamente soddisfacente la nuova formulazione dell'emendamento del relatore in quanto recepisce gli orientamenti espressi nella precedente seduta. Giudica invece non condivisibile l'osservazione critica del Governo circa l'individuazione dei precedenti penali ostativi all'iscrizione nell'elenco degli amministratori di condominio in quanto la stessa non sembra tenere in adeguata considerazione la delicatezza delle funzioni che tali soggetti sono chiamati a svolgere. Ricorda in proposito che il disegno di legge n. 1708 di cui è primo firmatario era stato concepito proprio con l'obiettivo di porre rimedio al fenomeno troppo diffuso di condomini amministrati da soggetti resisi poi colpevoli di fatti delittuosi in danno degli stessi. Conclude il suo intervento ribadendo il suo convinto sostegno per l'approvazione dell'emendamento del relatore.

Dopo brevi interventi del presidente Antonino CARUSO, del RELATORE e del senatore BOBBIO (AN), il senatore CALLEGARO (UDC) interviene per dissentire parzialmente sulle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo in quanto ritiene che la commissione di alcuni reati, come ad esempio quelli contro il patrimonio, non può non ritenersi ostativo rispetto allo svolgimento dei compiti di amministratore del condominio. Tutt'al più si potrebbero meglio precisare le previsioni espresse nelle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 20, come riformulato dal relatore, nel senso di sopprimere le disposizioni di cui alla lettera a) ed elevare il limite di pena indicato con riferimento alle disposizioni di cui

alla lettera b). Ritiene poi non condivisibile la distinzione introdotta per gli amministratori condomini in quanto lo svolgimento della medesima attività dovrebbe presupporre la sussistenza dei medesimi requisiti nell'ottica di assicurare una tutela adeguata in tutte le situazioni.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) giudica condivisibili le considerazioni del senatore Callegaro in quanto l'elemento fiduciario che caratterizza maggiormente l'incarico di amministrazione affidato ad un condomino non fa venir meno l'esigenza di tutelare i condomini, anche in tal caso, con la previsione di uno sbarramento all'iscrizione nell'elenco correlata alla commissione di taluni reati.

Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO – il quale invita a valutare se non sia più opportuno prevedere che l'impedimento all'iscrizione sia ulteriormente circoscritto con riferimento alla commissione di taluni reati che assumono particolare rilievo nella materia considerata – del sottosegretario GIULIANO – il quale ribadisce che le cautele e le limitazioni introdotte dalla riforma dovrebbero assicurare e indurre a non prevedere limitazioni allo svolgimento dell'attività in relazione a determinati precedenti penali – del senatore BUCCIERO (*AN*) – il quale ritiene invece che le limitazioni in questione debbano valere anche per gli amministratori condomini, avuto riguardo al fatto che gli stessi possono amministrare grandi condomini rispetto ai quali vengono in rilievo quelle medesime esigenze di tutela che giustificano la previsione di uno sbarramento per gli amministratori professionali – del senatore MANFREDI (*FI*) – per il quale debbono sicuramente essere considerati ostativi i delitti contro il patrimonio – e del senatore CALLEGARO (*UDC*), il quale ritiene che sia preferibile dare rilievo esclusivamente ai delitti che presentino una maggiore significatività avuto riguardo alla natura dell'attività in esame.

Il RELATORE, in considerazione della discussione svolta, modifica l'emendamento 20.1 (testo 5), riformulandolo nell'emendamento 20.1 (testo 6).

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i subemendamenti presentati dal senatore Legnini si intenderanno riferiti al nuovo testo presentato dal relatore per l'emendamento 20.1.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) richiama l'attenzione sulle considerazioni già da lui espresse in altra sede invitando la Commissione ed il relatore a prevedere ulteriori requisiti soggettivi quali condizioni per l'iscrizione nell'istituendo elenco. Quella in esame è senza dubbio una riforma importante che attribuisce poteri più penetranti agli amministratori ed obblighi più puntuali con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei condomini. Si tratta di norme utili, così come la previsione di uno sbarramento all'iscrizione correlato alla commissione di taluni fatti delittuosi, ma proprio la

complessità delle funzioni degli amministratori di condominio dovrebbe indurre a ritenere necessario, quale ulteriore requisito, il possesso di un titolo di studio. Si potrebbe altresì introdurre un'ulteriore previsione con l'obiettivo di individuare come condizione per l'iscrizione nell'elenco anche lo svolgimento di attività formative.

Ritiene poi, sotto un diverso profilo, necessario che vi sia un esplicito riferimento ai casi di patteggiamento per evitare che interpretazioni giurisprudenziali consentano l'iscrizione nell'elenco a soggetti che hanno patteggiato la pena per delitti tra quelli assunti come ostativi allo svolgimento dell'attività.

Conclude quindi il suo intervento invitando la Commissione ad un'attenta riflessione sugli aspetti da lui evidenziati.

Il RELATORE formula un parere contrario sui subemendamenti relativi all'articolo 20.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sull'emendamento 20.1 (testo 6) e un parere contrario sui subemendamenti all'articolo 20.

Il senatore MANFREDI (*FI*) ritira l'emendamento 20.0.1.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 20.1 (testo 6)/1.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE, dopo aver accertato l'assenza del prescritto numero di senatori, apprezzate le circostanze e non facendosi osservazioni in senso contrario, decide di togliere la seduta, rinviando il seguito della discussione congiunta.

*La seduta termina alle ore 17.*

## EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1708 E CONGIUNTI

### Art. 20.

#### 20.1 (testo 5)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. – 1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – 1. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rivediti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

- 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;
- 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;
- 3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo precedente, può essere convenuto in giudizio unicamente il condomino in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

2. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio.

L'iscrizione nell'Elenco di cui al primo comma da effettuarsi presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbliga-

toria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nell'Elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale o se si tratti di società la sede legale, la denominazione, la partita IVA, nonché i dati identificativi del rappresentante legale e i dati identificativi, la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale dei condomini amministrati. Ai fini dell'iscrizione, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma settimo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nell'Elenco sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'Elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'Elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nell'Elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono almeno la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati condannati in giudizio con sentenza irrevocabile:

- a) alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;
- b) alla pena della reclusione non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nel registro dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, n. 6), del codice che svolgono in via esclusiva la funzione di amministratore del relativo condominio. In tal caso tuttavia l'amministratore comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano separatamente riportati nell'Elenco. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione.

La tenuta dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato.

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell'Elenco di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione dell'Elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell'Elenco, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell'elenco. L'importo dei diritti di segreteria di cui ai periodi primo e secondo è aggiornato, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile come introdotto dal comma 2 entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitano l'attività di amministratore di condominio provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti dalle medesime disposizioni previste"».

---

## 20.1 (testo 6)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. – *1.* L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – *1.* I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rivisti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

- 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;
- 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;
- 3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.



Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo precedente, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

2. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"È tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'Elenco pubblico degli amministratori di condominio.

L'iscrizione nell'Elenco di cui al primo comma da effettuarsi presso la C.C.I.A.A. della provincia nella quale il condominio si trova è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.

Per essere iscritti nell'Elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale o se si tratti di società la sede legale, la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale dei condomini amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento dell'Elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.

Nell'Elenco sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione nell'Elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.

L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell'Elenco per i cinque anni successivi.

I dati contenuti nell'Elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono almeno la ricerca sia per nome dell'amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nel registro dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, n. 6), del codice che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio. In tal caso tuttavia l'amministratore comunica la denominazione e l'ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma ottavo, nonché la data di inizio e di cessazione dell'incarico, affinché tali dati siano

separatamente riportati nell'Elenco. Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

La tenuta dell'Elenco non comporta oneri per lo Stato".

3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell'Elenco di cui al primo comma dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l'integrale copertura di tutte le spese di gestione dell'Elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell'Elenco, sull'attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell'elenco. L'importo dei diritti di segreteria di cui ai periodi primo e secondo è aggiornato, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile come introdotto dal comma 2 entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitano l'attività di amministratore di condominio provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti dalle medesime disposizioni previste».

---

## 20.1 (testo 6)/1

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

*All'emendamento 20.1 (testo 4) del relatore, al comma 2, capoverso «Art. 71», dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:*

«Al fine di richiedere l'iscrizione nell'Elenco è necessario aver espletato l'incarico di amministratore condominiale per un periodo non infe-

riore a tre anni ovvero aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore ovvero aver frequentato con profitto apposito corso di formazione professionale presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Possono altresì richiedere l'iscrizione ad una sezione speciale dell'elenco tutti coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, svolgono la funzione di amministratori condominiali esclusivamente all'interno del condominio di propria appartenenza.

L'iscrizione alla sezione speciale dell'Elenco di coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge consente di svolgere le funzioni di amministratore condominiale esclusivamente presso il condominio di appartenenza».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «al costo effettivo del servizio» inserire le seguenti: «, nonché le modalità di espletamento dei corsi di formazione professionale per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 71 della disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come novellato dalla presente legge».*

---

## **20.1 (testo 6)/2**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

*All'emendamento 20.1 (testo 4) del relatore, al comma 2., capoverso «Art. 71», dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:*

«Al fine di richiedere l'iscrizione nell'Elenco è necessario aver espletato l'incarico di amministratore condominiale per un periodo non inferiore a tre anni ovvero aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore ovvero aver frequentato con profitto apposito corso di formazione professionale presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Possono altresì richiedere l'iscrizione ad una sezione speciale dell'elenco tutti coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, svolgono la funzione di amministratori condominiali esclusivamente all'interno del condominio di propria appartenenza.

L'iscrizione alla sezione speciale dell'Elenco di coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge consente di svolgere le funzioni di amministratore condominiale esclusivamente presso il condominio di appartenenza».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «al costo effettivo del servizio» inserire le seguenti: «, nonché le modalità di espletamento dei corsi di formazione professionale per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come novellato dalla presente legge, da affidarsi alle*

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con la collaborazione delle associazioni rappresentative dei proprietari, degli inquilini e degli amministratori condominiali».

---

### **20.0.1**

MANFREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"Nel giudizio di revisione delle tabelle millesimali, se il numero dei condominl è superiore a quattro, deve essere convenuto in giudizio unicamente il condominio irpersona dell'amministratore.

L'amministratore, nel termine di venti giorni dalla data della notifica, deve informare tutti i condomini inviando loro copia dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo lettera raccomandata.

L'omissione comporta la revocabilità dell'amministratore e l'obbligo al risarcimento di eventuali danni. Ove nel giudizio non risulti acquisita la prova della avvenuta comunicazione a tutti i condomini dell'atto introduttivo, il giudice, su istanza di una delle parti, può ordinare la comunicazione dell'atto introduttivo della lite"».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**249<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3408) Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Introduce la discussione il senatore FORLANI (*UDC*) il quale si sofferma preliminarmente sulla natura della Corte penale internazionale, un'organizzazione internazionale indipendente, con competenza giurisdizionale penale permanente sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale.

La Corte ha sede a L'Aja ed il suo Statuto prevede i seguenti organi: i 18 giudici compongono la Presidenza (il Presidente e due vice-Presidenti), la Divisione di appello (il Presidente ed altri quattro giudici, costituiranno la Camera di appello), la Divisione dibattimentale (almeno sei giudici, che comporranno due Camere dibattimentali) e la Divisione preliminare (almeno sei giudici, componenti la Camera preliminare ovvero competenti in forma monocratica), la Procura (il Procuratore e due vice Procuratori) e la Cancelleria (il Cancelliere ed il vice Cancelliere).

Coerentemente con il costante impegno dell'Italia a favore della Corte, la legge di ratifica n. 232 del 1999 e la successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), autorizzavano il finanziamento del processo istitutivo della Corte con un contributo, rispettivamente di 774.685 euro e di 1.734.000 euro.

A seguito dell'insediamento ufficiale della Corte a L'Aja (tra i cui giudici anche l'italiano Mauro Politi), avvenuto nel marzo 2003, tutti gli

Stati parte dello Statuto sono ora tenuti a contribuire finanziariamente al suo funzionamento in una misura determinata, calcolata sulla base della loro quota contributiva annuale al bilancio ordinario delle Nazioni Unite (articolo 117 dello Statuto di Roma). Tale contributo riveste pertanto natura obbligatoria, al pari di quello versato ad altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Per l'esercizio finanziario 2003, l'autorizzazione di spesa contenuta nella legge n. 232 del 1999 ha consentito il versamento di 774.685 euro a titolo di acconto sul contributo dovuto di 2.508.860 euro, residuando a carico del nostro Paese un debito di 1.734.175 euro, cui si è provveduto mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, debitamente autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Secondo i dati forniti dal Segretariato per l'esercizio 2004, il contributo a carico dell'Italia, calcolato secondo la percentuale contributiva del 10 per cento del bilancio della Corte, approvato dalla seconda Assemblea degli Stati parte (New York 8-12 settembre 2003) è stato di 5.749.680 euro.

Alla luce delle considerazioni suesposte, prosegue il relatore è apparsa chiara l'esigenza di un'integrazione annua di 3.240.995 euro a decorrere dall'anno 2004, al fine di poter ottemperare agli obblighi internazionali dell'Italia. Si rende pertanto necessario autorizzare il provvedimento di carattere finanziario richiesto dall'adozione dello Statuto per il pagamento del contributo dovuto dall'Italia al bilancio della Corte ed al Working Capital Fund, modificato per tenere conto della diversa composizione dell'Assemblea degli Stati parte rispetto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il provvedimento in esame risponde pertanto all'esigenza di consentire l'adempimento degli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica dello Statuto istitutivo e, in particolare, per fare fronte alle spese relative al funzionamento della Corte.

Auspica quindi una sua sollecita definizione.

Si apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, prende la parola il sottosegretario Margherita BONIVER che si sofferma sull'importanza del ruolo della Corte penale internazionale e sull'essenziale contributo che alla sua nascita e al suo funzionamento il Governo italiano ha fornito. Ricorda quindi una sua recente visita alla sede di questo istituto che inizierà ad operare prossimamente anche grazie al contributo finanziario previsto dal provvedimento in esame.

Il presidente PROVERA ricorda che sono giunti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, non ostativo, e bilancio, non ostativo con osservazioni.

Non essendovi emendamenti si passa pertanto alla votazione degli articoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono approvati gli articoli 1 e 2.

La Commissione, all'unanimità, approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**187<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CONTESTABILE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3475) Deputato RAMPONI.** – *Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso, nel corso della quale il relatore Peruzzotti aveva illustrato il provvedimento.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PALOMBO (AN) manifesta vivo apprezzamento nei confronti dell'iniziativa legislativa, finalizzata a risolvere un problema reale e molto sentito dagli appartenenti alle Forze Armate, cui i frequenti trasferimenti impediscono il conseguimento di una stabile residenza anagrafica.

Pieno consenso nei confronti del contenuto del disegno di legge è formulato dai senatori MELELEO (UDC) e MANFREDI (FI).

A giudizio del senatore BEDIN (Mar-DL-U) il provvedimento, pur apprezzabile, appare comunque insufficiente rispetto alle esigenze abitative degli appartenenti alle Forze Armate e animato più da spirito propagandistico che dal desiderio di risolvere situazioni indubbiamente fondate.



Dopo che il presidente CONTESTABILE ha dichiarato chiusa la discussione generale, ha la parola il sottosegretario COSTA, che formula, a nome del Governo, vivo consenso nei confronti dell'iniziativa legislativa.

Il presidente CONTESTABILE propone di fissare a martedì 4 ottobre alle ore 13 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(3210-B) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore CONTESTABILE (*FI*) fa presente che il testo del disegno di legge, già approvato dal Senato il 14 giugno scorso, è stato emendato nel corso dell'esame all'altro ramo del Parlamento. Passa quindi ad illustrare le modificazioni introdotte alla Camera, alle quali – egli ricorda – va limitato l'esame della Commissione.

Dal punto di vista formale, segnala innanzitutto che è stato ridotto il numero degli articoli, assorbendone una parte in nuovi commi. Nel merito, nota che al primo comma dell'articolo 1 si è proceduto ad un allargamento del beneficio previsto al personale della Croce Rossa Italiana, rinviando ad un nuovo comma 4 (già articolo 2 del disegno di legge approvato dal Senato) la previsione analitica dei casi nei quali l'onorificenza può essere attribuita. Si è inoltre semplificata la procedura, prevedendo la sola proposta del Ministro competente e si è specificato che, nel caso di conferimento alla memoria, il beneficio viene attribuito al comune di residenza. Ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 1 si sono previsti la quantificazione degli oneri di spesa, la copertura e la procedura. Ulteriori modifiche introdotte agli allegati riguardano infine la configurazione dell'onorificenza.

Dopo aver dato conto del parere non ostativo della Commissione affari costituzionali, rileva che sul testo sono previsti altresì l'avviso delle Commissioni affari esteri e bilancio.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Secondo il senatore ZORZOLI (*FI*) le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento non hanno sostanzialmente modificato l'impianto del provvedimento, nei cui confronti permane il pieno consenso del suo Gruppo.

La posizione favorevole dei rispettivi Gruppi è ribadita dai senatori PALOMBO (*AN*) e PERUZZOTTI (*LP*).

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) nota con soddisfazione che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato ampliato il novero dei beneficiari del provvedimento, come da lui richiesto nel corso della prima lettura. L'iniziativa legislativa, pur meritando pieno consenso, non è tuttavia completa, ma andrebbe estesa a quanti operano nei paesi teatro di operazioni di *peace keeping* e *peace enforcing* per conto di organizzazioni non governative.

Il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI-US*) sottolinea la rilevanza del provvedimento, al quale, pur consapevole della perfezionabilità del testo, si dichiara pienamente favorevole.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) conferma le valutazioni positive già espresse in prima lettura sul disegno di legge, notando che l'urgenza di procedere alla sua approvazione fa senz'altro premio sulla perfettibilità del testo.

Pieno consenso nei confronti dell'iniziativa legislativa è espresso dal senatore MELELEO (*UDC*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Convieni la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (n. 155)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore MELELEO (*UDC*) illustra la proposta di nomina, soffermandosi sul *curriculum* del nominativo proposto e invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare e nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando quindici voti a favore e nessun voto contrario.

Hanno partecipato alla votazione i senatori ARCHIUTTI (*FI*), BEDIN (*Mar-DL-U*), BISCARDINI (*Misto-SDI-US*), BONATESTA (*AN*), CONTESTABILE (*FI*), GUBERT (*UDC*), MANFREDI (*FI*), MELE-

LEO (UDC), NIEDDU (DS-U), PALOMBO (AN), PERUZZOTTI (LP) e ZORZOLI (FI). Inoltre i senatori KAPPLER (AN), SAMBIN (FI) e PES-SINA (FI) hanno sostituito, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, rispettivamente i senatori COLLINO (AN), FIRRARELLO (FI) e MINARDO (FI).

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente CONTESTABILE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, alle ore 8,30, in sede deliberante per il seguito della discussione sul disegno di legge n. 3210-B e in sede referente per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3475.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**743<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3524) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004**

**(3525) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005**

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3524 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3525 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale relativa all'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del Governo. Propone, quindi, di disporre la disgiunzione dei due disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, disgiunto.

Prosegue quindi disgiuntamente l'esame del disegno di legge n. 3524.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, ad integrazione delle considerazioni svolte nella seduta di ieri sull'atto Senato n. 3524, precisa che le eccedenze di spesa riguardanti il consuntivo finanziario per l'esercizio 2004 sono pari a 870,8 milioni di euro nel conto della competenza, a

9,1 milioni di euro in quello dei residui e a 783,4 nel conto della cassa. Si tratta di spese di natura obbligatoria, inderogabili ed indifferibili, di cui si viene a conoscenza soltanto ad esercizio concluso, ovvero quando non è più possibile operare un adeguamento delle relative dotazioni di bilancio con altri strumenti. Precisa, inoltre, che si tratta di eccedenze in conto competenza per stipendi ed altre spese fisse concernenti il personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali e che tali eccedenze sono state ridotte rispetto alle gestioni precedenti. Un'ulteriore riduzione potrà essere ottenuta nei prossimi esercizi, in quanto è stata modificata la procedura di registrazione dei pagamenti disposti con ruoli di spese fisse, in seguito alla dematerializzazione degli ordinativi secondari emessi sui relativi titoli di spesa ed essendo stato migliorato il monitoraggio da parte della Ragioneria generale dello Stato.

In merito alla richiesta di dati contabili della pubblica Amministrazione, ricorda che il rendiconto generale dello Stato prende in considerazione soltanto spese relative al bilancio dello Stato e non quelle delle pubbliche amministrazioni.

Infine, per quanto concerne i residui attivi, fa presente che la loro riduzione è prevalentemente determinata dalla cancellazione di quelli interessati dalle domande di condono.

Il presidente AZZOLLINI avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo. Propone pertanto di passare all'esame del disegno di legge di assestamento, rinviando l'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame dell'Atto Senato n. 3524 viene, quindi, rinviato.

Riprende quindi l'esame del disegno di legge n. 3525.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, ad integrazione delle considerazioni già svolte nella seduta di ieri sull'assestamento del bilancio, precisa che con l'articolo 3, comma 12, della legge n. 350 del 2003 è stata autorizzata la spesa di 823 milioni di euro sul capitolo 1361 iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2004 al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia dalla società Poste Italiane Spa fino al 31 dicembre 2002. Alla chiusura dell'esercizio 2004 sono rimasti ancora da corrispondere circa 386 milioni di euro.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stato presentato un solo emendamento 1.Tab.2.1 al provvedimento in titolo che viene dato per illustrato dal Rappresentante del Governo (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta).

Il senatore MICHELINI (*Aut*) chiede chiarimenti in quanto non comprende il motivo per il quale si ricorre ad una variazione legislativa operata con l'assestamento per incrementare le dotazioni di competenza di stanziamenti concernenti spese obbligatorie attraverso una riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, laddove il Ministro dell'economia e delle finanze potrebbe ricorrere a decreti di variazione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) fa presente che, essendo ormai noti i risultati dell'autotassazione, non appare corretto approvare un assestamento del quale non siano state aggiornate le previsioni iniziali concernenti le entrate. Chiede pertanto chiarimenti al Governo in merito all'assenza di un emendamento governativo che aggiorni il dato relativo alle entrate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l'emendamento presentato dal Governo è volto a prevedere una rideterminazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, provvedendo ad un contestuale adeguamento, sulla base delle necessità che sono state riscontrate, di altre unità previsionali di base. Si tratta quindi di una fattispecie diversa rispetto a quella ventilata dal senatore Michelini. Replacando al senatore Caddeo, fa presente che i dati richiamati non sono ancora disponibili.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) stigmatizza che a fine settembre non siano ancora disponibili i dati relativi all'autotassazione. Ritiene che in tal modo venga ostacolata la competenza del Parlamento a discutere il disegno di legge dell'assestamento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire gli opportuni chiarimenti in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3525 ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### **744<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE REFERENTE

**(3524) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento in titolo, in quanto il risultato a consuntivo dimostra la gestione fallimentare della politica economica attuata dal Governo. L'aumento delle spese correnti e la forte riduzione di quelle per investimenti dimostrano l'assenza di interventi efficaci per la crescita e lo sviluppo economico del Paese.

Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del Presidente.

**(3525) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuto l'ulteriore emendamento 1.Tab.2.100 del Governo.

Dopo che il RELATORE ha fatto propri gli emendamenti 1.Tab.2.1 e 1.Tab.2.100 (pubblicati in allegato al resoconto), viene data per illustrata la proposta 1.Tab.2.100. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, con distinte votazioni, le suddette proposte.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario, lamentando che il Governo non ha inteso aggiornare, alla luce dei risultati

dell'autotassazione dei tributi, il livello delle entrate. Ciò crea una situazione di incertezza ed impedisce una approfondita discussione parlamentare.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato dalle proposte emendative dianzi approvate.

*SULL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3497*

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuta una lettera del Presidente del Senato, con la quale si informa che durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 3497, il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 6 del provvedimento, corredato della relazione tecnica, e che su di esso il Governo ha posto la questione di fiducia.

L'emendamento stesso, insieme con la relazione tecnica, è stato trasmesso affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria dell'emendamento in questione.

In via preliminare, segnala che tutte le condizioni poste dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo, sono state puntualmente recepite nell'emendamento 1.2000.

Illustra, quindi, le modifiche introdotte con l'emendamento in esame segnalando il comma 5 dell'articolo 1, corrispondente all'attuale articolo 3, comma 1, che introduce la valutazione di idoneità scientifica a livello nazionale, unica per ciascun settore scientifico-disciplinare. Viene altresì precisato che l'idoneità è requisito per partecipare alle procedure di reclutamento, ma non attribuisce alcun diritto alla nomina, come espressamente sancito alla lettera a), punto 1). Conseguentemente, sia l'incremento del numero delle idoneità rispetto a quello dei posti da coprire, sia le riserve a favore di particolari categorie, sia l'obbligo di bandire almeno un posto non sembrano poter determinare oneri finanziari aggiuntivi, dal momento che non ne deriva alcun diritto alla nomina. Vengono inoltre riaffermati i vincoli finanziari già previsti dalle norme vigenti, come espressamente richiamato al comma 6.

In ordine agli oneri del nuovo sistema, segnala poi che le procedure di valutazione comparativa presso le singole università, previste dal comma 8, verranno disciplinate dai regolamenti degli Atenei: non si realizza, pertanto, l'esigenza di istituire specifiche commissioni, diversamente da quanto avviene a legislazione vigente. Gli oneri sono posti a carico degli Atenei presso i quali si svolge la procedura, come previsto dall'originale articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1).



Il comma 7 prevede la conservazione delle procedure per il reclutamento dei ricercatori previste dall'ordinamento vigente fino al 2013. L'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, di cui al medesimo comma 7, è espressamente subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

Il comma 8 prevede altresì che gli oneri relativi alla copertura dei posti possano essere anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni, con le quali tali soggetti assumano l'onere, totale o parziale, per l'intera durata del rapporto, che, per i professori universitari, è a tempo indeterminato e si conclude con il raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo. Nel caso di copertura parziale degli oneri suddetti, la quota a carico dei bilanci universitari, come espressamente previsto nel testo, è sottoposta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

Le modifiche al comma 10, oltre a confermare la disciplina vigente per quanto concerne il conferimento di incarichi di insegnamento, prevedono espressamente che gli incarichi possano essere conferiti nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il comma 11 consente l'attribuzione di corsi e moduli curriculari ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 382 del 1980, nonché ai professori incaricati stabilizzati, ai quali è attribuito il titolo di professore aggregato, chiarendo, tuttavia, che resta fermo il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico. Si tratta pertanto non già di una nuova qualifica, bensì dell'attribuzione di un mero titolo accademico. Tale titolo viene conferito per la durata dell'incarico di insegnamento, senza attribuire perciò una posizione stabile, e fermo restando l'inquadramento di ciascuna categoria di personale nella rispettiva qualifica con il relativo trattamento economico, circostanza che consente di escludere un reinquadramento in ruolo di tale personale con relativo nuovo trattamento retributivo.

Al comma 14, che introduce la nuova figura del ricercatore a tempo determinato, viene meramente precisato che l'incaricato può avere la durata massima complessiva di sei anni, ma sempre nei limiti delle compatibilità di bilancio e precisandosi che tali contratti non sono cumulabili con gli assegni di ricerca.

In ordine al comma 16, precisa che esso prevede, per il personale medico universitario, una conferma del trattamento aggiuntivo già spettante in forza delle disposizioni vigenti. La norma è stata peraltro riformulata chiarendo meglio che il predetto trattamento aggiuntivo spetta in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale. Osserva, poi, che il comma 18 non può comportare oneri, in quanto le posizioni apicali sono predefinite e il compenso è il medesimo indipendentemente dall'età del docente che le ricopre.

Il comma 19 attribuisce l'opzione per il nuovo regime, che non comporta alcuna modifica delle componenti obbligatorie della retribuzione.

I commi 20, 21 e 22 non risultano comportare oneri, mentre i commi 23, 24 e 25 sono identici al testo sul quale la Commissione ha già reso parere.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore PIZZINATO (*DS-U*), il PRESIDENTE preannuncia che riferirà nei termini esposti in Aula sull'emendamento 1.2000, rilevando che dal punto di vista finanziario non vi sono osservazioni.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte altresì che non si procederà, conseguentemente a quanto testé riferito, alla trattazione, in sede consultiva, dei restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativamente al suddetto disegno di legge n. 3497, il cui esame è iscritto, in sede consultiva, all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra l'atto del Governo in titolo, segnalando che i Fondi per gli investimenti oggetto della relazione sono due: il Fondo di ripartizione per gli incentivi alle imprese e il Fondo da ripartire per la difesa del suolo e dell'ambiente. E' di grande valenza far notare che l'importo dei Fondi è superiore alla somma delle autorizzazioni di spesa confluite, in quanto il Ministero ha usato la facoltà di ricorrere alla tabella D della legge finanziaria. Pertanto il Fondo per le imprese è stato incrementato di 30 milioni per ogni annualità del triennio e quello della difesa del suolo di 11 milioni per il 2005. Tale opzione dimostra l'attenzione del Governo verso questi interventi di grande interesse in questo momento. Tali interventi concretano la volontà di sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese e di sostegno per la ricostruzione e ripresa di attività produttive nelle zone colpite da avversità atmosferiche e alluvioni. Anche la tutela del suolo e dell'ambiente ha trovato l'attenzione concreta e fattiva del Governo, a dispetto di ingiuste speculazioni politiche. La lettura delle tabelle allegate all'atto in esame offre elementi utili per la verifica dell'efficacia dell'intervento governativo.

Rileva, infine, che, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, occorre valutare se, nell'ambito degli programmi illustrati finalizzati alla difesa del suolo, di cui all'articolo 12 della legge n. 183 del 1989, possano essere qualificati quali interventi in conto capitale gli oneri di

personale per la gestione di un laboratorio di modellistica fisica idraulica-marittima e le spese di funzionamento delle reti di monitoraggio mareografico o ondametrico, di cui all'ultimo paragrafo della relazione in esame.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (*FI*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando preliminarmente che esso è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed è corredato di relazione tecnica. Il provvedimento prevede all'articolo 2 un nuovo sistema per la copertura della quota di posti di ruolo già riservata ai concorsi per titoli ad esami, articolato in un percorso di formazione iniziale dei docenti presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, seguito da una prova concorsuale, un tirocinio obbligatorio di un anno presso un'istituzione scolastica e, infine, in caso di valutazione positiva, dall'accesso alla posizione di insegnante di ruolo. Al riguardo, la relazione tecnica asserisce l'invarianza di oneri delle nuove procedure formative di cui al citato articolo 2 in quanto, da un lato, esse potranno essere realizzate con le strutture e le risorse già previste a legislazione vigente per gli attuali percorsi formativi dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria (scuola materna ed elementare) e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), dall'altro, ogni anno il numero stimato degli studenti da ammettere ai nuovi corsi sulla base dei posti di ruolo da coprire (9.000, pari alla metà delle cessazioni stimate nell'anno) sarebbe di gran lunga inferiore a quello degli studenti degli attuali percorsi formativi (20.000 all'anno). Tuttavia, come rilevato dal Servizio del bilancio, data la grande variabilità prevista anno per anno per le cessazioni dal servizio dei docenti nel periodo 2005/2014, occorre acquisire chiarimenti in merito alle possibili sfasature tra il numero degli studenti ammessi ogni anno alle procedure selettive di formazione e accesso all'insegnamento ed il numero di posti di ruolo che saranno effettivamente disponibili al termine delle procedure stesse (ossia dopo un certo numero di anni), anche per gli effetti che ciò potrebbe avere sulla programmazione dei fabbisogni dei docenti. Come si ricava anche dal successivo articolo 3, infatti, la selezione per i nuovi corsi di formazione universitaria alla docenza rappresenta, di fatto, una nuova modalità di reclutamento nei ruoli scolastici (sebbene «differita» nei suoi effetti finanziari per l'erario), di tipo rigido, in quanto sembrerebbe configurare, una volta concluso l'*iter* formativo, un vero e proprio diritto soggettivo all'inserimento in ruolo.

Viceversa, la determinazione del fabbisogno di docenti in formazione, previsti per ogni singola regione dal Ministero dell'istruzione, presenta un carattere di flessibilità, in quanto basata sulla programmazione triennale dei fabbisogni d'organico della scuola complessivamente disponibili, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della procedura di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale diversa configurazione, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, può esporre al rischio che errori nella quantificazione dei fabbisogni di docenti determinino la creazione di platee di «formati» che potrebbero reclamare, comunque, il «diritto» all'inquadramento.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 2, il Servizio del bilancio rileva poi la necessità di chiarire l'impatto della nuova procedura selettiva di accesso all'insegnamento sui precari attualmente esistenti, che verrebbero di fatto estromessi dalla possibilità di avere incarichi annuali dal 2007, anche al fine di escludere possibili contenziosi volti alla loro stabilizzazione in ruolo. Riscontra poi l'esigenza di valutare l'effettiva invarianza di oneri, rispetto alla legislazione vigente, per il tirocinio previsto al termine del corso di formazione, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), stante il carattere espressamente obbligatorio del nuovo tirocinio, della durata stabilita di un intero anno scolastico.

In merito all'articolo 3, osserva che occorre acquisire ulteriori chiarimenti circa la quota aggiuntiva del 10 per cento di cui ai commi 2 e 3, sui contingenti di organico autorizzati su base regionale dal Ministero dell'istruzione, ai fini della determinazione dei posti per l'accesso ai corsi di formazione, nonché sulla possibilità di conseguire ulteriori abilitazioni da parte degli aspiranti docenti di cui al comma 5, dal momento che, per tutti coloro che termineranno il ciclo di studi e supereranno il tirocinio, è possibile presumere che potrebbe seguirne l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato (con il rischio quindi di assunzioni in soprannumero rispetto ai fabbisogni programmati). Sempre relativamente all'articolo 3, occorre chiarire se, come affermato dalla relazione tecnica, la nuova configurazione dei corsi di formazione come canale finalizzato al reclutamento dei docenti, non determini variazioni dei moduli didattici ed organizzativi tali da produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 4, comma 8, la relazione tecnica afferma che la copertura degli oneri di funzionamento dei corsi, così come la spesa per le commissioni d'esame, risulterebbe assicurata dai soli proventi delle tasse e dei contributi degli studenti. Occorre pertanto confermare che tali entrate siano effettivamente in grado di coprire i suddetti oneri, al fine di escludere qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, al di fuori del limite di spesa di cui al successivo comma 10. Al riguardo, occorre inoltre verificare la disponibilità delle risorse ivi richiamate a copertura.

Con riferimento ai contratti di inserimento formativo al lavoro previsti per i tirocinanti dall'articolo 5, comma 2, dello schema in esame, fa presente che, in base al comma 3, i posti così assegnati sono accantonati e destinati esclusivamente all'assunzione con contratto di lavoro a tempo

indeterminato di cui al comma 6. Pertanto, poiché, come segnalato dal Servizio del bilancio, sembrerebbe verificarsi una sostanziale «stabilizzazione» dei relativi oneri, occorre acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti sia in termini di compatibilità degli oneri con l'utilizzo, ai fini della copertura, degli stanziamenti destinati ai contratti a tempo determinato dei docenti, sia relativamente al rischio che la progressiva sostituzione di docenti aventi incarico annuale con docenti a tempo indeterminato, possa comportare una progressiva uniformazione dell'organico di fatto a quello di diritto, con effetti di irrigidimento degli stanziamenti per stipendi del personale docente.

Analoghi elementi di rigidità sembrano derivare anche dal comma 4, in quanto l'assegnazione dell'aspirante docente all'istituto scolastico per il previsto anno di applicazione, sebbene operi nei limiti dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, configura comunque un diritto soggettivo da parte di quest'ultimo allo svolgimento del tirocinio formativo. In merito al compenso aggiuntivo per i docenti che assolvono a funzioni di tutoraggio di cui al comma 4, la cui determinazione è rinviata alla contrattazione, appare necessario ottenere idonei elementi di quantificazione, al fine di valutare la congruità della relativa copertura a valere delle risorse aggiuntive per la valorizzazione del personale docente previste dal capitolo 1276 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, risorse delle quali occorrerebbe verificare l'effettiva disponibilità, valutando altresì l'opportunità di prevedere una specifica riduzione del loro utilizzo per la copertura delle finalità già previste dalla legislazione vigente, ove le stesse non siano compatibili con quelle introdotte dalla disciplina in esame.

Segnala poi che l'ultimo periodo del comma 6, stabilendo il «vincolo di permanenza» (per almeno tre anni) del docente presso l'istituto scolastico di applicazione una volta ottenuta la conferma a tempo indeterminato, prefigura un elemento di rigidità nella determinazione dei fabbisogni di cattedre dell'istituto, da valutarsi annualmente in base alla platea degli alunni iscritti.

Riguardo all'articolo 6, premessa la necessità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di assicurare l'effettiva assenza di spesa appare opportuno sia prevedere espressamente nel dettato normativo, così come precisato nella relazione tecnica, che le strutture di coordinamento ivi previste saranno assicurate per le SSIS e i corsi di laurea mediante la trasformazione delle analoghe strutture già esistenti, sia indicare, per gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, quali siano le attuali strutture che possono già svolgere i compiti previsti dalla nuova disciplina. Sul comma 4, occorre poi acquisire conferma circa la disponibilità e la congruità delle risorse ivi richiamate rispetto alle attività indicate.

In merito all'effettuazione di iniziative formative di eccellenza per i docenti di cui all'articolo 7, rileva infine che occorre acquisire ulteriori elementi circa la congruità del limite massimo di spesa di cui al comma 1, nonché in relazione alla modulabilità degli stanziamenti ivi indicati, po-

sto che i commi 1 e 2 prevedono attività di tipo nuovo rispetto alle finalità già previste a legislazione vigente per le suddette risorse.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che nella giornata di domani il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla ha manifestato la disponibilità ad intervenire in seduta per illustrare le modifiche all'Atto del Governo n. 522 recante disciplina delle forme pensionistiche complementari. A tal fine propone di anticipare l'orario di inizio delle sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione.

Al senatore PIZZINATO (*DS-U*), che chiede di poter disporre dello schema di parere che la Commissione lavoro si accinge ad approvare sull'Atto del Governo n. 522, replica il PRESIDENTE rilevando che le decisioni assunte dalla Commissione lavoro, nel rispetto dell'autonomia delle Commissioni per i profili di rispettiva competenza, potranno essere desunte dagli atti parlamentari.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente di anticipare le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri di domani.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) sollecita la risposta del Governo alle interrogazioni nn. 3-02172 e 3-02173 in merito alle entrate destinate alla Regione Sardegna.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di farsi carico con il Governo dell'esigenza testé segnalata, procedendo, nel frattempo, all'acquisizione della documentazione eventualmente già disponibile.

*ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, giovedì 29 settembre, alle ore 15 e 15,15, sono anticipate, rispettivamente, alle ore 14,30 e 14,35.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI 1<sup>a</sup> E 5<sup>a</sup> RIUNITE*

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 5<sup>a</sup> riunite è convocato domani giovedì 29 settembre alle ore 14 sui disegni di legge n. 1405 e connessi (montagna) e n. 1942 e connessi (piccoli comuni). Avverte inoltre che le suddette Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 5<sup>a</sup> riunite sono altresì convocate domani giovedì 29 settembre alle ore 14,15 per esaminare i suddetti i disegni di legge.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3525****1.Tab.2.1**

(già IL GOVERNO) IL RELATORE

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate *apportare le seguenti variazioni:*

2.1.5.3 – Fondo da ripartire per oneri di personale:

CP: + 117.406;

CS: + 117.406.

3.1.2.38 – Regolazione, recuperi effettuati dai concessionari della riscossione e dalle banche:

CP: + 180.000;

CS: + 180.000.

3.1.5.17 – Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: + 27.000.000;

CS: + 27.000.000.

3.2.3.17 – Metanizzazione:

CP: + 4.200.000;

CS: + 4.200.000.

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 48.357.837;

CS: - 48.357.837.

7.1.6.2 – Indennità:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

Al bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato *apportare le seguenti variazioni:*

Entrata:

1.1.3 – Proventi diversi:

CP: + 574.712;

CS: + 574.712.



Spese:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 574.712;

CS: + 574.712.

*Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero delle attività produttive, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 210.000;

CS: + 210.000.

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 210.000;

CS: – 210.000.

5.2.3.2 – Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera:

CP: + 6.600.000;

CS: + 6.600.000.

*Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 67.431;

CS: + 67.431.

*Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

10.1.1.1 – Uffici centrali:

CP: + 868.000;

CS: + 868.000.

*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 275.000;

CS: + 275.000.

*Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

2.2.3.4 – Reti di comunicazione:

CP: – 3.847.740;

CS: – 3.847.740.

4.2.3.4 – Apparati di comunicazione:

CP: + 3.847.740;

CS: + 3.847.740.

*Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

3.2.3.8 – Informatica di servizio:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

---

### **1.Tab.2.100**

(già IL GOVERNO) IL RELATORE

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sotto indicata apportare le seguenti variazioni:*

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le Spese obbligatorie e d'ordine:

CP: – 27.210.000;

CS: – 27.210.000.

*Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sotto indicata apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.6 – Zootecnia:

CP: + 27.210.000;

CS: + 27.210.000.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**294<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Contento.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2768) GIARETTA ed altri.** – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

**(2786) PEDRIZZI e PALOMBO.** – *Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi*

**(3139) MANZIONE ed altri.** – *Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi*

**(3292) GIARETTA e MONTAGNINO.** – *Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

**(3316) RIGONI ed altri.** – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio*  
(Discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Il presidente PEDRIZZI informa che la Presidenza del Senato, accogliendo la richiesta della Commissione, ha disposto il trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Propone quindi alla Commissione di considerare acquisita la fase dei lavori svolta in sede referente, incluse le procedure consultive ivi svolte e i pareri espressi.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda poi che la Commissione aveva esaminato gli emendamenti e apportato modifiche al testo elaborato dal relatore Balboni nella seduta del 19 luglio scorso.

Il relatore BALBONI (AN) esprime soddisfazione per la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge, anche grazie al positivo im-

pegno del rappresentante del Governo. Trattandosi di un intervento normativo di estremo rilievo auspica l'approvazione dello stesso con un consenso unanime da parte dei componenti della Commissione.

Illustra poi un nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta) che riproduce il testo esaminato nel corso dell'esame in sede referente, specificando tuttavia di aver apportato delle limitate modifiche derivanti esclusivamente da esigenze di migliore tecnica legislativa, compreso il titolo del testo unificato.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e rinunciando il rappresentante del Governo ad intervenire, il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento unanime della Commissione a non proporre emendamenti al testo e avverte che si passa alla votazione dell'articolato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, con separate votazioni, la Commissione approva, senza discussione, all'unanimità gli articoli 1, 2 e 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto favorevole. Ritiene che il provvedimento costituisca una doverosa risposta da parte del Parlamento ad una problematica rilevante quale quella del trattamento dei grandi invalidi di guerra e per causa di servizio, divenuta di stringente attualità a seguito della nuova disciplina sul servizio di leva. Rileva peraltro come l'intervento normativo in discorso, pur costituendo un apprezzabile progresso, non sia completamente risolutivo della questione dal punto di vista strutturale, essendo quindi necessario un riordino della disciplina corredata da un'adeguata dotazione finanziaria, onde garantire l'equo trattamento di categorie meritevoli di riconoscenza da parte del Paese.

Interviene poi per dichiarazione di voto favorevole, anche a nome della propria parte politica, il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale esprime solidarietà per le categorie interessate. Rileva peraltro come il provvedimento, reso necessario dalla situazione determinatasi dopo la modifica della normativa sul servizio di leva, pur nella sua limitatezza, costituisca un positivo intervento e si muova in un'ottica ampiamente condivisibile.

Il senatore TURCI (*DS-U*) preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto favorevole sul provvedimento, il quale costituisce un riconoscimento senza dubbio dovuto alla categoria degli invalidi di guerra cui, a titolo personale, esprime particolare solidarietà.

Il senatore SALERNO (*AN*) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole della propria parte politica, ritenendo il provvedimento di grande va-

lore dal punto di vista morale e sociale. Esprime inoltre apprezzamento per l'impegno dimostrato dal rappresentante del Governo nel sostenerne i contenuti.

Il senatore AGOGLIATI (*FI*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, anche a nome della propria parte politica, auspicando un consenso unanime sul provvedimento.

Interviene infine per preannunciare il voto favorevole della propria parte politica il senatore CORRADO (*LP*).

Il presidente PEDRIZZI esprime apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i componenti della Commissione e dal sottosegretario Contento per giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento, anche alla luce dell'imminente inizio della sessione di bilancio e dell'urgenza delle esigenze di cittadini interessati, cui spetta senza dubbio un adeguato riconoscimento dal punto di vista economico e morale per il sacrificio sofferto per il Paese.

Auspica peraltro analogo impegno da parte del Governo affinché l'altro ramo del Parlamento possa in tempi rapidi approvare definitivamente le nuove disposizioni.

Posto ai voti, viene quindi approvato all'unanimità il testo unificato nel suo complesso.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/92/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica (n. 533)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il relatore GIRFATTI (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. Fa presente che l'intervento di revisione delle attuali norme IVA riguardanti il luogo di cessione del gas e dell'energia elettrica (beni fisicamente difficili da rintracciare) ed il luogo delle prestazioni dei servizi di trasmissione e di trasporto degli stessi, si è reso necessario in virtù della crescente liberalizzazione dei citati settori; contestualmente al recepimento della citata direttiva si è integrata l'attuale nozione di «Comunità» o «territorio delle Comunità», inserendovi le zone di Akrotiri e Dhekelia ed escludendo le isole Aland.

Per quanto concerne specificamente il contenuto dello schema – prosegue il relatore – l'articolo 1, comma 1, reca modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto. Più precisamente, l'articolo 1 reca, tra l'altro, modifiche all'arti-

colo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, che riguardano: l'esclusione dal territorio comunitario, per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle isole Aland; l'inserimento nell'ambito del territorio comunitario, sempre ai fini IVA, anche dei territori del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia; la previsione di considerare effettuate nel territorio italiano le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica rese nei confronti di determinati soggetti; l'inserimento dei servizi di concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica; l'inserimento dei servizi di concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica.

Rileva quindi che l'articolo 1 modifica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevedendo che gli obblighi di natura fiscale, quando le prestazioni di servizi di concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica sono resi da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, sono a carico di questi ultimi secondo il meccanismo del *reverse-charge*, mentre le modifiche all'articolo 68 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica annoverano tra importazioni non soggette ad IVA le importazioni di gas ceduto mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica.

Si sofferma poi sull'articolo 1, comma 2, che contiene modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte e tributarie, includendo tra le operazioni non costituenti «acquisto intracomunitario» l'introduzione in Italia di gas e di energia elettrica.

Infine, precisa che l'articolo 2 dello schema, intervenendo sul periodo di applicazione, riconosce la legittimità dei comportamenti adottati dai contribuenti a partire dalla data del 1° gennaio 2005 in conformità alla direttiva e anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Alla luce dei rilievi svolti, ritiene che possa essere formulato dalla Commissione un parere favorevole sullo schema di decreto, dichiarandosi peraltro disponibile a valutare le osservazioni che dovessero emergere nel corso della discussione generale o essere formulate dalle Commissioni chiamate ad esprimere parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1327) MAGNALBÒ ed altri. – Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale**

(Esame e rinvio)

Il relatore GENTILE (FI) illustra il provvedimento, osservando anzitutto che esso interviene nel quadro normativo, delineato a partire dal de-

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (che ha previsto il conferimento di funzioni in materia di catasto ai Comuni), al fine soprattutto di riconsiderare la disciplina che attribuisce a tali enti le funzioni di cui all'articolo 66, comma 1, lettera *a*) del decreto suddetto. Viene quindi conferita una delega al Governo per il riordino della materia, secondo principi che stabiliscono che l'esercizio delle funzioni catastali e l'erogazione del servizio agli utenti continuino ad essere garantiti a livello nazionale dall'Agenzia del territorio, limitando il decentramento ai soli ambiti provinciali.

Ricostruisce quindi il quadro normativo sottostante al disegno di legge, ricordando come il citato articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 abbia previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni relative a conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento. Sono invece rimaste in capo allo Stato le funzioni relative alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni e di coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle Pubbliche amministrazioni. Lo stesso decreto ha anche previsto l'istituzione di un apposito organismo tecnico per lo svolgimento di alcuni compiti in materia e per il coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai Comuni. Tale organismo tecnico è stato successivamente identificato nell'Agenzia del territorio dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale la stessa Agenzia è stata costituita. Successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000 (con un ritardo di quasi un anno rispetto ai termini fissati) si è provveduto all'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai Comuni in materia di catasto. In proposito, l'emanazione di tale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri risultava essenziale affinché il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni divenisse operativo, dal momento che era con tali provvedimenti che si sarebbe dovuta determinare la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Regioni e degli enti locali, delle funzioni conferite, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Lo stesso decreto aveva anche differito al 26 febbraio 2004 il termine per il completamento delle procedure per l'effettivo trasferimento di funzioni, risorse e beni ai Comuni. Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 sono state ridistribuite, a livello provinciale, le risorse individuate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2004 si è provveduto a differire ulteriormente di due anni il termine per il trasferimento effettivo delle funzioni e delle risorse in materia di catasto ai Comuni. Tale termine, a suo tempo individuato nel 26 febbraio 2004 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, risulta pertanto attualmente fissato al 26 febbraio 2006.

Fa quindi notare che il percorso verso il trasferimento ai Comuni delle funzioni in materia di catasto è stato punteggiato da ritardi, proroghe e differimenti dei termini precedentemente fissati.

Passando ai contenuti del disegno di legge, rileva che l'articolo 1, comma 1, apporta due novelle alla legge 15 marzo 1997, n. 59. La lettera *a*), in particolare, aggiunge la materia relativa a «cartografia, catasto e pubblicità immobiliare» all'elenco delle materie che vengono sottratte alla procedura di conferimento di compiti e funzioni alle Regioni ed agli enti locali posta in essere dalla legge n. 59 del 1997. La lettera *b*) sopprime la fissazione del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di attuazione.

Osserva poi che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge novella il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La lettera *a*) in particolare, inserisce tra le funzioni che sono mantenute in capo allo Stato in materia di catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari quelle che ineriscono alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché alla revisione degli estimi e del classamento. La lettera *b*) stabilisce poi che le funzioni attribuite ai Comuni riguardano: la completa e gratuita utilizzazione e consultazione delle banche dati del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché la consultazione gratuita delle banche dati dei registri immobiliari, per scopi fiscali e civilistici (secondo modalità da fissare mediante regolamento); i servizi di visura e certificazione degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, tramite collegamenti telematici alle banche dati degli Uffici provinciali.

La conseguenza del combinato disposto delle modifiche citate sarebbe quella di ritrasferire allo Stato una serie di funzioni in materia di catasto attualmente conferite ai Comuni.

Si sofferma poi sul comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge, che novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha riformato l'organizzazione del Governo in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. Per effetto delle soppressioni ivi previste, dovrebbe venir meno la possibilità di stipulare convenzioni tra Regioni, enti locali ed agenzie fiscali per la gestione, da parte di queste ultime, di funzioni spettanti alle autonomie locali e, inoltre, scomparire, tra i compiti attribuiti all'Agenzia del territorio, quello inerente la gestione dei servizi di tenuta e aggiornamento del catasto in base a convenzioni stipulate con i Comuni (o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali).

Ricorda quindi che il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge dispone la soppressione – entro tre mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge – delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001.

Il relatore passa quindi ad analizzare l'articolo 2 con cui viene concessa una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino del sistema catastale. Tale riordino dovrebbe essere imperniato sull'affidamento all'Agenzia del territorio dell'esercizio delle funzioni in



materia di catasto e sulla conseguente limitazione del decentramento al solo ambito provinciale, che cancellerebbero di fatto la riorganizzazione del sistema catastale a livello comunale disegnata a partire dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Si apre il dibattito.

Interviene in discussione generale il senatore EUFEMI (*UDC*) il quale esprime anzitutto apprezzamento per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge in esame, sottolineando positivamente il fatto che esso sia di iniziativa parlamentare.

Con riferimento alla relazione illustrativa svolta dal relatore Gentile, giudica di estremo interesse la ricostruzione del panorama normativo nel quale il disegno di legge va ad inquadrarsi. A fronte della proroga dei termini per l'attuazione del decentramento delle funzioni inerenti l'organizzazione catastale da parte del Governo, onde approfondire le tematiche attinenti la migliore organizzazione di tale sistema, ritiene che l'esame del disegno di legge possa fornire rilevanti elementi di riflessione.

Dopo aver ricordato di aver presentato interrogazioni inerenti l'attribuzione delle funzioni catastali, ritiene che un profilo di particolare delicatezza sia costituito dalla condivisibilità o meno della scelta di attribuire ai Comuni il compito di revisione degli estimi catastali, avendo presente che la principale fonte di finanziamento delle casse comunali è costituita dal gettito dell'Ici, la cui base imponibile è correlata proprio agli estimi. Rileva inoltre che un ulteriore elemento degno di considerazione è costituito dal recente sviluppo dal punto di vista tecnologico dell'apparato burocratico e amministrativo dello Stato in relazione all'accessibilità dei dati catastali.

In tale contesto, il disegno di legge in esame risulta condivisibile laddove si ispira ad un'impostazione opposta rispetto al decreto legislativo n. 112 del 1998 e mantiene in capo allo Stato la maggior parte delle funzioni catastali più rilevanti, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione di compiti che potrebbe compromettere i positivi risultati sinora acquisiti e la garanzia di un trattamento perequato dei dati catastali, i quali sono alla base anche di un equo trattamento tributario. D'altro canto, prosegue l'oratore, occorrerebbe evitare l'attribuzione ai Comuni del compito di incidere sulla determinazione della base imponibile dell'Ici, mentre risulta apprezzabile l'intento del disegno di legge di attribuire a tali enti locali funzioni operative in materia di catasto, con specifico riferimento alla gestione delle banche dati degli immobili ai fini fiscali e civilistici.

Ritiene infine positivo l'intento del disegno di legge di delegare il Governo a procedere ad un riordino complessivo della materia, con l'indicazione di precisi principi e criteri direttivi.

Dopo aver ribadito il proprio giudizio globalmente favorevole sui contenuti del provvedimento, fa peraltro sin d'ora presente la necessità di apportare talune limitate modifiche, soprattutto per quanto concerne

l'opportunità di distinguere l'accesso ai dati catastali dal punto di vista civilistico, ovvero ai fini fiscali.

Dopo le richieste di chiarimenti su tale ultimo punto dei senatori TURCI (*DS-U*) e PASQUINI (*DS-U*), ai quali fornisce risposte il sottosegretario CONTENTO, il senatore EUFEMI (*UDC*) conclude il proprio intervento dichiarando che il modello dell'articolazione della Pubblica Amministrazione mediante agenzie dovrebbe essere rimeditato, poiché esse non garantiscono adeguati controlli da parte dello Stato, citando inoltre la positiva esperienza della riconduzione nell'ambito pubblico della Sogei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2768-2786-3139-3292 E 3316**

*Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

**Art. 1.**

*(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)*

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E, possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare».

2. A decorrere dal 1° aprile 2005, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. I soggetti che alla data del 1° aprile 2005 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dal presente comma con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

## **Art. 2.**

### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l'anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede: quanto a 16.196.000 euro per l'anno 2005, a 21.595.000 euro per l'anno 2006 e a 7.736.000 euro a decorrere dall'anno 2007, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e, quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a euro 5.059.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro per l'economia e le finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **Art. 3.**

### *(Abrogazione di norme)*

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogato.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**427<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale prescritto dal Regolamento per l'esame in sede consultiva su atti del Governo degli atti nn. 535 e 530, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (n. 535)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda che si era conclusa la discussione generale.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, per ogni seduta di Commissione si procede alla redazione ed alla pubblicazione di un riassunto dei lavori e non alla pubblicazione integrale degli interventi, quand'anche essi fossero espressi in testi scritti.

Conviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale chiede tuttavia che sia fatta salva la possibilità per i senatori, qualora non si riconoscano nel testo dell'intervento come riportato sul resoconto, di intervenire successivamente a rettifica del proprio pensiero.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) coglie l'occasione per invitare il Presidente a non impegnare la Commissione ad oltranza, in orari disagiati.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) rinnova la critica sulle modalità di accertamento del numero legale richiesto dal Regolamento per la regolarità della seduta.

Agli intervenuti nel dibattito replica indi il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) presenta una proposta di parere contrario e chiede di poterla illustrare, riservandosi di intervenire successivamente per dichiarazione di voto sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) fa osservare che nell'attuale fase procedurale sono consentite solo dichiarazioni di voto sullo schema di parere del relatore, nell'ambito delle quali è eventualmente possibile illustrare proposte di segno diverso.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta tale interpretazione, ritenendo preferibile mantenere distinti gli interventi.

Si associa il senatore BETTA (*Aut*).

Anche la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) dichiara che avrebbe preferito intervenire in due momenti distinti. Adeguandosi all'interpretazione del Presidente, dichiara indi il proprio voto contrario sullo schema di parere favorevole con osservazioni ed illustra nel contempo la proposta di parere contrario presentata insieme al senatore Monticone, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Ella stigmatizza in particolare la circostanza che l'atto in titolo non dà corretta attuazione al dettato costituzionale e in particolare alle norme recate agli articoli 9 e 34, in materia di generalizzazione del diritto all'istruzione, nonché all'articolo 3, con riferimento alla necessaria rimozione delle disuguaglianze anche nelle condizioni di partenza.

Né va dimenticato, ella prosegue, che lo schema di decreto legislativo non tiene adeguatamente conto dell'importante ruolo degli enti territoriali nella fase applicativa del riordino del secondo ciclo. In proposito, si tratta in gran parte di materie di competenza concorrente, per le quali la stessa Corte costituzionale ha richiamato la necessità di una leale collaborazione fra Stato e regioni.

Deplora altresì l'accelerazione, a suo avviso impropria, dell'esame del provvedimento in titolo da parte della Commissione, che mortifica il ruolo del Parlamento e non consente opportuni approfondimenti.

Dopo aver criticato l'inadeguatezza della copertura finanziaria recata dallo schema di decreto, ella si richiama all'orientamento contrario degli enti territoriali nei confronti del provvedimento. In proposito, ella paventa il rischio di future impugnative dinnanzi alla Corte costituzionale e sollecita pertanto un'urgente ripresa del dialogo in sede di Conferenza unificata.

Al riguardo, esprime contrarietà nei confronti della considerazione recata nel parere illustrato dal Presidente relatore, secondo cui la sperimentazione della riforma del secondo ciclo potrebbe essere avviata sin dal prossimo anno scolastico. Si tratta infatti, ella prosegue, di una forzatura nei confronti dell'impegno che il ministro Moratti ha assunto in sede di Conferenza unificata e senza il quale quest'ultima non avrebbe espresso il proprio parere (peraltro – come noto – contrario). Nel ritenere inopportuno che il Parlamento metta in discussione i termini di tale accordo, ella sollecita il Governo ad esprimere la propria posizione in merito.

Non va infatti dimenticato che qualora il Ministro non dovesse ottemperare agli impegni assunti, venendo così meno al rispetto del principio di leale collaborazione, si determinerebbero a suo avviso serie difficoltà nella fase attuativa del provvedimento.

La senatrice conclude ribadendo il convinto orientamento contrario nei confronti di un provvedimento che accentua le differenze sociali, priva l'Italia della cultura tecnica, perde l'occasione per muovere un passo avanti rispetto al dibattito dell'ultimo decennio e non affronta in modo soddisfacente le odierne sfide culturali.

Il senatore MODICA (*DS-U*) svolge anzitutto una considerazione di carattere procedurale, osservando che sarebbe preferibile che sugli schemi di parere del relatore si aprisse un dibattito nell'ambito del quale ciascuno potesse presentare ed illustrare proposte alternative, mantenendo distinta la fase finale di votazione.

Entrando indi nel merito dello schema di parere del Presidente relatore nell'atto n. 535, dichiara il proprio voto contrario illustrando nel contempo una proposta di segno opposto, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Ritiene infatti che il provvedimento in titolo si caratterizza per due carenze che giudica pregiudizievoli per lo stesso avvio dell'esame, connesse alla copertura finanziaria dello schema ed al rispetto dei criteri e principi direttivi stabiliti nella legge delega (la n. 53 del 2003).

Quanto alla prima criticità, pur rendendosi conto che gli aspetti relativi agli oneri del provvedimento sono oggetto di specifico esame da parte della Commissione bilancio, il senatore stigmatizza che la relazione tecnica trasmessa non tenga conto degli effetti finanziari che derivano dalla riformulazione dell'articolo 27, conseguente agli impegni assunti in sede di Conferenza unificata. Ricorda infatti che si prevede ora la confluenza di taluni percorsi di istruzione secondaria superiore nei percorsi liceali, per i quali si rende necessaria un'integrazione della relazione tecnica.

Il senatore lamenta altresì che il provvedimento non rispetta i criteri e i principi direttivi della legge delega, con particolare riferimento alla circostanza che non viene data attuazione alla norma che imponeva l'unitarietà degli obiettivi formativi dei percorsi del secondo ciclo d'istruzione. Lo schema di decreto legislativo definisce infatti gli obiettivi formativi del percorso liceale (riprendendo peraltro la formulazione che la legge delega riferiva più in generale al secondo ciclo), finendo per operare una differenziazione rispetto agli obiettivi formativi del sistema di istruzione e formazione professionale.

Ritiene pertanto che sia compito del Parlamento sollecitare il Governo, da un lato, ad integrare la relazione tecnica e, dall'altro, ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati nella legge delega.

Al contempo, il senatore esprime rammarico per la circostanza che, nello schema di parere del Presidente relatore, non si sia fatta menzione ai rilievi critici, persino quelli di tipo lessicale, avanzati dalle forze di opposizione nel corso del dibattito.

Pur riconoscendo che alcune delle osservazioni proposte siano senz'altro condivisibili, ritiene tuttavia che lo schema di parere favorevole affronti solo marginalmente le criticità recate nel provvedimento, senza evidentemente stigmatizzare che esso non tiene conto della situazione reale della scuola italiana.

Per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di parere favorevole con osservazioni ha la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale esprime apprezzamento in particolare sulle osservazioni nn. 4 e 9, dirette a rafforzare la caratterizzazione tecnica e vocazionale del liceo tecnologico e ad assicurare il necessario coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e degli enti scolastici nell'ottica di un più stretto collegamento con il mondo del lavoro.

Ritiene altresì importante l'osservazione n. 15, volta a rafforzare la conoscenza dell'inglese, eventualmente anche a scapito della seconda lingua straniera.

Ciò premesso, egli sollecita il Presidente relatore ad inserire nello schema di parere favorevole un'osservazione che favorisca l'avvio delle sperimentazioni della riforma a partire dal prossimo anno scolastico. Al riguardo, non comprende infatti le ragioni di coloro che non vorrebbero consentire l'esercizio dell'autonomia scolastica.

Sulla questione, coglie l'occasione per ricordare che il parere della Conferenza unificata non è certo vincolante e che pertanto risulta errato



affermare che l'accordo raggiunto in quella sede rappresenti una condizione indispensabile per il prosieguo dell'*iter* approvativo del provvedimento.

In proposito, il senatore ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri può procedere anche in assenza dei prescritti pareri laddove il termine previsto per la loro espressione sia concluso.

Sarebbe del resto singolare, egli prosegue, attribuire un vero e proprio potere di veto alla Conferenza unificata, tanto più in materie di competenza esclusiva dello Stato.

Né va peraltro dimenticato, tiene a precisare il senatore, che in sede di Conferenza unificata è mancata l'unanimità dei consensi, atteso che quattro regioni hanno chiesto l'avvio della sperimentazione.

Il senatore BETTA (*Aut*) lamenta che la Commissione si appresti a votare lo schema di parere illustrato dal Presidente relatore senza attendere il parere della Commissione bilancio, tanto più in considerazione della delicatezza degli aspetti finanziari.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere un autonomo esame di merito sui profili finanziari del provvedimento, che si concluderà con l'adozione di un distinto parere al Governo, come del resto previsto dalla legge delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **428<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3501) Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei depu-

tati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 luglio scorso.

Il presidente ASCIUTTI comunica che sono giunti i pareri, entrambi non ostativi, della Commissione bilancio nonché della Commissione affari costituzionali e che pertanto si può procedere alle votazioni.

Per dichiarazione di voto favorevole ha la parola il relatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), il quale esprime un sentito ringraziamento nei confronti della Commissione che si appresta a concludere l'esame di un provvedimento carico di valore culturale ed etico-politico, nonché di indicazioni per la crescita e la formazione delle giovani generazioni.

Si tratta di una iniziativa, egli prosegue, particolarmente importante che del resto segue la recente approvazione del disegno di legge n. 3499, recante disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.

Soprattutto nell'attuale momento in cui si registra l'emergere di tendenze antisemite, egli conclude invitando la Commissione ad approvare all'unanimità l'atto in titolo.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) preannuncia il voto favorevole, augurandosi a sua volta che si giunga ad un'approvazione unanime, che avrebbe un importante significato simbolico. Ciò, tanto più in considerazione dei recenti episodi antisemiti e alla luce delle difficoltà con cui sta procedendo il ritiro israeliano dai territori occupati, caratterizzato da attentati e rappresaglie.

Rileva infine che il provvedimento rappresenta una soluzione, tutt'altro che retorica ma di grande efficacia anche comunicativa, che contribuirà a preservare la memoria delle giovani generazioni.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, ha indi la parola il senatore VALDITARA (*AN*), il quale sottolinea che in un momento particolarmente delicato come l'attuale l'atto in titolo non può che essere salutato con estremo favore. Non vanno infatti dimenticati i recenti episodi di discriminazione nei confronti dei rappresentanti dello Stato israeliano nonché, più in generale, di antisemitismo. In particolare, coglie l'occasione per stigmatizzare la pubblicazione all'interno degli annali di una facoltà dell'università di Cagliari di un articolo a contenuto razzista nei confronti degli appartenenti alla religione ebraica.

Conclusivamente, egli auspica un voto unanime sul provvedimento, che rappresenta una risposta seria ed equilibrata rispetto ai richiamati tentativi di fomentare odio e discriminazione.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) premette che, nonostante il suo Gruppo intenda continuare a tenere comportamenti conseguenti alla gravità della situazione istituzionale che si è recentemente andata delineando, esso non farà tuttavia mancare il proprio voto favorevole sull'atto in titolo in considerazione dell'importanza della tematica sottesa.

Richiamandosi alle considerazioni già emerse, giudica infatti importante l'iniziativa che riveste indiscutibile valenza etica al fine di rafforzare la memoria nei confronti del dramma vissuto dal popolo ebraico.

A nome del Gruppo di Forza Italia, il senatore FAVARO (*FI*) preannuncia un convinto voto favorevole nei confronti di un disegno di legge che mantiene viva la memoria della principale tragedia del XX secolo.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo particolare soddisfazione per il clima trasversale che ancora una volta si registra in Commissione dinanzi a iniziative di grande valore morale e storico.

Coglie conclusivamente l'occasione per auspicare che anche gli altri gravi episodi di genocidio, come quello che ha colpito il popolo armeno, ricevano la dovuta considerazione e siano pertanto portati all'attenzione delle generazioni future.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo per le autonomie, interviene il senatore BETTA (*Aut*) il quale sottolinea che le istituzioni hanno un vero e proprio obbligo morale di preservare la memoria della tragedia che colpì il popolo ebraico. L'approvazione dell'atto in titolo, egli conclude, si pone del resto in linea con il tradizionale impegno del Parlamento nei confronti di tale tematica.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo ed esprime viva gratitudine nei confronti del relatore che ha sostenuto il valore del provvedimento con specifico riferimento alla storia d'Italia, alla città di Ferrara nonché alla figura civile e morale di Giorgio Bassani.

Si tratta del resto, egli osserva, di un provvedimento importante, tanto più in considerazione di talune criticabili iniziative, come ad esempio quella, che definisce odiosa, di un consulente del partito laburista inglese che si è spinto fino al punto di proporre addirittura l'oblio della Shoah. Dinanzi a tali episodi, giudica significativa l'approvazione di un provvedimento che, nel riconoscere l'unicità della tragedia ebraica, interpreta a pieno la sensibilità italiana.

Coglie peraltro l'occasione per esprimere apprezzamento nei confronti del Governo italiano che ha respinto la proposta di riabilitare Hamas in seno alle Nazioni Unite, atteso che si tratta di un'organizzazione che promuove violente politiche antisemite.

Il presidente ASCIUTTI esprime a sua volta un sentito ringraziamento nei confronti della Commissione e vivo compiacimento per la conclusione dell'esame dell'atto in titolo, che testimonia una particolare sensibilità verso una tragedia che coinvolse l'Italia e l'Europa intera e risponde pienamente all'esigenza di mantenerne vivo il ricordo.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire per dichiarazione di voto, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone separatamente ai voti l'articolo 1, l'articolo 2, nonché il provvedimento nel suo complesso, che risultano approvati all'unanimità nel medesimo testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (n. 535)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) – si erano avviate le dichiarazioni di voto sul suo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta).

Ha indi la parola il senatore GABURRO (*UDC*) il quale preannuncia il convinto voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo apprezzamento nei confronti del riordino del secondo ciclo di istruzione, che l'Italia attende da oltre cinquant'anni.

Pur riconoscendo taluni punti di debolezza dello schema di decreto legislativo, del resto risultato di attività di mediazione, dà atto al Ministro di aver ben compreso l'importanza dell'intervento di riordino.

Il senatore chiede tuttavia conclusivamente di inserire nello schema di parere illustrato dal Presidente relatore uno specifico riferimento all'opportunità di avviare una sperimentazione nazionale dei nuovi percorsi formativi a partire dal 2006 nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole.

Il senatore FLAMMIA (*DS-U*) dichiara un voto decisamente contrario sullo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore, illustrando nel contempo una proposta di segno opposto, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Ritiene infatti lo schema di decreto legislativo in titolo suscettibile di aumentare il contenzioso fra le varie istituzioni, oltre che del tutto inadatto a corrispondere alle esigenze di una scuola moderna, fra cui cita – a titolo di esempio – la qualificazione dei contenuti, l'aggiornamento dei programmi rispetto ai progressi sociali ed economici, l'ampiamiento della

fascia degli utenti secondo criteri paritari, il coinvolgimento di tutti gli operatori nel procedimento di riforma.

Lo schema di decreto agisce invece più sull'articolazione organizzativa che sui contenuti, mancando l'obiettivo di rendere effettiva una formazione più omogenea e capillare di tutti gli utenti, di qualunque condizione sociale ed economica. In particolare, sottolinea che il provvedimento non riesce a garantire una parità effettiva fra i diversi percorsi formativi.

Analogamente, egli critica il comportamento della maggioranza, che definisce dirigista e prevaricatore, deplorando la scelta di imporre l'approvazione del provvedimento a tappe forzate nonostante l'opposizione delle regioni, degli enti locali, dei sindacati e degli stessi operatori della scuola.

Infine, lamenta che non siano stati risolti i problemi finanziari, né superate le incertezze e ambiguità della fase transitoria.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) chiede al Governo di chiarire i propri intendimenti in ordine ai tempi di attuazione della riforma e delle relative sperimentazioni. Ritiene infatti inconcepibile che il Ministro possa anche solo ipotizzare di disattendere un chiaro impegno assunto in sede di Conferenza unificata quale condizione per l'espressione del parere sull'atto in titolo.

Né la circostanza che la maggior parte delle regioni sia retta da maggioranze diverse da quella del Governo centrale può certamente rappresentare un motivo per porre in essere comportamenti meno che corretti sul piano istituzionale.

Invita quindi il Governo e la sua maggioranza ad esprimersi chiaramente sul rapporto in cui si pone il parere che la Commissione si accinge ad esprimere rispetto all'impegno assunto dal Ministro in sede di Conferenza unificata, tanto più alla luce delle rilevanti competenze regionali in materia.

Nel ritenere di avere con ciò illustrato uno schema di parere contrario, presentato insieme al senatore Cortiana e pubblicato in allegato al presente resoconto, esprime infine un orientamento nettamente contrario all'impostazione complessiva dello schema di parere del Presidente relatore. Comunica tuttavia di aver predisposto alcune richieste di modifica, che si riserva di illustrare, e chiede comunque la votazione per parti separate dello schema di parere.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) ribadisce che il successo di qualunque riforma dipende dalla collaborazione degli interessati, a partire in questo caso dagli enti territoriali. Esprime indi un orientamento favorevole sullo schema di parere del Presidente relatore, avanzando tuttavia alcune proposte di modifica.

Anzitutto, invita il Presidente relatore a modificare l'osservazione n. 2) facendo esplicito riferimento al parere delle province ai sensi della legge n. 23 del 1996.

Quanto all'osservazione n. 4), suggerisce di sostituire le parole «preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferi-

mento» con le altre «conoscenze e competenze scientifiche e professionali coerenti con l'indirizzo di riferimento».

Dopo l'osservazione n. 5), auspica poi che sia inserito un accenno ai corsi *post-diploma* che in alcune regioni hanno costituito un efficace strumento di collegamento fra scuola secondaria superiore e mondo del lavoro.

Infine, ritiene utile chiarire, all'articolo 21, comma 2, che gli *standard* minimi sono definiti in sede di Conferenza unificata anche ai fini della certificazione delle competenze.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) si sofferma sulle premesse dello schema di parere del Presidente relatore ed in particolare sugli ultimi due paragrafi, che fanno riferimento all'impegno assunto dal Ministro con le regioni in ordine ai tempi di avvio della riforma.

Al riguardo, egli osserva che il parere appare ondivago, atteso che, da un lato, registra favorevolmente la disponibilità del Governo ad accogliere le richieste di modifica della Conferenza unificata e, dall'altro, apre un varco alla possibilità per il Ministero di avviare le sperimentazioni.

Egli dichiara indi di apprezzare l'onestà politica del senatore Valditarà in ordine agli effetti del parere della Conferenza unificata sul successivo *iter* parlamentare del provvedimento. In proposito, richiama la differenza fra legalità e legittimità e cita alcuni casi di contenzioso presso la Corte costituzionale connessi proprio alle conseguenze del parere della Conferenza unificata. In particolare, invita a non trasferire il confronto dal piano istituzionale a quello politico, di cui la Corte non potrebbe tenere conto.

Nel caso specifico egli rammenta che l'accordo fra le regioni e il Ministro era volto proprio ad evitare l'insorgere di un ampio contenzioso, nonostante la vivace avversione di tutte le regioni al provvedimento.

Nel dichiarare un convinto voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore, invita conclusivamente la maggioranza a non compiere l'errore di trascurare le evidenti competenze regionali che, fra l'altro, risulteranno ulteriormente ampliate a seguito dell'approvazione della *devolution*.

Il senatore FAVARO (*FI*) si dichiara complessivamente favorevole allo schema di parere del Presidente relatore.

Con riferimento ai tempi di avvio della riforma, prende tuttavia atto con rammarico dell'impegno assunto dal Ministro in sede di Conferenza unificata. Ritiene infatti che sia contrario alle regole democratiche impedire alle regioni che lo desiderino di avviare la sperimentazione ed in tal senso auspica che il Parlamento, quale massimo organo democratico del Paese, esprima al Ministro una indicazione in tal senso.

Se alcune regioni non condividono i contenuti della riforma e ne chiedono quindi il rinvio, è del resto altrettanto legittimo che altre regioni – e la maggioranza di Governo con loro – credano invece nella bontà della riforma e ne sollecitino l'avvio.

Onde non consentire la prevaricazione di alcune regioni a danno di altre, condiziona pertanto il voto favorevole di Forza Italia sullo schema di parere del Presidente relatore all'introduzione di una specifica osservazione che consenta l'avvio delle sperimentazioni a partire dal 2006.

Il senatore BETTA (*Aut*) registra anzitutto l'estrema complessità del provvedimento in titolo, che porta a compimento una riforma molto contestata ed attuata dalla maggioranza anche mediante modalità di esame parlamentare innovative.

Egli rileva altresì che il completamento della riforma avviene non a caso prima di altre scadenze, fra cui ad esempio l'approvazione della *devolution*.

Inoltre, deplora che essa sia condotta a termine a prescindere dall'intesa con le regioni, ipotizzando addirittura la possibilità di disattendere l'impegno assunto dal ministro Moratti in sede di Conferenza unificata.

Ritiene invece che a quell'accordo vada dato un seguito puntuale, onde non suscitare un grave contenzioso che rappresenterebbe una pesante eredità per la prossima legislatura, indipendentemente dal risultato delle elezioni.

Egli sottolinea indi l'esigenza di adeguati stanziamenti a sostegno della riforma, su cui tuttavia la Commissione non può esprimersi rientrando tale argomento nella competenza della Commissione bilancio, chiamata ad esprimere un distinto parere sul provvedimento. In proposito, egli richiama tuttavia l'esperienza della sua regione, dove alcuni aspetti della riforma sono stati già sperimentati ed hanno dimostrato l'assoluta esigenza di significative risorse.

In assenza di risposte convincenti sui punti summenzionati, annuncia conclusivamente il proprio voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) formula indi al Presidente relatore alcune richieste di modifica allo schema di parere illustrato. In particolare, chiede che all'osservazione n. 1) sia mantenuto il riferimento agli indirizzi dei percorsi liceali.

Con riferimento all'osservazione n. 3), sottolinea l'esigenza che sia previsto un apposito soggetto incaricato di verificare il valore nazionale dei titoli e delle qualifiche rilasciati dalle regioni e dalle province autonome.

Sull'osservazione n. 4), conviene con il suggerimento del senatore Brignone in ordine all'opportunità di sostituire la parola «preparazione» con le altre «conoscenze e competenze». Propone tuttavia di sopprimere la parola «scientifica», atteso che l'obiettivo di assicurare conoscenze e competenze scientifiche non potrebbe non essere comune anche agli altri licei.

Analogamente, ritiene inopportuna la specificità assicurata al liceo economico dall'osservazione n. 7) relativamente all'obiettivo di destinare particolare attenzione alle esigenze del mondo del lavoro.

Quanto infine all'osservazione n. 15), ritiene che il suggerimento di utilizzare il monte ore destinato alla seconda lingua comunitaria per approfondire lo studio della prima lingua si ponga in contrasto con i curricula, che sono tuttavia allegati ad un atto avente forza di legge e ne hanno quindi la medesima efficacia. Qualora si convenisse sulla scelta di rafforzare l'apprendimento dell'inglese, ritiene dunque che ciò potrebbe essere più opportunamente conseguito facendo ricorso al monte orario delle discipline facoltative.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) segnala che è rimasto insoluto il nodo relativo alla certificazione dei crediti formativi nel caso di passaggio da un percorso all'altro. A tal fine non ritiene infatti sufficiente la definizione di *standard* minimi.

Il senatore MODICA (*DS-U*) avanza a sua volta alcune puntuali richieste di modifica dello schema di parere del Presidente relatore.

Anzitutto, sottolinea la difficoltà di comprendere le modifiche che il Governo intende apportare all'articolo 27. Infatti, da un lato il Governo si è impegnato a sostituire l'articolo 27 originario con un nuovo testo, recato nell'allegato sub.A al parere della Conferenza unificata, secondo cui sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, il MIUR non promuoverà sperimentazioni del nuovo ordinamento; dall'altro, il parere stesso della Conferenza dà conto dell'impegno assunto dal Ministro a modificare le parole «il MIUR non promuoverà» con le seguenti «non si promuoveranno». Ritenendo che tale contraddizione infici l'ultimo capoverso delle premesse dello schema di parere del Presidente relatore, chiede che sia fatta chiarezza.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) risponde che l'osservazione del senatore Modica non rileva a suo avviso ai fini della coerenza dello schema di parere in esame. Resta infatti nella piena discrezionalità del Governo apportare allo schema di decreto le modifiche che ritiene più opportune, sulla scorta di tutti i pareri espressi.

Il senatore MODICA (*DS-U*) prende atto delle affermazioni del Presidente relatore e passa ad illustrare alcune proposte di modifica allo schema di parere.

In particolare, conviene sull'opportunità di riformulare il comma 14 dell'articolo 1, come suggerito nell'osservazione n. 2). Ritiene tuttavia preferibile richiamare, nell'ordine, il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali, cui suggerisce di aggiungere quelle sindacali.

Quanto all'osservazione n. 5), ne ritiene indispensabile una riformulazione al fine di chiarirne il senso. Ad esempio, suggerisce di sostituire le parole: «sarebbe opportuno un richiamo all'inserimento nel mondo del lavoro» con le seguenti: «sarebbe opportuno, all'articolo 2, comma 4, il ri-



chiamo a un ulteriore impegno delle istituzioni scolastiche in relazione alle tematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro».

Passando all'osservazione n. 6), giudica oscuro il riferimento all'eventuale «settore». Suggerisce altresì di prevedere che il diploma liceale contenga il riferimento alle attività facoltative ed opzionali.

Quanto all'osservazione n. 8), dichiara di poter anche condividere l'incremento del numero di ore destinato alle attività e agli insegnamenti obbligatori del primo biennio. Ritiene tuttavia indispensabile una verifica della compatibilità economica di tale proposta.

Dopo aver manifestato perplessità in ordine alla formulazione dell'osservazione n. 9), suggerisce indi di rendere meno cogente la proposta sottesa all'osservazione n. 10).

Con riferimento all'osservazione n. 12), dichiara inoltre di convenire che il conseguimento della qualifica professionale triennale debba rappresentare un titolo valido per l'accesso al quarto anno del sistema di istruzione e formazione. Occorre tuttavia precisare che lo studente si deve inserire in un percorso coerente con la qualifica posseduta.

Auspica infine l'introduzione di una specifica osservazione volta a correggere il refuso presente all'articolo 5, comma 1, laddove è contenuto un richiamo ai «lavori» anziché ai «valori».

Il senatore VALDITARA (*AN*) si esprime in favore della proposta del senatore Modica in ordine all'osservazione n. 10).

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), preso atto delle richieste di modifica avanzate, presenta una nuova formulazione dello schema di parere precedentemente illustrato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede che il Governo si esprima sulla nuova versione dello schema di parere del presidente relatore ed in particolare sull'osservazione n. 17).

Il sottosegretario Valentina APREA dichiara di condividere molti dei suggerimenti ivi contenuti, riservandosi tuttavia di esprimere un parere più completo successivamente alla votazione.

Accogliendo una richiesta precedentemente avanzata dalla senatrice Acciarini, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti per parti separate lo schema di parere favorevole con osservazioni, come modificato.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie a maggioranza il dispositivo, nonché le osservazioni da n. 1) a n. 16). Previa dichiarazione di astensione del Presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), accoglie altresì l'osservazione n. 17). La Commissione accoglie infine lo schema di parere nel

suo complesso, con conseguente preclusione degli altri schemi al parere presentati.

**Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 27 settembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale giudica molto positivamente l'atto in titolo anzitutto in quanto elimina in prospettiva il problema del precariato. Quando la riforma andrà a regime, gli abilitati saranno infatti rapportati ai posti da coprire in ambito regionale, ponendo così l'Italia in linea con gli altri Paesi occidentali.

Esso migliora altresì la selezione del personale docente, consentendo – attraverso lo strumento del numero programmato – il reclutamento degli allievi migliori di ciascun corso universitario. In proposito, egli rivendica peraltro ad Alleanza Nazionale di aver dato un contributo importante alla definizione di tale strumento. Sottolinea tuttavia l'esigenza di tenere conto, sotto questo profilo, anche delle esigenze delle scuole paritarie.

Giudica inoltre positivamente che nelle commissioni giudicatrici degli esami abilitanti finali sia prevista la presenza anche di docenti di scuola, che valorizza l'esperienza di chi vive la scuola concretamente.

Quanto alla previsione del tirocinio, ritiene che si tratti di un istituto importante, volto a verificare la predisposizione concreta all'insegnamento. Ritiene tuttavia che esso avrebbe potuto avere una funzione maggiormente selettiva.

Egli saluta inoltre con favore la dimensione regionale del reclutamento, ricordando il proprio personale impegno in tal senso. Peraltro, osserva che tale prospettiva potrebbe essere ulteriormente completata con l'introduzione di veri e propri albi regionali.

Analogamente, esprime soddisfazione per la mancata introduzione della chiamata libera e diretta delle scuole. Tale meccanismo, benché auspicabile in una dimensione fondata sulla valutazione dei risultati, in un tessuto sociale equilibrato e maturo, attualmente rischierebbe infatti di creare favoritismi e irresponsabilità. Allo stato, esso non può quindi che restare un auspicio per il futuro, da perseguirsi dopo il raggiungimento di risultati propedeutici.

Restano invece da chiarire i requisiti per i trasferimenti da regione a regione o da scuola a scuola.

Quanto all'avvio della riforma, egli ritiene che essa non possa andare a regime prima che sia stato sistemato tutto il personale precario che peraltro, con un ultimo sforzo finanziario, potrebbe essere definitivamente assorbito nei prossimi quattro anni e cioè esattamente nel lasso di tempo

necessario per consentire il completamento del nuovo percorso formativo dei docenti. Al riguardo, egli mette peraltro in guardia dall'operare qualunque distinzione fra le diverse categorie di precariato, fissando diverse percentuali ai fini dell'immissione in ruolo.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) lamenta che anche lo schema di decreto in titolo, come del resto la riforma della scuola secondaria superiore, arrivi all'esame del Parlamento a ridosso della scadenza del termine per l'esercizio della delega, mentre esso avrebbe richiesto un esame ben più disteso.

Entrando nel merito, ella ritiene che la legge n. 53 del 2003 configuri una scuola modesta e con scarse ambizioni; ne discende che anche lo schema di decreto in titolo configura un profilo della docenza inadatto alla sfida contemporanea.

Il provvedimento non affronta inoltre il problema del rapporto con le regioni, lasciando irrisolta la formazione degli insegnanti per la parte di competenza regionale.

Né va dimenticato che il provvedimento attribuisce alla sola università il ruolo di formare i docenti, relegando la scuola a mera sede di tirocinio.

Non a caso, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha espresso al riguardo riserve assai ragionevoli.

Ella lamenta poi che la programmazione dell'offerta formativa sottesa al provvedimento in titolo non sia rapportata ad un adeguato investimento sull'educazione permanente e sulla scolarizzazione degli immigrati.

È altresì inaccettabile che la formazione dei docenti avvenga attraverso corsi universitari il cui onere finanziario ricade totalmente sugli allievi. Ciò selezionerà infatti la futura classe docente sul mero censo, benché tradizionalmente essa abbia avuto una diffusa origine popolare.

Soffermandosi sul parere contrario espresso dalla Conferenza unificata, ella critica indi l'arroganza della maggioranza nei confronti delle competenze regionali, confermate fra l'altro dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004, con particolare riferimento all'offerta formativa, all'organizzazione scolastica e all'assegnazione dei docenti sul territorio.

Altrettanto cruciale è inoltre, prosegue la senatrice, il destino degli abilitati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e i corsi di scienze della formazione primaria, che ella invita a non marginalizzare onde non perderne la motivazione all'insegnamento.

Dopo aver deplorato la mancata valorizzazione dei supervisor di tirocinio, ella lamenta altresì l'assenza di una prospettiva europea del profilo della docenza e una evidente sottovalutazione dei bisogni formativi emergenti nella società italiana.

Quanto alla scelta di attribuire solo il 25 per cento dei crediti all'area pedagogico-didattica, ella prende atto delle critiche già avanzate con riferimento ai docenti della scuola primaria. Osserva tuttavia che tale scelta potrebbe non rivelarsi opportuna anche con riferimento ai docenti della

scuola secondaria, atteso che l'adolescenza richiede competenze pedagogiche forse financo di maggiore spessore.

L'insufficienza del nuovo profilo della docenza è del resto tanto più grave, prosegue la senatrice, a fronte del prossimo pensionamento di una percentuale cospicua di docenti, che determinerà la perdita di molte professionalità e competenze.

Si pone quindi il problema di attrarre le nuove generazioni, ed in particolare soggetti maschili, a tale profilo professionale.

Il provvedimento in esame risulta tuttavia drammaticamente viziato da una eccessiva rigidità rispetto alle esigenze di mobilità fra scuola e università, fra regioni, nonché fra sistema liceale e sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Anche dalle numerose audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza sono emerse del resto forti valutazioni critiche, ad esempio con riguardo alla mancata considerazione delle esigenze delle scuole paritarie.

Infine, invita a non limitare la formazione per le disabilità ai soli insegnanti di sostegno.

Il senatore MODICA (*DS-U*) osserva che il lungo tempo intercorso fra l'approvazione della legge delega e la presentazione al Parlamento degli schemi di decreto legislativo rende sfocato il confronto fra gli obiettivi allora fissati e la loro attuale traduzione applicativa.

Dissentente poi dal senatore Valditara sulla possibilità che il provvedimento in esame riesca ad eliminare il fenomeno del precariato solo grazie ad una programmazione degli accessi alla professione docente in rapporto con il fabbisogno. Ricorda infatti che tale disciplina vige già, con riferimento alle SSIS, da molti anni, ma non ha purtroppo conseguito i risultati sperati.

Quanto al rapporto fra approfondimenti disciplinari e capacità didattiche, rammenta che si tratta di tematica dibattuta da decenni e a cui proprio le SSIS avevano tentato di dare una risposta. Al riguardo, ritiene comunque inopportuna la scelta di fissare al 25 per cento i crediti dell'area pedagogico-didattica per tutte le categorie di docenti.

Egli si sofferma indi sugli articoli 6 e 7, che configurano a suo giudizio un eccesso di delega rispetto alla legge n. 53.

In particolare, l'articolo 6 disciplina i centri di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti. Esso non riproduce tuttavia la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 53, secondo cui tali strutture erano volte non solo allo svolgimento delle attività di tirocinio, ma anche alla gestione dei corsi di laurea specialistica. L'esperienza delle SSIS avrebbe del resto dovuto insegnare che il maggiore successo si consegue quando si raggiunge un equilibrio fra formazione disciplinare e professionale. Al contrario, è decisamente errato lasciare alle *lobby* accademiche la disciplina della formazione degli insegnanti.

Quanto all'articolo 7, esso disciplina le iniziative di eccellenza per la formazione. Anch'esso non riproduce tuttavia la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 53, secondo cui i centri di ateneo o interate-

neo promuovono e governano centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti.

Egli critica infine che i costi per la frequenza dei corsi di laurea magistrale destinati all'insegnamento siano interamente posti a carico degli studenti, in palese violazione delle norme sul diritto allo studio. Al contrario, trattandosi di corsi di laurea come tutti gli altri, essi dovrebbero essere finanziati dallo Stato, sia pure evidentemente con il contributo degli studenti.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) si associa alle considerazioni del senatore Modica sull'eccesso di delega, osservando che si tratta del profilo cruciale dell'esame parlamentare di ciascuno schema di decreto legislativo. In proposito, ricorda come già altri decreti legislativi attuativi della legge n. 53 siano stati aspramente criticati per lo stesso motivo, come ad esempio il decreto legislativo n. 59 del 2004 che istituì la figura del *tutor* al di fuori di qualunque previsione della legge delega.

Quanto poi alla mancata onerosità della riforma, ella ritiene che si tratti di un'affermazione irresponsabile, che toglie credibilità all'intervento stesso. Sollecita pertanto il Governo ad assumersi le proprie responsabilità e a destinare adeguate risorse a sostegno della riforma.

Né il provvedimento è a suo avviso idoneo ad eliminare il fenomeno del precariato. Da un lato, il sistema attualmente vigente avrebbe infatti già dovuto garantire la riduzione di tale fenomeno, ma è risultato insufficiente allo scopo; dall'altro, la riforma non prende le mosse dall'esistente e quindi manca il raccordo con gli attuali abilitati presso le SSIS, determinando così un ostacolo insormontabile all'effettiva eliminazione del precariato.

Ella rileva indi la palese contraddizione fra il comma 7 dell'articolo 3 dello schema di decreto, che attribuisce valore abilitante ad un esame di Stato da sostenere distintamente rispetto al conseguimento della laurea magistrale, e la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 53, che attribuisce invece valore abilitante all'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica. Anche in questo caso, si tratta quindi di un evidente eccesso di delega.

Quanto ai centri di ateneo o di interateneo, ella si associa alle considerazioni del senatore Modica, sottolineando altresì i problemi di funzionalità che scaturiscono dalla formulazione dell'articolo 6. In particolare, ricorda l'orientamento, in più occasioni espresso dalla stessa maggioranza, di svolgere i corsi di laurea magistrale presso le università. L'articolo 6 non chiarisce tuttavia a chi compete la responsabilità di gestione dei corsi, laddove occorre invece compiere una scelta chiara.

Soffermandosi indi sul comma 5 dell'articolo 3, ella esprime perplessità in ordine alla previsione di ulteriori titoli abilitanti, che rischiano di rallentare all'infinito la messa a regime della riforma.

Avviandosi a concludere, ella auspica che nel parere che la Commissione si accinge a rendere sull'atto in titolo vi siano adeguate risposte alle

problematiche sollevate, affinché almeno su questo tassello della riforma sia dato al Paese il segnale di uno sforzo comune per il bene della scuola.

Il senatore BETTA (*Aut*) si sofferma anzitutto sulle ragioni della contrarietà manifestata dalla Conferenza unificata.

Dopo aver criticato l'assenza di adeguate risorse a sostegno della riforma, individua indi tre punti a suo giudizio irrisolti: anzitutto la questione del precariato, tanto più alla luce del dettato testuale della legge delega che circoscrive l'intervento riformatore alla formazione degli insegnanti ma non investe il reclutamento; in secondo luogo, l'esigenza di migliorare la qualità della formazione degli insegnanti ed in tal senso egli ricorda la posizione più volte sostenuta dal sottosegretario Aprea in favore delle SSIS; infine, il rischio di una contrazione degli insegnanti in materie scientifiche, tecniche e professionali.

Dichiara invece di condividere l'articolazione su base regionale delle procedure di reclutamento.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di direttiva per l'utilizzazione della somma residua per l'anno 2004 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 529)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Riferisce alla Commissione il senatore BRIGNONE (*LP*), il quale ricorda che nello scorso mese di maggio egli stesso, in qualità di relatore, ha illustrato lo schema di direttiva per l'utilizzazione del Fondo per l'offerta formativa relativa all'anno 2004, invitando ad una riflessione sulle scelte strategiche che la ripartizione sottintende, più che sull'entità complessiva degli accantonamenti, determinati in sede di manovra finanziaria. In quell'occasione, il riparto riguardava solo una parte, benché senz'altro maggioritaria, della somma complessiva di euro 209.718.588, pari a euro 203.718.588. I restanti euro 6.000.000 dovevano essere infatti stanziati successivamente, mediante ulteriori direttive, in considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione.

Il presente schema di direttiva riguarda appunto l'utilizzo di questa somma residua, proveniente dal corrispondente capitolo 1722, riferito all'esercizio finanziario 2004.

Entrando nel merito delle iniziative sorrette da questa dotazione finanziaria, il relatore chiarisce che esse saranno finalizzate a sostenere i piani di intervento per il potenziamento e lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'ottica di uno stretto collegamento con ini-

ziative nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica e delle collaborazioni istituzionali, soprattutto con le regioni che si propongono il rilancio dei settori produttivi caratterizzanti il *made in Italy*.

Gli accordi territoriali riguarderanno anche il monitoraggio e la valutazione degli interventi, che potranno avvalersi del supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, ivi compresi quelli vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quanto alle modalità di erogazione dei fondi, la somma di 6.000.000 di euro è assegnata all'Amministrazione centrale, che provvederà alla ripartizione e assegnazione agli uffici scolastici regionali.

Infine, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, egli propone di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) (n. 158)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo ai sensi dell'art. 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 24.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 535**

«La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che

esso rappresenta, unitamente allo schema di decreto legislativo sulla formazione dei docenti, l'ultimo tassello attuativo della legge delega n. 53 del 2003, con cui si è riformato il sistema dell'istruzione,

esso è diretto, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 53, al riordino del secondo ciclo del sistema educativo,

la sua approvazione risulta centrale tanto più che è anche nel suo ambito che si esercita il diritto costituzionale all'istruzione e alla formazione, assicurato a tutti per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età,

esso riflette pienamente il nuovo assetto istituzionale delineato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione, dettando, da una parte, le norme generali per la parte dell'istruzione compresa nel secondo ciclo e, dall'altra, i livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, la cui disciplina concreta rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

valutati positivamente i cardini della riforma e in particolare:

la scelta di dotare il Paese di un sistema di istruzione e formazione adeguato ai bisogni formativi dei giovani in un mondo sempre più globalizzato ed in cui non si può prescindere dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo educativo,

la pari dignità riconosciuta ai due sistemi in cui si articola il secondo ciclo, quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, ancorché differenziati e rispondenti alle diverse scelte vocazionali dei giovani,

la sostanziale unitarietà dei due percorsi, che si riflette – fra l'altro – nella possibilità di cambiare scelta dell'itinerario scolastico e formativo, nonché nella possibilità di acquisire, nell'uno o nell'altro sistema, crediti certificati,

l'architettura del percorso liceale nonché dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'attenzione alla personalizzazione del piano di studi,



con riguardo alla definizione di taluni aspetti dei livelli essenziali delle caratteristiche dei percorsi di istruzione e formazione, il rinvio ad appositi accordi, in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato-Regioni,

registrata favorevolmente la disponibilità manifestata dal Governo ad accogliere le richieste di modifica avanzate dalla Conferenza unificata, che disegnano un percorso metodologico rispettoso delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali,

considerato che il riferimento alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, recato al comma 3-bis dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 27 in sede di Conferenza unificata, deve intendersi riferito ai passaggi normativi attribuiti alle rispettive competenze e quindi, quanto alla sperimentazione del MIUR, relativamente ai passaggi normativi di competenza dello stesso Ministero e ferma restando ovviamente l'autonomia scolastica in materia,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1. All'articolo 1, comma 8, si invita il Governo a specificare che l'acquisizione di crediti certificati deve conseguire alla frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo.

2. Occorrerebbe riformulare il successivo comma 14, onde chiarire che viene demandata ad apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche interessate la disciplina dello svolgimento in un'unica sede di percorsi liceali e di istruzione e formazione, in modo comunque da assicurare l'opportuno coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e degli enti locali.

3. Sempre all'articolo 1, che detta disposizioni di carattere generale, sarebbe opportuno un esplicito riferimento alla circostanza che i titoli e le qualifiche a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sono rilasciati dalle regioni e dalle province autonome e che essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni definiti nell'atto in esame.

4. Relativamente alle finalità del sistema dei licei, si ritiene necessario inserire – limitatamente ai licei artistico, economico e tecnologico – anche l'obiettivo di assicurare una preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

5. Quanto alle finalità delle di specifiche modalità di approfondimento che è possibile realizzare nell'ultimo anno del percorso di studi secondario d'intesa con le università, gli istituti di alta formazione ed il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, sarebbe opportuno un richiamo all'inserimento nel mondo del lavoro.

6. Si chiede di specificare, in sede di articolo 2, che a seguito del superamento dell'esame di Stato viene rilasciato il titolo di diploma liceale, con l'indicazione della tipologia del liceo nonché dell'eventuale indirizzo e settore.

7. All'articolo 6, comma 1, si invita l'Esecutivo a prevedere fra gli obiettivi del liceo economico anche specifica attenzione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro.

8. All'articolo 6, comma 5, risulta opportuno accrescere il numero di ore destinato alle attività e agli insegnamenti obbligatori nel primo biennio.

9. Con riferimento alle finalità del liceo tecnologico si sollecita l'integrazione dell'articolo 10, comma 1, con l'inserimento dello sviluppo della padronanza della strumentazione necessaria alla comprensione delle principali problematiche collegate alla tecnologia e alle sue espressioni.

10. Si invita il Governo a riformulare l'articolo 14, al fine di assicurare che l'esame di Stato conclusivo del percorso liceale preveda anche prove laboratoriali.

11. Risulta opportuno integrare l'articolo 15, comma 3, onde stabilire che il rispetto dei livelli essenziali per i percorsi di istruzione e formazione è requisito per l'accreditamento anche delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1.

12. Relativamente all'articolazione dei percorsi formativi disciplinati all'articolo 17, si segnala la necessità di specificare al comma 1, lettera a), che il conseguimento della qualifica professionale a conclusione del percorso triennale costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema di istruzione e formazione professionale.

13. In materia di livelli essenziali della certificazione delle competenze, appare opportuno riformulare l'articolo 20, comma 1, lettera c), in modo da precisare che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale.

14. All'articolo 21, comma 1, alinea, risulta superfluo il riferimento alle istituzioni formative.

15. Appare opportuno consentire agli studenti che lo richiedano, peraltro sin dalla scuola secondaria di primo grado, di utilizzare il monte ore destinato alla seconda lingua comunitaria al fine di approfondire lo studio dell'inglese, ferma restando la possibilità di includere l'insegnamento della seconda lingua nell'ambito delle discipline facoltative».

## **SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI SOLIANI E MONTICONE SULL'ATTO N. 535**

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 535 presentato dal Governo;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo intende dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 in materia di Norme generali e livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

esso investe una materia di delicatissimo rilievo costituzionale, caratterizzando sì il sistema nazionale di istruzione quale diretta attuazione dei principi di promozione della cultura (art. 9 e 34 Cost.) e di rimozione delle diseguaglianze nelle condizioni di partenza (art. 3, comma 2, Cost.) che sono da considerare fondativi dell'ordinamento repubblicano;

esso investe aspetti centrali dei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali comunali e provinciali, evidenziati dalla presenza nell'articolo 117 della Costituzione di una pluralità di titoli di intervento, sia da parte dello Stato che delle Regioni, e non potendo si prescindere, ai sensi dell'articolo 118 Costituzione, dal coinvolgimento di Comuni e Province nella concreta assicurazione, in via amministrativa, del servizio essenziale dell'istruzione;

l'intersezione di materie di competenza statale e regionale è testimoniata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che in più occasioni ha evidenziato come in presenza di un «intreccio di competenze» il ricorso ai canoni della leale collaborazione si imponga agli enti titolari di poteri di intervento (per affermazioni che investono la materia dell'istruzione, cfr. la sentenza n. 50 del 2005);

considerato che:

a fronte di tale delicatezza e complessità risulta sbalorditiva (in senso ovviamente negativo) l'accelerazione impressa dal Governo al procedimento parlamentare di analisi e valutazione sullo schema di decreto legislativo in esame;

l'aver imposto una scansione dei lavori che prevede la trasmissione alle Camere dello schema di decreto il giorno 20 settembre e la resa del parere in un arco temporale non superiore a dieci giorni si pone chiaramente in frode alla legge che quel parere prevede e mortifica – secondo una prassi non inusuale in questa legislatura – il ruolo delle Commissioni parlamentari;

a differenza di simili esutoramenti delle Commissioni avvenuti in altre occasioni con riferimenti a procedimenti legislativi, va qui sottolineato come, in questo caso, al parere della Commissione non seguirà alcun esame da parte dell'Assemblea e che quindi l'impossibilità di condurre un lavoro minimamente serio di approfondimento dell'ampio e complesso provvedimento si traduce in una secca umiliazione del Parlamento *tout court*;

lo schema del decreto legislativo è giunto oltretutto all'esame di questa Commissione gravato del parere negativo di tutti gli organismi rappresentativi degli enti territoriali italiani: la Conferenza unificata (che a maggioranza ha espresso parere «fermamente negativo»); l'ANCI e l'UPI;

pertanto, una elementare considerazione di correttezza nei rapporti interistituzionali – conforme, del resto al principio di leale collaborazione – oltre che la preoccupazione di evitare sicure impugnative (ed altrettanto probabili sentenze sfavorevoli) innanzi alla Corte costituzionale dovrebbero indurre il Governo e la Maggioranza che lo sostiene ad un atteggiamento di prudenza e conseguentemente, ritirare lo schema di decreto legislativo e riaprire la trattativa;

particolarmente severe sono le censure presentate dalle Organizzazioni rappresentative degli enti territoriali sulla copertura finanziaria della riforma, del tutto insufficiente, che espone la stessa al più che concreto rischio di una declaratoria di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 81 Costituzione.;

che inoltre il Governo ha palesemente violato uno dei pochi punti sui quali era stato raggiunto un accordo con gli enti territoriali in ordine ai tempi e modi di attuazione della riforma e che, si badi, era stato determinante nella decisione degli enti territoriali di non adottare più severe forme di censura sullo schema di provvedimento;

si deve registrare, pertanto, la violazione di un principio di elementare buona fede nei rapporti interistituzionali che rischia di lasciare un segno nelle relazioni Stato-Regioni;

la riforma mantiene un carattere dualistico del sistema di istruzione secondario e rende tra loro non comunicanti il sistema di istruzione dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, non risultando assolutamente sufficienti a realizzare un efficiente passaggio tra i due sistemi le generiche e non autoapplicative previsioni dell'art. 1, comma 7, dello schema di decreto;

tale circostanza incide negativamente su di un'articolazione essenziale del diritto all'istruzione- quella che prevede per i giovani avviati all'istruzione professionale la concreta possibilità di essere accolti nel sistema di istruzione liceale - che si ricollega direttamente al principio di pari dignità sociale dei cittadini (art. 3, comma 1, Cost.) e costituisce uno strumento per superare, grazie al progresso negli studi, differenze economiche e di classe sociale che tradizionalmente caratterizzano coloro che frequentano i corsi di istruzione e formazione professionale;

in questo senso, come accennato in precedenza, l'opzione di politica legislativa perseguita dal Governo tende a frustrare gli obiettivi di integrazione e promozione sottesi alla formula dell'art. 3, comma 2, Cost.;

la lesione del suddetto principio costituzionale è aggravata dall'anticipazione a 12/13 anni della scelta tra sistema dei licei e quello dell'istruzione/formazione professionale, in attuazione del diritto-dovere all'istruzione che sostituisce l'obbligo costituzionale; tale scelta intervenendo in un momento in cui non possono certo maturare opzioni consapevoli da parte dei ragazzi;

se il decreto legislativo appare lesivo del canone della leale collaborazione Stato-Regioni dal punto di vista del suo procedimento di formazione, esso riesce anche a non salvaguardare le prerogative di competenza statale, risultando illegittimo costituzionalmente per eccesso e per difetto rispetto alle competenze costituzionalmente spettanti allo Stato in base al Titolo V della Parte II della Costituzione;

risulta, infatti, estremamente generica la disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia della istruzione e formazione professionale di cui agli articoli 15, 16 17 e 18 dello schema di decreto legislativo, con conseguente rischio di frantumazione su scala regionale di una disciplina sulla quale insistono rilevanti profili di interesse unitario non frazionabile sul territorio (come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 2004), nonché la possibilità per lo Stato di intervenire con «norme generali sull'istruzione» (nella ampia ricostruzione offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 279 del 2005);

esprime

parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame».

## SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL SENATORE MODICA SULL'ATTO N. 535

«La Commissione 7<sup>a</sup> del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo in attuazione della legge n. 53 del 2003,

considerato che:

a) la relazione tecnica sul testo, nella sezione II, punto C3, lettera a), afferma che, nel calcolo degli effetti finanziari delle disposizioni dello schema di decreto, non sono stati considerati gli istituti professionali;

b) il Ministro, in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 15 settembre 2005, ha concordato un nuovo testo dell'art. 27 dello schema di decreto, allegato agli atti della Conferenza Unificata, in cui il comma 1, lettera a), prevede la confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente, che comprendono gli istituti professionali, nei percorsi liceali di cui al capo II dello schema di decreto;

considerato altresì che:

a) l'articolo 2, c. 1, letto g) della legge delega n. 53 del 2003 dispone che il secondo ciclo, costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, sviluppando l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale, nonché curando lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie;

b) l'articolo 2, c. 1 e c. 6, dello schema di decreto delegato definisce la cultura liceale come quella che fornisce gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona e alla società, stimolando negli studenti un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, e l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità e capacità generali e specifiche, nonché le competenze adeguate all'inserimento nel mondo del lavoro;

rilevato che:

a) la nuova formulazione dell'articolo 27 rende incompleta e insufficiente la relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni in esame laddove non prende in considerazione i dati numerici sugli istituti professionali che devono confluire nei percorsi liceali;

b) la chiara differenziazione tra la cultura liceale, dato generale comune di tutti e otto i percorsi del sistema liceale istituiti dallo schema di decreto, e le finalità formative, non specificate dal decreto, dei percorsi formativi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale è in netto contrasto con la definizione unitaria, data dalla legge n. 53 del 2003, degli obiettivi formativi generali del secondo ciclo, che comprende ambedue i sistemi, tanto più che tali obiettivi formativi generali appaiono molto simili a quelli che il decreto definisce cultura liceale;

esprime parere negativo sullo schema di decreto all'esame della Commissione in attesa che il Governo perfezioni la relazione tecnica finanziaria e modifichi il testo nelle parti in cui si riscontra una difformità con la delega ricevuta dal Parlamento mediante la legge n. 53 del 2003».

## **PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 535**

«La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

esso rappresenta, unitamente allo schema di decreto legislativo sulla formazione dei docenti, l'ultimo tassello attuativo della legge delega n. 53 del 2003, con cui si è riformato il sistema dell'istruzione,

esso è diretto, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 53, al riordino del secondo ciclo del sistema educativo,

la sua approvazione risulta centrale tanto più che è anche nel suo ambito che si esercita il diritto costituzionale all'istruzione e alla formazione, assicurato a tutti per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età,

esso riflette pienamente il nuovo assetto istituzionale delineato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione, dettando, da una parte, le norme generali per la parte dell'istruzione compresa nel secondo ciclo e, dall'altra, i livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, la cui disciplina concreta rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni,

valutati positivamente i cardini della riforma e in particolare:

la scelta di dotare il Paese di un sistema di istruzione e formazione adeguato ai bisogni formativi dei giovani in un mondo sempre più globalizzato ed in cui non si può prescindere dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo educativo,

la pari dignità riconosciuta ai due sistemi in cui si articola il secondo ciclo, quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, ancorché differenziati e rispondenti alle diverse scelte vocazionali dei giovani,

la sostanziale unitarietà dei due percorsi, che si riflette – fra l'altro – nella possibilità di cambiare scelta dell'itinerario scolastico e formativo, nonché nella possibilità di acquisire, nell'uno o nell'altro sistema, crediti certificati,

l'architettura del percorso liceale nonché dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'attenzione alla personalizzazione del piano di studi,

con riguardo alla definizione di taluni aspetti dei livelli essenziali delle caratteristiche dei percorsi di istruzione e formazione, il rinvio ad ap-



positi accordi, in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato-Regioni,

registrata favorevolmente la disponibilità manifestata dal Governo ad accogliere le richieste di modifica avanzate dalla Conferenza unificata, che disegnano un percorso metodologico rispettoso delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali,

considerato che il riferimento alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, recato al comma 3-bis dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 27 in sede di Conferenza unificata, deve intendersi riferito ai passaggi normativi attribuiti alle rispettive competenze e quindi, quanto alla sperimentazione del MIUR, relativamente ai passaggi normativi di competenza dello stesso Ministero e ferma restando ovviamente l'autonomia scolastica in materia,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1. All'articolo 1, comma 8, si invita il Governo a specificare che l'acquisizione di crediti certificati deve conseguire alla frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo.

2. Occorrerebbe riformulare il successivo comma 14, onde chiarire che viene demandata ad apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche interessate la disciplina dello svolgimento in un'unica sede di percorsi liceali e di istruzione e formazione, in modo comunque da assicurare l'opportuno coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e degli enti locali.

3. Sempre all'articolo 1, che detta disposizioni di carattere generale, sarebbe opportuno un esplicito riferimento alla circostanza che i titoli e le qualifiche a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sono rilasciati dalle regioni e dalle province autonome e che essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni definiti nell'atto in esame.

4. Relativamente alle finalità del sistema dei licei, si ritiene necessario inserire – limitatamente ai licei artistico, economico e tecnologico – anche l'obiettivo di assicurare conoscenze e competenze scientifiche e professionali coerenti con l'indirizzo di riferimento.

5. Quanto alle finalità delle specifiche modalità di approfondimento che è possibile realizzare nell'ultimo anno del percorso di studi secondario d'intesa con le università, gli istituti di alta formazione ed il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, sarebbe opportuno, all'articolo 2, comma 4, il richiamo a un ulteriore impegno delle istituzioni scolastiche in relazione alle tematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro.

6. Si chiede di specificare, in sede di articolo 2, che a seguito del superamento dell'esame di Stato viene rilasciato il titolo di diploma liceale, con l'indicazione della tipologia del liceo nonché dell'eventuale indirizzo e settore.

7. All'articolo 5, comma 1, si suggerisce di correggere l'evidente refuso sostituendo la parola «lavori» con l'altra «valori».

8. All'articolo 6, comma 1, si invita l'Esecutivo a prevedere fra gli obiettivi del liceo economico anche specifica attenzione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro.

9. All'articolo 6, comma 5, risulta opportuno accrescere il numero di ore destinato alle attività e agli insegnamenti obbligatori nel primo biennio.

10. Con riferimento alle finalità del liceo tecnologico si sollecita l'integrazione dell'articolo 10, comma 1, con l'inserimento dello sviluppo della padronanza della strumentazione necessaria alla comprensione delle principali problematiche collegate alla tecnologia e alle sue espressioni.

11. Si invita il Governo a riformulare l'articolo 14, al fine di assicurare che l'esame di Stato conclusivo del percorso liceale possa prevedere anche prove laboratoriali.

12. Risulta opportuno integrare l'articolo 15, comma 3, onde stabilire che il rispetto dei livelli essenziali per i percorsi di istruzione e formazione è requisito per l'accreditamento anche delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1.

13. Relativamente all'articolazione dei percorsi formativi disciplinati all'articolo 17, si segnala la necessità di specificare, al comma 1, lettera a), che il conseguimento della qualifica professionale a conclusione del percorso triennale costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema di istruzione e formazione professionale, secondo i crediti maturati.

14. In materia di livelli essenziali della certificazione delle competenze, appare opportuno riformulare l'articolo 20, comma 1, lettera c), in modo da precisare che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale.

15. All'articolo 21, comma 1, alinea, risulta superfluo il riferimento alle istituzioni formative.

16. Appare opportuno consentire agli studenti che lo richiedano, peraltro sin dalla scuola secondaria di primo grado, di utilizzare il monte ore destinato alla seconda lingua comunitaria al fine di approfondire lo studio dell'inglese, ferma restando la possibilità di includere l'insegnamento della seconda lingua nell'ambito delle discipline facoltative.

17. Si invita il Governo a considerare l'opportunità di avviare una sperimentazione nazionale dei nuovi percorsi formativi ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 a partire dall'anno scolastico 2006-2007 nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole.

## **SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI ACCIARINI E CORTIANA SULL'ATTO N. 535**

«La Settima Commissione del Senato della Repubblica,

premessò che:

lo schema di decreto è stato presentato alle Camere, dopo che nella seduta del 15 settembre 2005 la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha formulato un parere fortemente negativo, sui suoi contenuti, formulando condizioni che il Governo ha ufficialmente accolto e che riguardano il blocco della sperimentazione e il rinvio all'anno scolastico 2007-2008 dell'entrata in vigore del decreto,

tra i motivi del giudizio negativo delle Regioni continua a figurare come nei precedenti pronunciamenti quello della mancata presentazione del Piano finanziario di cui l'articolo 1, comma 3 della legge n. 53 del 2003, mancanza che dal governo è stata definita «non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi»,

lo schema di decreto non accoglie le più importanti valutazioni critiche ripetutamente espresse dal CNPI,

rilevato che:

l'impianto complessivo e i principi ispiratori della legge 53/2003, sono stati varati senza alcun coinvolgimento partecipativo della scuola reale e senza un effettivo confronto con le parti sociali,

lo schema di decreto legislativo sul secondo ciclo, soprattutto in materia di organizzazione educativa e didattica, ripropone sostanzialmente l'impostazione e la struttura di quello sul primo ciclo, le cui conseguenze negative in questa prima fase di attuazione della legge sono davanti agli occhi di tutti,

sullo schema di decreto sul secondo ciclo, dopo una prima generica informativa data alle forze sociali, non c'è stato alcun confronto vero, né sui diversi aspetti critici segnalati, né sulle ricadute sul lavoro e sulla professionalità del personale,

rilevato che

lo schema prefigura un dualismo tra i licei statali e l'istruzione professionale di competenza delle Regioni e in particolare:

a) con la divaricazione dei due "canali" (ai quali deve aggiungersi l'apprendistato in quanto percorso considerato utile ai fini dell'assolvimento del cosiddetto "obbligo formativo") e la precocità della scelta,

collocata al termine del primo ciclo (cioè a 13 anni che, con gli anticipi a regime, si abbassano a 12 anni e mezzo), si concorre a preconstituire un rigido sistema di discriminazione sociale fondato sulle condizioni socio-culturali della famiglia di provenienza. Sembra del tutto evidente che i due tronconi che costituiscono il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (Art. 1) sono totalmente separati e di fatto non comunicanti. Quello costituito dall'istruzione e dalla formazione professionale è totalmente subordinato, dequalificato con un valore formativo radicalmente diverso. Infatti se le scelte presenti nella bozza in esame, riguardante l'ordinamento del secondo ciclo, si raccordano a quelle contenute nei due decreti legislativi sul diritto dovere e sull'alternanza si ricava una scelta di fondo: quella di strumentalizzare gli interventi, originariamente previsti per sostenere l'obbligo di svolgere attività formative fino al compimento del 18-esimo anno, - la sperimentazione del biennio integrato - trasformandoli in uno strumento dequalificato di salvaguardia clientelare di quanto residuerà del tradizionale sistema di formazione professionale regionale una volta realizzato il trasferimento alle Regioni dell'Istruzione professionale dello Stato;

b) lo squilibrio tra i percorsi liceali e quelli dell'istruzione e formazione professionale e all'interno stesso dei primi, giacché si riconosce solo agli studenti del liceo classico "l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria" e non viene garantita una terminalità definita a conclusione di quelli articolati in "indirizzi" che dovrebbero caratterizzarsi per finalità professionalizzanti, disperdendo così il ricco patrimonio degli istituti tecnici e professionali statali;

c) la mancata garanzia della pari dignità culturale educativa e formativa dei percorsi liceali e di quelli dell'istruzione e formazione professionale, frantumata l'offerta formativa in segmenti non solo distinti ma tra loro gerarchizzati;

d) il testo in esame prevede di fatto senza alcuna regolamentazione o rinvia alle competenze regionali passaggio di tutti gli Istituti Professionali di Stato e l'affossamento degli Istituti Tecnici nell'ambito dell'ordinamento liceale. Si tratta di una soluzione inaccettabile e da respingere;

considerato che la modifica del Titolo V realizzata con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, avvenuta dopo l'approvazione della legge sul riordino dei cicli (legge 10 febbraio 2000, n. 30), quando assegnava la competenza legislativa esclusiva alle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, operava in presenza di un nuovo ordinamento che aveva riformato l'assetto e lo stesso lessico dell'istruzione. Infatti l'istruzione professionale tradizionale era ormai inserita nell'ordinamento liceale e sottratta al trasferimento. Il nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale veniva configurato come un nuovo soggetto totalmente affidato alle decisioni e alle innovazioni della legislazione regionale (art. 1, comma 2). Con la legge n. 30 del 2000 gli istituti tecnici e gli istituti professionali venivano a far parte in modo organico "del ciclo se-

condario, che assumeva la denominazione di scuola secondaria" (La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei" – articolo 4 comma 2) tale legge sanciva al tempo stesso che "il sistema educativo di formazione si sarebbe dovuto realizzare secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n. 144". Il fatto che successivamente, la legge 28 marzo 2003, n. 53 abbia soppresso la legge n. 30 del 2000 non può modificare il significato e la finalità che il Titolo V voleva esprimere;

considerato che in base alla vigente Costituzione, l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica dovrebbero essere riordinati nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore di Stato;

esprime un parere contrario allo schema di decreto in oggetto».

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL SENATORE  
FLAMMIA SULL'ATTO N. 535**

«La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato

premessò che:

il provvedimento ha ricevuto parere negativo da parte della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28/10/97 n. 281;

non è stata effettuata l'analisi dell'impatto normativo del decreto in esame sulla normativa vigente;

data la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale l'analisi è indispensabile, in particolare, per comprendere il rapporto fra le norme statali e le norme regionali;

rilevato che

si esasperano con il provvedimento in esame le caratteristiche negative del decreto relativo al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

viene violato il principio costituzionale dell'obbligo scolastico, proponendo anche in questo atto normativo la fumosa espressione diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

non ottempera conseguentemente all'impegno della Repubblica a promuovere l'uguaglianza di fatto, previsto all'articolo 3 della Costituzione;

esprime parere negativo».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**499<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (n. 534)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca la ripartizione dello stanziamento del capitolo 2032 del bilancio di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo a contributi ad enti ed altri organismi operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea per l'anno 2005. Ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, la Commissione è quindi tenuta ad esprimersi sul decreto ministeriale relativo alla predetta ripartizione dei contributi erogati.

In particolare, lo schema di decreto in esame prevede l'attribuzione ad enti operanti nel settore marittimo di 6.787 euro e destina invece a quelli operanti nel settore aereo 364.212 euro. Si sofferma poi ad illustrare le finalità statutarie degli enti beneficiari dei contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Preannuncia infine l'intenzione di formulare un parere favorevole con osservazioni, rilevando l'opportunità di intervenire sulla disciplina relativa alla procedura per l'emissione dei pareri parlamentari nei casi in cui gli atti del Governo sottoposti al vaglio delle competenti Commissioni siano sostanzialmente amministrativi e risultino pertanto privi di qualsiasi contenuto politico.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PESSINA (*FI*) interviene per chiedere quali siano le variazioni dei contributi agli enti operanti nei settori della navigazione marittima ed aerea erogati per l'anno 2005 rispetto a quelli assegnati l'anno precedente.

Il relatore, senatore PEDRAZZINI (*LP*), fa presente che gli importi previsti per l'anno 2005 non si discostano sostanzialmente da quelli stanziati nel 2004.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente GRILLO dichiara conclusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo, vice ministro TASSONE, dichiara, in replica, di condividere le osservazioni del Relatore, rilevando che la disposizione che prevede il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto ministeriale di assegnazione dei contributi in esame si basa su una disposizione legislativa datata e probabilmente da modificare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente GRILLO comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta pomeridiana di oggi, con il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2534, recante modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

#### **500<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,15.*



*IN SEDE REFERENTE*

**(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti**

**(2534) CHIRILLI ed altri. - Modifica all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3596, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2534 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2534, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3596 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 3596 sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO propone di congiungere il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3596 al seguito dell'esame del disegno di legge n. 2534, illustrato nella seduta del 12 maggio 2004, al fine di una trattazione contestuale dei disegni di legge che propongono di modificare il Codice della strada, con particolare riferimento all'articolo 126-*bis*, relativo al sistema della patente a punti.

La Commissione conviene.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, riferite al disegno di legge n. 3596, per venerdì, 7 ottobre 2005, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente GRILLO avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 29 settembre 2005 alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**339<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**RONCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3190) AGONI ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne*

**(3240) ROLLANDIN ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il presidente RONCONI informa che sono stati presentati alcuni ulteriori emendamenti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna unitamente alle altre proposte emendative già presentate e precedentemente pubblicate.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente RONCONI, preso atto del mancato raggiungimento del prescritto numero legale per l'esame della proposta di nomina n. 156, informa che l'esame di tale provvedimento potrà aver luogo in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

Il senatore BONGIORNO (AN), richiamati preliminarmente i temi oggetto di un recente convegno relativo agli scenari ed alle sfide globali per l'agroalimentare italiano, nel corso del quale è stato sottolineato il grave stato di crisi del settore e sono state avanzate precise proposte risolutive, rileva l'opportunità di svolgere, in tempo utile per l'esame dei documenti di bilancio, una serie di audizioni dei rappresentanti delle principali organizzazioni professionali dei settori agricolo ed agroalimentare, nonché dei rappresentanti delle istituzioni competenti.

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta del senatore Bongiorno sarà presa in considerazione nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già previsto al termine della seduta odierna.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI*

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 29 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3190 e 3240**

**Art. 1.**

**01.1**

IL RELATORE

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. ...**

*(Finalità)*

1. La presente legge è volta ad assicurare un sistema di controllo sanitario degli ovini, dei caprini e delle fattrici bovine, finalizzato alla profilassi nazionale ed internazionale, alla tutela dei consumatori, della sicurezza alimentare e della concorrenza e correttezza del mercato.».

---

**1.1**

OGNIBENE

*Al comma 1, dopo la parola: «caprini» inserire le seguenti: «e bufalini».*

---

**Art. 3.**

**3.1**

OGNIBENE

*Al comma 1, dopo la parola: «bovina» inserire le seguenti: «e bufalina».*

---

**3.3**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «per un tempo illimitato» con le seguenti: «per un periodo di diciotto mesi dalla macellazione e comunque dalla morte dell'animale».*

---

**3.2**

OGNIBENE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. La raccolta e la conservazione del DNA degli animali di specie, di cui al comma 1, verrà eseguita dal sistema dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA)».

---

**3.4**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. Il prelievo di cui al comma 1 deve essere eseguito da un medico veterinario».

---

**Art. 6.****6.1**

DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: «valutato in 1.121.933 di euro» con le seguenti: «valutato in 4.000.000 di euro».*

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**281<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 532)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Riprendendo un quesito già posto nel corso della precedente seduta, il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) chiede delucidazioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2004. A seguito, infatti, di audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge volti a disciplinare la tutela dei prodotti italiani (atto Senato n. 3463 e altri), è emerso che i controlli doganali sulle merci in entrata sono inefficaci e si limitano ad una percentuale dei prodotti importati assai esigua. Esprime pertanto perplessità riguardo alla politica del Ministero delle attività produttive, che sembra voler indirizzare le risorse a disposizione soprattutto a vantaggio di campagne di informazione e sensibilizzazione, piuttosto che in direzione di un concreto rafforzamento del sistema doganale e quindi dei controlli.

Egli ritiene del resto che l'attuazione di controlli puntuali e l'applicazione delle relative sanzioni determini effetti maggiori sull'opinione pubblica rispetto a generiche campagne promozionali, come dimostra il caso

ormai celebre della multa inflitta alla turista che aveva acquistato merce contraffatta.

Il senatore TRAVAGLIA (*FI*) si chiede se il Ministero abbia chiaramente individuato gli obiettivi che la campagna di comunicazione sulla lotta alla contraffazione dovrebbe perseguire. Diverso è infatti l'impatto promozionale se a recepire il messaggio sono soggetti ignari della normativa sulla contraffazione dei marchi ovvero individui interessati a lucrare proprio su questa attività illecita. Ad ogni modo, lo Stato non dovrebbe limitarsi a colpire il singolo acquirente di merce contraffatta, ma dovrebbe innanzitutto perseguire i grandi trafficanti.

Osserva inoltre che sarebbe utile coinvolgere nei progetti ministeriali di lotta alla contraffazione anche l'associazione Centromarca, che potrebbe mettere a disposizione la propria esperienza e la propria conoscenza delle problematiche attinenti ai marchi e alle etichettature.

Il senatore SEMERARO (*AN*) ritiene sia ineludibile l'esigenza di sensibilizzare i consumatori, in quanto risulta oggettivamente impossibile esercitare controlli a tappeto sull'intero territorio italiano e sull'insieme delle frontiere. Pur riconoscendo l'importanza di una intensificazione e di un rafforzamento del sistema dei controlli, egli sottolinea l'utilità di una campagna promozionale rivolta ai cittadini attraverso il ricorso a mezzi di comunicazione differenziati.

In parte diversa è l'analisi svolta dal senatore BARATELLA (*DS-U*), il quale pone in evidenza come la vendita di prodotti contraffatti sia ormai una realtà assai diffusa nel Paese e accettata da gran parte dei cittadini, che non solo sono consapevoli del fenomeno, ma si orientano proprio verso l'acquisto a prezzi stracciati di merce non originale. Riconosciuto questo stato di fatto, occorre dunque comprendere quale carattere debba rivestire la campagna di comunicazione istituzionale. Ad esempio, egli non crede che l'erogazione di sanzioni a carico dei singoli consumatori incontri il favore della maggioranza degli italiani, i quali invece ritengono che, se si intendesse davvero affrontare il fenomeno della merce contraffatta, sarebbe sufficiente impartire disposizioni alle Forze dell'ordine affinché colpiscano i centri di produzione, la cui ubicazione è conosciuta.

Quanto alle tre tipologie di interventi previste dallo schema di decreto ministeriale in esame, egli ne condivide le finalizzazioni evidenziando nel contempo l'insufficienza delle risorse ad esse destinate. In particolare, appaiono scarse le somme stanziare per il secondo obiettivo, vale a dire per il finanziamento del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, che si riferisce peraltro ad un meccanismo farraginoso di erogazione dei prestiti, che non consente di verificare quali siano i benefici effettivi apportati al settore.

Prende quindi la parola il sottosegretario COTA, il quale avvalendosi utilmente dei dati forniti dalla competente Direzione generale del Mini-

stero, assicura la Commissione che il Governo è fermamente intenzionato a intensificare l'attività di controllo alle dogane. Del resto, già il cosiddetto decreto-legge sulla competitività n. 35 del 2005, nell'istituire un Alto Commissariato per la lotta alla contraffazione, aveva dato prova di tale intenzione dell'Esecutivo. Ora, se è vero che il nuovo Istituto non è stato ancora attivato, garantisce, però, il massimo impegno del Ministero in questa direzione, nella consapevolezza che l'Alto Commissariato consentirà il raccordo delle competenze in materia di controlli e la razionalizzazione dell'uso delle risorse all'uopo destinate.

In merito poi alla campagna di informazione, il Rappresentante del Governo non crede si ponga in alternativa o addirittura in contrasto con l'azione di intensificazione dei controlli, trattandosi invece di un diverso aspetto della medesima lotta alla contraffazione. Sotto il profilo normativo, peraltro, oltre al richiamato decreto-legge, va segnalato l'impegno del Governo nella riforma del codice dei diritti di proprietà industriale. Al riguardo, presso il Ministero è stata istituita un'apposita commissione con il compito di verificare quali aspetti dell'ordinamento vigente debbano essere migliorati. Limitandosi ad un solo esempio, egli osserva che le competenze assegnate ai sindaci relativamente alla lotta alla contraffazione non sono poi state adeguatamente esercitate e pertanto questa previsione normativa dovrebbe essere rivista.

Passando agli obiettivi della campagna di comunicazione, egli precisa che lo studio preliminare commissionato dal Ministero ha individuato le categorie di soggetti che ne dovrebbero essere destinatarie, nell'ottica di fornire poi utili informazioni all'istituendo Alto Commissario per le conseguenti valutazioni. Rende peraltro noto, sempre in base agli elementi forniti dalla Direzione Generale competente, che l'associazione Centromarca è stata opportunamente coinvolta nella fase di predisposizione della campagna promozionale, in merito alla quale si è espressa favorevolmente. Inoltre, circa l'utilizzazione delle risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2004, assicura che non sono state impiegate a scopi promozionali e pubblicitari, essendo stato invece finanziato un progetto del Ministero volto esplicitamente a sensibilizzare il personale delle dogane e della Guardia di finanza. Una specifica campagna di informazione sulla lotta alla contraffazione risale a tre anni addietro e si concretizzò in un accordo concluso in tempi rapidi con la Rai.

Da ultimo, riguardo all'osservazione avanzata sul Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico, il Sottosegretario ricorda che tale strumento finanziario non è mai stato realmente attuato. Questo primo stanziamento contemplato dallo schema di decreto ministeriale in esame, ancorché esiguo, consente pertanto di avviare il funzionamento di un meccanismo diretto alla tutela dei turisti, soprattutto di quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli, e si auspica possa suscitare l'interesse delle banche per quanto concerne il finanziamento del Fondo medesimo.

Il Rappresentante del Governo, infine, si sofferma sul terzo intervento proposto dall'Atto del Governo n. 532 relativo alla promozione dell'im-



piego del biodiesel e dei biocarburanti, al fine di rispondere a uno specifico quesito avanzato dal senatore Coviello nel corso della seduta precedente. Consegna alla Commissione un documento relativo a tale argomento.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*), con riferimento al terzo intervento, precisa di condividere gli obiettivi che esso si prefigge e sottolinea come la maggiore utilizzazione del biodiesel potrebbe costituire anche una opportunità per la produzione agricola soprattutto nel Mezzogiorno. Critica, tuttavia, il ridimensionamento del contingente di biodiesel defiscalizzato operato dal Governo con la finanziaria per il 2005.

Il sottosegretario COTA ribadisce l'impegno del Governo nel sostenere – pur nella scarsità di risorse disponibili – l'impiego di carburanti sostitutivi dei prodotti petroliferi.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene che la riduzione del contingente defiscalizzato sia oggettivamente in contrasto con il presunto impegno del Governo in questo campo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**340<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)**(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere *e*), *h*), *i*), *l*), *v*) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella seduta di ieri il relatore Morra ha illustrato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Il relatore MORRA (*FI*) prende quindi la parola per illustrare alcune modifiche ed integrazioni al testo dello schema di parere testé ricordato dal Presidente; in particolare, riformula la condizione riferita all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), nel senso di prevedere l'integrale soppressione del riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto, già ricompresi nel novero dei lavoratori autonomi; ai fini di una maggiore chiarezza del testo, andrebbe poi precisato, nella condizione riferita al comma 4 dell'articolo 8, che le agevolazioni contributive che si propone di menzionare sono quelle di cui all'articolo 16, mentre va soppressa la condizione riferita al comma 5 dell'articolo 14, che è stata formulata in modo contraddittorio rispetto alle apprezzabili finalità di tale disposizione, quale figura nel testo originario dello schema di decreto legislativo all'esame.

Occorrerà poi valutare, anche alla luce delle proposte che emergeranno nella discussione, altre ipotesi di modifica ed integrazione dello schema di parere: in materia di compensazione alle imprese, occorrerà

ad esempio indicare, nel testo definitivo del parere, quali soluzioni dovranno essere adottate per le imprese prive delle condizioni per l'accesso al credito, eventualmente prendendo in considerazione la possibilità che per queste ultime si prevedano, in via transitoria, deroghe parziali alla disciplina sul conferimento tacito del TFR.

Il PRESIDENTE propone di inserire nello schema di parere una specifica osservazione, al comma 4 dell'articolo 8, mirante a stabilire che il limite della deducibilità fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore deve essere calcolato non solo in cifra fissa, ma anche in percentuale sul reddito imponibile.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) presenta, anche a nome dei senatori Treu, Ripamonti, Pagliarulo, Dato, Di Siena, Gruosso, Montagnino, Piloni e Viviani, uno schema di parere favorevole con condizioni, che dà per illustrato. Dopo aver espresso il proprio rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna, rileva, riguardo allo schema di parere illustrato dal senatore Morra, che la condizione prevista in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), risulta non condivisibile, in quanto essa appare volta a prospettare una negoziazione diretta dei singoli lavoratori - che costituiscono la parte contraente più debole nell'ambito del rapporto di lavoro - con il datore di lavoro, e, implicitamente, a depotenziare il ruolo delle organizzazioni sindacali come soggetto protagonista della contrattazione.

Riguardo alla condizione inerente al sopracitato comma 1 dell'articolo 3, volta ad includere le regioni tra i soggetti abilitati ad istituire forme di previdenza complementare, l'indicazione esplicita della possibilità di disciplinare il funzionamento di queste ultime con legge regionale risulta pleonastica, e dovrebbe essere comunque integrata da un rinvio alla contrattazione collettiva.

Il giudizio invece è positivo relativamente alle parti dello schema di parere inerenti all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo.

Relativamente alla condizione volta a prospettare l'aggiunta del comma 4-*bis* nell'ambito dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in titolo, il senatore Battafarano sottolinea che l'attribuzione alla Consob del compito di istituire un apposito albo dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina negli organismi di vigilanza dei fondi aperti risulta inopportuna, in quanto l'unica autorità competente in materia di vigilanza sui fondi pensione è la Covip, alla quale quindi dovrebbe spettare anche tale incombenza.

La condizione relativa alle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita, contenuta anch'essa nello schema di parere illustrato dal senatore Morra, con riferimento all'articolo 8, comma 7, lettera *c*), n. 2 comporta l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale disciplina delle forme pensionistiche complementari istituite nel settore bancario e conseguentemente occorrerebbe evitare tale discriminazione.

Riguardo all'alinea del comma 7 dell'articolo 8, la prefigurazione di una cadenza annuale per il conferimento del TFR da parte delle imprese interessate risulta non condivisibile, in quanto tale adempimento dovrebbe essere articolato con cadenza trimestrale.

Relativamente ai profili attinenti alla portabilità del contributo di datore di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 9, nonché all'articolo 14, comma 6, va evidenziato che l'osservazione prospettata nello schema di parere predisposto dal relatore è stata formulata in termini piuttosto vaghi e dubbiosi, nonostante l'importanza di tale profilo che andrebbe invece formulato come condizione e in modo più esplicito. Va a tal proposito precisato che nel caso di specie le condizioni inserite nell'ambito del parere delle Commissioni parlamentari esplicano un'incidenza maggiore rispetto alle osservazioni in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, qualora il Governo non intendesse conformarsi alle condizioni formulate nell'ambito del sopracitato parere, la scadenza del termine per l'esercizio di delega sarebbe prorogata di 60 giorni, nel corso dei quali le Commissioni dovrebbero esprimere un nuovo parere.

Per quel che concerne le misure compensative a favore delle imprese, si sottolinea la necessità che il Governo fornisca adeguati chiarimenti circa le disposizioni di copertura dei relativi oneri finanziari.

Occorre inoltre inserire nell'ambito dello schema di parere un'apposita condizione volta ad integrare il comma 11 dell'articolo 8 per riconoscere, ai soggetti di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996, la possibilità di versare contribuzioni in cifra fissa, anche sulla base di scadenze temporali non predefinite, e di delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito al versamento al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati, come peraltro richiesto dalle organizzazioni di categoria.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che il sottosegretario Brambilla non ha potuto partecipare alla odierna seduta per importanti e improrogabili impegni istituzionali, evidenzia, che la questione da ultimo richiamata dal senatore Battafarano, riveste un'importanza notevole e, conseguentemente, per essa occorrerà individuare idonee soluzioni.

La senatrice PILONI (*DS-U*), dopo aver ricordato che la soppressione del comma 11 dell'articolo 8, a suo tempo ipotizzata nel documento di lavoro predisposto dal Governo per la messa a punto di alcune modifiche allo schema di decreto all'esame, è risultata ascrivibile a un mero errore materiale, come ha anche precisato il sottosegretario Brambilla in una precedente seduta, dichiara di condividere la proposta avanzata dal senatore Battafarano, di includere nel parere che la Commissione si accinge a varare un punto specifico sul comma 11 dell'articolo 8, volto a circoscrivere l'ambito applicativo di tale misura ai soli soggetti destinatari del decreto legislativo n. 565 del 1996, e a consentire a questi ultimi di versare contribuzioni in cifra fissa, anche al di fuori di scadenze temporali predefinite.

Il relatore MORRA (*FI*) ritiene senz'altro meritevole di considerazione il profilo da ultimo richiamato dalla senatrice Piloni, e si riserva di valutarlo più attentamente, ai fini dell'eventuale formulazione di una specifica osservazione.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) rileva preliminarmente che per consentire un decollo effettivo della previdenza complementare occorre innanzitutto promuovere un'adeguata informazione fra i lavoratori, mobilitando a tal fine anche le organizzazioni rappresentative delle parti sociali.

Anche le misure di compensazione a favore delle imprese costituiscono, a suo avviso, uno strumento importante per favorire lo sviluppo del secondo pilastro della previdenza, e in tale prospettiva appare improcrastinabile, da parte del Governo, una risposta chiara ai numerosi interrogativi che continuano a sussistere in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.

I meccanismi agevolativi a favore delle imprese devono infatti essere certi e di pronta attivazione e a tal fine sarebbe altresì opportuno che al protocollo sottoscritto tra ABI e Governo venisse attribuita efficacia giuridicamente vincolante, attraverso il recepimento dei contenuti dello stesso in un apposito atto normativo.

Anche la garanzia di una pronta esigibilità del credito compensativo della perdita del TFR costituirà un elemento fondamentale, atteso che si può ragionevolmente ipotizzare che numerose imprese si troveranno nelle condizioni di accedere a tale agevolazione e che bisognerà assicurare a tutti gli aventi diritto il rapido soddisfacimento delle proprie legittime pretese.

È necessario inoltre chiarire i profili attinenti alla compatibilità della disciplina in questione con la normativa comunitaria e a tal fine sarebbe stato opportuno sottoporre tempestivamente ai competenti organi dell'Unione europea le soluzioni normative individuate.

Va sottolineato che l'intero sistema della previdenza complementare va incentrato su meccanismi di tipo collettivo, governati dalle parti sociali, in assenza dei quali verrebbe meno la stessa operatività della disciplina in discussione e si determinerebbero situazioni – sicuramente non auspicabili – in cui ciascuna azienda si adopererebbe per reperire i finanziamenti compensativi per la perdita del TFR, attraverso trattative private con gli istituti bancari.

I profili attinenti alla portabilità del contributo del datore di lavoro andrebbero poi recepiti in un'apposita condizione, formulata in maniera chiara e incisiva.

La proposta di integrazione dello schema di parere, precedentemente prospettata dal Presidente, relativa in particolare alla deducibilità fiscale dei contributi versati, risulta condivisibile. Occorrerà infine introdurre alcuni correttivi in ordine al regime delle anticipazioni delle posizioni individuali maturate nelle forme pensionistiche complementari: la pur comprensibile preoccupazione di assicurare adeguate risorse finanziarie al se-

condo pilastro della previdenza non deve indurre infatti a formulare ad una disciplina eccessivamente restrittiva di tale istituto, rispetto al quale i lavoratori manifestano una particolare sensibilità.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) sottolinea preliminarmente la necessità di recepire integralmente, in sede di esercizio della delega conferita dalla citata legge n. 243, il principio contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera *i*) della legge stessa, relativo all'ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile.

Relativamente all'articolo 10, va evidenziato che l'attuazione delle misure compensative a favore delle imprese non può essere demandata a un decreto ministeriale, poiché non sembra possibile pervenire ad una riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro, risultante da varie disposizioni di legge, attraverso uno strumento di natura regolamentare.

Inoltre, va rilevato che la disposizione contenuta al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 risulta tale da porre forti ipoteche sulla operatività di una legge pluriennale di spesa, quale è quella all'esame, in quanto ne subordina il finanziamento alla compatibilità con i vincoli di bilancio e conseguentemente al reperimento, anno per anno, delle relative risorse nell'ambito della legge finanziaria.

Va poi rilevato che risultano del tutto infondate e pretestuose le dichiarazioni di alcuni deputati delle forze politiche di maggioranza, riprese dalle agenzie di stampa, secondo le quali il dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo all'esame sarebbe stato ostacolato dall'assunzione di atteggiamenti ostruzionistici da parte dei Gruppi politici dell'opposizione. A smentire tale incauta affermazione, basti considerare l'andamento della seduta odierna, caratterizzato dalla presenza e dall'intervento dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione, dall'assenza di molti senatori appartenenti ai Gruppi politici della maggioranza e dello stesso rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE, relativamente alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Montagnino, gli dà atto che in Senato i lavori parlamentari inerenti allo schema di decreto legislativo in titolo si sono svolti nel contesto di un confronto leale e proficuo tra tutti i Gruppi politici, impegnati nel comune sforzo di concorrere a definire un provvedimento serio ed efficace, pur nella legittima differenza dei diversi punti di vista. Di certo, non vi è stata alcuna forma di ostruzionismo da parte dei Gruppi politici di opposizione, che, anzi, hanno apportato un valido contributo al dibattito.

Va peraltro evidenziato che, da parte sua, il Governo ha assicurato una presenza continuativa in Commissione e, nel rapporto con le parti sociali, ha operato in maniera efficace, individuando soluzioni convincenti dopo una lunga e complessa trattativa.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) sottolinea la necessità della presenza di un rappresentante di Governo nella seduta di domani.

Il relatore MORRA (*FI*) ricorda preliminarmente che nel corso del dibattito, la Commissione si è fatta carico di analizzare non solo il merito della disciplina contenuta nel provvedimento in titolo, ma anche le risultanze del confronto tra il Governo e le parti sociali. Da tale confronto sono emerse ipotesi di modifica del testo all'esame che vanno valutate attentamente, anche, per taluni rilevanti aspetti, sotto il profilo della compatibilità con i principi di delega dettati dalla legge n. 243 del 2004.

Nello schema di decreto legislativo in titolo – prosegue il relatore – si mette a punto una disciplina fondata essenzialmente su una ricognizione dell'attuale situazione, e sulla ricerca di soluzioni concrete, volte a favorire il decollo nel breve termine del secondo pilastro della previdenza.

Un approccio realistico a tale questione non deve però offuscare in modo riduttivo uno scenario di più ampio respiro: occorre infatti considerare che le prospettive di sviluppo del sistema della previdenza complementare sono incardinate in una dimensione europea che, per alcuni aspetti, diverge dalle soluzioni che si stanno dibattendo, in quanto presuppone l'affermazione piena del principio di libera circolazione del lavoratore tra le diverse forme pensionistiche, in un contesto concorrenziale e senza vincoli atti a condizionare la libertà di scelta individuale.

Tali premesse non sono del tutto compatibili con alcune delle obiezioni che sono state mosse nel corso della discussione odierna all'impostazione dello schema di parere illustrato nella seduta di ieri. Tuttavia il relatore si riserva di valutare con attenzione le varie proposte emerse dal dibattito e quelle che figurano nello schema di parere presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori e si riserva, altresì, se del caso, di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al testo che verrà posto in votazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**SCHEMA DI PARERE, PROPOSTO DAL RELATORE,  
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 522  
(NUOVO TESTO)**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti condizioni:

articolo 1 (*Ambito di applicazione e definizioni*)

al comma 4, dopo le parole «appositi fondi» vanno inserite le parole «o di patrimoni separati»;

articolo 2 (*Destinatari*)

al comma 1, lettera *b*), vanno soppresse le parole da: «ivi compresi i lavoratori autonomi» fino alla fine della lettera;

articolo 3 (*Istituzione delle forme pensionistiche complementari*)

al comma 1, lettera *a*), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole «anche aziendali» le seguenti: «limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi».

al comma 1, lettera *c*), va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;

al comma 1, dopo la lettera *c*) occorre inserire la seguente lettera: «*c-bis*) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia», in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

articolo 5 (*Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità*)

al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività



di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;

al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: «Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis», in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l'invio dei dati e delle notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest'ultima, anche all'organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;

al comma 4, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: «Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di eventuali organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio.»

Dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: «4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.»;

#### articolo 8 (*Finanziamento*)

al comma 1, all'ultimo capoverso, dopo le parole: «reddito di lavoro o di impresa» vanno inserite le seguenti: »e di soggetti fiscalmente a carico di altri,» al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai lavoratori dipendenti», vanno inserite le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e»; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso «possono essere fissate» dai contratti e dagli accordi collet-

tivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: «ovvero» fino ad «aziende»;

al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi «sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali»; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: «euro 5164,57» vanno aggiunte le seguenti: «ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive, di cui all'articolo 16»;

al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l'inserimento delle parole «in regime di contribuzione definita»; inoltre, dopo le parole «entro sei mesi dalla predetta data», vanno inserite le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva»;

alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;

dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: «Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre»;

al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono «linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR»;

al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre sopprimere le parole: «fino ad un massimo di sette anni» e sostituire le parole: «tre anni di contribuzione continuativa» con «un anno di contribuzione»;

è necessario sopprimere il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;

articolo 18 (*Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari*)

al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, occorre aggiungere dopo le parole «direttive generali» le seguenti: «alla COVIP». Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.

articolo 19 (*Compiti della COVIP*)

al comma 2, lettera *h*), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con la seguente: «se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali».

E CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

articolo 1 (*Ambito di applicazione e definizioni*)

al comma 3, dopo la lettera *c*), valuti il Governo l'opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di «TFR» e «TUIR»;

all'articolo 2 (*Destinatari*)

al comma 1, lettera *c*) vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro»;

articolo 3 (*Istituzione delle forme pensionistiche complementari*)

al comma 1, lettera *b*), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: «anche»; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all'articolo 2, comma 1 lettera *b*);

al comma 1, lettera *d*), vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro», nonché la parola: «anche», coerentemente con la modifica di cui alla lettera *b*);

articolo 4 (*Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio*)

al comma 3, al primo periodo appare opportuno sostituire le parole «delle forme pensionistiche complementari» con le seguenti «dei fondi pensione» in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l'attività;

articolo 5 (*Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità*)

al comma 2 appare opportuno sostituire la parola «ineleggibilità» con la parola «incompatibilità» in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all'articolo 4, comma 2, aggiungendo le parole «lettera b)»;

per motivi di tecnica legislativa al comma 4, ultimo periodo, occorre sopprimere dopo le parole «dall'ufficio» le parole «che sarà». Al secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: «di consulenza»;

al comma 8, lettera a), occorre sostituire l'articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7; al comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole «l'articolo 5,».

all'articolo 6 (*Regime delle prestazioni e modelli gestionali*)

al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole «I fondi pensione», le parole « di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),»;

alla lettera e) vanno soppresse le parole: «del Ministro del tesoro»;

al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 e soppresso l'erroneo riferimento al comma 4;

al comma 7 occorre sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le parole: «nel presente articolo»;

al comma 9, ultimo periodo, occorre sopprimere la parola «soggetto»;

al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole «e per lo sviluppo locale»;

al comma 13, lettera c) , primo periodo occorre sostituire la parola «precedente» con «b)»;

il comma 14 – per una migliore rispondenza ai principi di delega – andrebbe riformulato sostituendo le parole «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con le seguenti: «se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

articolo 8 (*Finanziamento*)

al comma 2 è opportuno che la dizione «e del committente» sia soppressa;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole «e avviene» occorre inserire le seguenti: «con cadenza almeno annuale»;

alla lettera *b*), n. 1), dovrebbero essere sopprese la parola: «propri» e, data l'indeterminatezza della locuzione, le parole: «tra le parti»;

alla lettera *b*), n. 2), premesso che debbono essere sopprese le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito», va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito «salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda»;

alla lettera *b*), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2»;

alla lettera *c*), appare più corretto sostituire le parole: «ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993» con le seguenti: «ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993»;

al comma 9, le parole: «anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento» andrebbero sostituite con le seguenti: «pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo»

per quanto concerne il medesimo comma 9 dell'articolo 8, nonché l'articolo 14, comma 6, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l'esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;

articolo 9 (*Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS*)

al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: «La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.»;

al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 3, il riferimento corretto è all'articolo «14» e non al «10». Infine, vanno soppresse le parole da: «ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma;

articolo 10 (*Misure compensative per le imprese*)

il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;

occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l'attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all'adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;

articolo 12 (*Fondi pensione aperti*)

al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all'inizio, le parole: «Ai sensi dell'articolo 3» e sopprimere le parole da «mediante contratti» fino alla fine del comma;

al comma 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire la dizione «d'intesa con» con la seguente: «sentite», nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;

articolo 13 (*Forme pensionistiche individuali*)

al comma 3, all'ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione «La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),» andrebbero eliminate le parole «del presente articolo»;

articolo 14 (*Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità*)

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «invalidità permanente» andrebbero aggiunte le altre: «che comporta l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa»;

al comma 3, appare necessario sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da *a*) ad *f*), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.».

al comma 8, il termine ivi previsto di «due mesi» dovrebbe essere sostituito con quello di «sei mesi»;

articolo 19 (*Compiti della COVIP*)

al comma 2, lettera *e*), andrebbe soppressa la dizione «del presente comma»;

articolo 20 (*Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421*)

al comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: «del presente decreto»;

articolo 21 (*Abrogazioni e modifiche*)

al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l'articolo 10, comma 1, in luogo dell'articolo 10, comma 2;

articolo 23 (*Entrata in vigore e norme transitorie*)

al comma 6:

all'alinea, la dizione «al momento dell'entrata in vigore», va sostituita con la seguente: «alla data di entrata in vigore»;

alla lettera *a*), le parole «a partire» vanno soppresse;

alla lettera *c*), la parola «successivamente» va sostituita con le parole: «a decorrere».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO,  
DATO, DI SIENA, GRUOSSO, MONTAGNINO, PILONI E  
VIVIANI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
N. 522**

La 11<sup>a</sup> Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante «Norme in materia di previdenza complementare»,

Premesso che:

si ribadisce il giudizio fortemente negativo sulla legge delega in materia previdenziale (legge n. 243 del 2004) che ha prodotto un impianto normativo in contrasto con i principi di equità e di flessibilità contenuti nella riforma del 1995 e fortemente inadeguato a risolvere i problemi pensionistici delle attuali giovani generazioni e in particolare quelli posti dalla crescente precarizzazione del mercato del lavoro;

si conferma la necessità del potenziamento della previdenza complementare, intesa come secondo pilastro del sistema previdenziale, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo del TFR;

in questo quadro deve essere assicurata la netta distinzione fra fondi pensione di natura contrattuale e collettiva e forme pensionistiche individuali basate sulle polizze assicurative, in particolare nella destinazione volontaria del TFR e delle quote contributive di natura contrattuale;

per avere una larga adesione dei soggetti interessati (lavoratori e imprese) alla nuova normativa è necessario che il confronto con le parti sociali si concluda con una forte e convinta intesa fra il governo e le parti sociali stesse. In questo quadro va prevista una ulteriore modifica del regime fiscale per renderlo più favorevole ai lavoratori attraverso l'aumento delle deducibilità e della progressività del prelievo;

è indispensabile un ulteriore potenziamento del ruolo della COVIP e della sua autonomia, anche attraverso un aumento delle risorse umane e finanziarie disponibili e facendo sì che questo ruolo sia recepito nei nuovi assetti previsti dalla riforma degli organismi di vigilanza e di tutela del risparmio;

è indispensabile una copertura finanziaria adeguata e che soprattutto trovi immediata attuazione con strumenti contestuali alla emanazione delle nuove norme -:



## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

A condizione che il testo venga modificato secondo le indicazioni seguenti:

– all'articolo 1 (*Ambito di applicazione e definizioni*):

al comma 3, aggiungere in fine le lettere:

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

il comma 4 sia soppresso;

– all'articolo 2 (*Destinatari*):

al comma 1, lettera b), siano soppresse le parole: «ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

alla lettera c), le parole: «di produzione e lavoro» siano soppresse;

– all'articolo 3 (*Istituzione delle forme pensionistiche complementari*):

al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto» e la parola «anche»;

alla lettera c) seguente, dopo le parole: «di enti o aziende,», aggiungere: «i cui contratti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi anche aziendali,»;

alla lettera d) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di produzione e lavoro» e la parola: «anche»;

– all'articolo 4 (*Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio*), al comma 2, sostituire le parole: «I Fondi pensione istituiti» con le seguenti: «Le forme di previdenza complementare istituite»;

– all'articolo 5 (*Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità*):

al comma 2, sostituire la parola: «ineleggibilità» con la seguente: «incompatibilità»;

al medesimo comma 2, dopo le parole: «decreto di cui all'articolo 4, comma 3,», inserire la seguente: «lettera b)» e, alla fine del comma, aggiungere i seguenti periodi: «Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività

di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. Il responsabile della forma pensionistica non può essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti – anche indirettamente o per conto terzi – relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori delle predette forme ovvero di società da queste controllate o che le controllano.»

al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis.»;

al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «che sarà»;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nel caso di adesione su base collettiva ai fondi aperti di cui all'articolo 12 l'organismo di sorveglianza è composto da un numero congruo di componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. La nomina, la composizione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza sono disciplinati dal regolamento del fondo, secondo le modalità definite dalla COVIP, tenuto conto delle proposte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

al comma 8, lettera a), modificare il riferimento all'articolo 16 con «all'articolo 19»;

al medesimo comma 8, lettera c), il riferimento al comma 7 sia sostituito con il riferimento al comma 11;

al comma 9, primo periodo, sia soppresso: «all'articolo 5»;

– all'articolo 6 (*Regime delle prestazioni e modelli gestionali*):

al comma 1, dopo le parole: «I fondi pensione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad f),» e alla lettera e) sopprimere le parole: «dal Ministro del Tesoro»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Per la stipula di convenzioni di cui ai commi» inserire il riferimento al comma 1;

al comma 7, sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le seguenti: «nel presente articolo»;

al comma 9, ultimo periodo, sopprimere la parola: «soggetto»;

al comma 11, lettera a), inserire alla fine le seguenti parole: «e allo sviluppo locale»;

al comma 13, lettera c), sostituire le parole: «precedente» con le seguenti: «b)»;

Al comma 14, sostituire le parole da «se ed in quale misura» fino alla fine del comma, con le seguenti: «se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti deri-

vanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.»;

– All'articolo 8 (*Finanziamento*):

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 2, per i lavoratori autonomi è opportuno prevedere che le modalità di determinazione della contribuzione siano definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure sulla base degli imponibili considerati ai fini contributivi previdenziali obbligatori;

al comma 2, dopo le parole: «relativamente ai lavoratori dipendenti» inserire le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *f*) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e», sopprimere le parole: «o del committente»;

al medesimo comma 2, di seguito, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere» e, dopo le parole: «fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali» sopprimere le parole da», ovvero, in mancanza» fino alla fine del periodo;

sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore al 12 per cento o, qualora risulti più vantaggioso per il lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.»

Il comma 7, primo periodo, è sostituito dal seguente: «7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse ed avviene secondo le modalità fissate dagli accordi o contratti collettivi»;

al medesimo comma 7, lettera *b*):

al punto 1), sopprimere le parole: «propri» e le parole: «tra le parti»;

al punto 2) sopprimere le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito» e, dopo le parole: «il TFR maturando è trasferito» aggiungere le seguenti: «, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda, ovvero, quando non

sia applicabile tale criterio, al fondo pensione con il maggior numero di aderenti, utilizzando a tale scopo gli ultimi dati pubblicati dalla **Covip**»;

al punto 3) sostituire le parole: «in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari» con le seguenti: «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 2,»;

al comma 7, lettera c):

il primo periodo, è sostituito dal seguente: «c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993:»;

al punto 1, dopo le parole: «dalla predetta data», inserire le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva,», dopo le parole: «ovvero conferirlo» sopprimere le parole: «anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà» e alla fine del punto, inserire il seguente periodo: «qualora non esprimano alcuna volontà, il TFR è conferito alla predetta forma;»

al punto 2, dopo le parole: «nella misura» inserire le seguenti: «già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura»;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.»;

il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto. Si valuti inoltre l'opportunità, al medesimo comma 8, di aggiungere, dopo la parola: «prudenziale» le seguenti parole: «oppure in linee di investimento dirette a conseguire rendimenti mediamente comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.»;

il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in

base ai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.»;

al medesimo comma 9, al terzo dopo le parole: «collettivi o aziendali» sopprimere le parole: «regolamenti di enti o aziende,» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti accordi»;

al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «continuativa» e le parole: «fino ad un massimo di sette anni»;

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» con le seguenti: «Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni in cifra fissa anche sulla base di cadenze temporali non predefinite. I medesimi soggetti possono altresì delegare»;

al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: «Fermo restando» a le seguenti: «forma pensionistica complementare,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «E' consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare nelle sole ipotesi in cui il lavoratore in uno stesso periodo svolga più attività lavorative di diversa natura o sia titolare di più rapporti di lavoro.»;

– all'articolo 9 (*Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS*):

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «composto da tre membri che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare» con le seguenti: «dove è assicurata un'adeguata partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità», e le parole: «di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare»;

al comma 3, il riferimento all'articolo 10 è sostituito con il riferimento all'articolo 14 e le parole da: «, ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma sono soppresse;

– all'articolo 10 (*Misure compensative per le imprese*):

al comma 1, è necessario che la deducibilità prevista dalla norma sua fruibile da tutti i datori di lavoro che destinano il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare e che non venga quindi collegata esclusivamente al reddito d'impresa.

al comma 3, nella definizione dei fondi di garanzia, devono essere precisate:

a) la sua immediata costituzione con l'emanazione del decreto legislativo;

b) modalità di funzionamento definite da un apposito accordo stipulato dai Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze con l'Associazione bancaria Italiana e recepite nel decreto legislativo o in suoi allegati, che consentano l'accesso al credito a tutti i datori di lavoro che, conferendo il TFR alla previdenza complementare, ricorrano al finanziamento sostitutivo;

c) una durata del fondo fissata per un periodo congruo e comunque tenendo conto del ciclo medio di vita del TFR;

d) meccanismi di accesso al credito basati su automatismi legati alla presenza di condizioni minime per l'accesso alla garanzia, escludendo ogni valutazione discrezionale;

e) la possibile presenza, fermo restando la funzione di garanzia del fondo pubblico, di strutture in grado di assicurare operatività immediata e trasparenza, quali i consorzi di garanzia collettiva «fidi» (o «confidi»);

aggiungere in fine il seguente comma: «4. La compensazione dei maggiori costi per le imprese, conseguenti al conferimento dei TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata mediante una riduzione del costo del lavoro equivalente alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito a partire dal 1° gennaio 2006 e il costo del finanziamento sostitutivo.»

– All'articolo 11 (*Prestazioni*):

al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «è fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.»;

al comma 6, occorre prevedere, pur nell'ambito di una necessaria gradualità, una modifica del sistema di agevolazioni fiscali finalizzato a consolidare la forma di imposizione tributaria che si basa sui tre elementi della esenzione della contribuzione versata dalle forme pensionistiche complementari, della esenzione dei rendimenti ottenuti dalle medesime forme in caso di accumulo e della tassazione delle prestazioni finali. Conseguentemente la disciplina fiscale delle prestazioni dovrà essere armonizzata con il sistema fiscale generale, ripristinando elementi di progressività della tassazione in base al reddito;

alla lettera b) del comma 7, in riferimento alla possibilità di anticipare la posizione individuale maturata per l'acquisto della prima casa, la percentuale del 50 per cento appare inferiore a quanto già previsto dalla vigente normativa per le anticipazioni del TFR e dagli statuti che regolamentano i ventigi fondi pensione negoziali ed è quindi necessario che detta percentuale sia elevata al 75 per cento;

sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 75%, la possibilità di qualsiasi ulteriore anticipazione, possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite maggiore fra i 5.164,57 euro e il 12% del reddito complessivo. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.»;

– all'articolo 12 (*Fondi pensione aperti*):

al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.»;

al comma 3, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalle seguenti: «sentite»;

– all'articolo 13, «Forme pensionistiche individuali», sopprimere il comma 2 e al comma 3, 5° periodo, sopprimere le parole: «del presente articolo»;

– all'articolo 14, «Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità»:

al comma 2, lettera *b*), sopprimere le parole: «nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero»;

al comma 2, lettera *c*), sopprimere le parole: «per i casi di invalidità permanente e» e le parole: «che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi»;

il comma 3 venga sostituito dal seguente: «3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3 e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per la causa prevista dal comma 2, lettera *c*), si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.»;

sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali»;

– all'articolo 18 (*Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari*), sopprimere le parole: «vigila sulla COVIP» e dopo le parole: «direttive generali» aggiungere le seguenti: «alla COVIP»;

– all'articolo 19 (*Compiti della COVIP*), al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «del presente comma» e alla lettera h), le parole: «si siano presi in considerazione» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

– all'articolo 20 (*Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), al comma 7, sopprimere le parole: «del presente decreto»;

– all'articolo 23 (*Entrata in vigore e norme transitorie*), al comma 6, lettera c), sostituire la parola: «successivamente» con le seguenti: «a decorrere».



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**290<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***TOMASSINI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Laura Pellegrini, direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, accompagnata dal dottor Bruno Rusticali, coordinatore linee-guida dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di ginecologia e sessuologia medica «San Raffaele Resnati» di Milano, il professor Fabio Parazzini, ricercatore I Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Milano e la dottoressa Maria Grazia Porpora, ricercatore confermato del Dipartimento di scienze ginecologiche, perinatologia e puericoltura dell'Università «La Sapienza» di Roma.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 settembre 2005.

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione.

Hanno quindi la parola per svolgere le rispettive relazioni la dottoressa PELLEGRINI, la professoressa GRAZIOTTIN, il professor PARAZZINI e la dottoressa PORPORA.

Prendono successivamente la parola le senatrici BIANCONI (FI), BETTONI BRANDANI (DS-U), BAI DOSSI (Mar-DL-U) e BOLDI (LP), nonché il presidente TOMASSINI.

Seguono le repliche della professoressa GRAZIOTTIN, della dottoressa PELLEGRINI, del professor PARAZZINI e della dottoressa PORA.

Il presidente TOMASSINI ringrazia gli auditi e li congeda, dichiarando chiusa l'odierna procedura informativa.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 29 settembre, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**447<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE***(2708) CICOLANI. – Disposizioni in materia di Cave di marmo delle Alpi Apuane**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PONZO (*FI*), dopo aver evidenziato che con il disegno di legge in esame i proprietari dei terreni nell'area delle Alpi Apuane in cui esistono cave dovranno chiedere una concessione per proseguire l'attività estrattiva, si sofferma sull'articolo 1, con il quale si propone di aggiungere una nuova lettera al secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, al fine di inserire nella categoria «miniere» – e di assoggettare, di conseguenza, alla relativa normativa – con particolare riferimento alle disposizioni sull'autorizzazione allo sfruttamento delle miniere – la ricerca e la coltivazione del marmo bianco ordinario, del marmo bianco venato, del marmo nuvolato, del marmo bardiglio, del marmo statuario, del marmo calacata, del marmo arabescato, del marmo bianco P, del marmo fantastico Ami, del marmo cipollino Ami, del marmo rosa corallo, del marmo fiorito paonazzo, del marmo fiorito rosso e giallo, del marmo brecciato rosso e del marmo brecciato giallo.

Al riguardo va precisato che nella legislazione italiana le miniere sono distinte dalle cave in ragione dei diversi materiali che ne sono estratti: sono elencati tassativamente i minerali oggetto dell'attività mineraria, e tutti gli altri danno luogo ad attività di cava. A differenza delle miniere, cave e torbiere sono assoggettate a un regime autorizzatorio e

non concessorio: il proprietario o chi abbia la disponibilità del fondo può chiedere alla regione l'autorizzazione alla coltivazione.

Il comma 2 dell'articolo 1 inserisce nel patrimonio indisponibile dello Stato tutti i giacimenti dei marmi prima ricordati che siano riconosciuti tecnicamente ed economicamente coltivabili. Va ricordato che l'articolo 826 del codice civile stabilisce che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo. Il comma 3 precisa che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data della presente legge.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, tutti gli attuali concessionari perpetui e gli aventi diritto ad ogni titolo, presentano domanda all'ente concedente, che provvederà alla emanazione di un nuovo decreto di concessione temporanea il quale, in sede di prima applicazione, non avrà durata inferiore a dieci anni. Gli attuali concessionari sono di diritto preferiti ad altri eventuali richiedenti, se in possesso, al momento della domanda, della richiesta capacità tecnica ed economica. La mancata presentazione nei termini della domanda equivale a rinuncia dichiarata e già accettata dall'amministrazione. Per effetto di tale disposizione, gli attuali proprietari dei terreni in cui insiste la cava, che con diritto di successione possono sfruttare il giacimento senza limiti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno chiedere una concessione per continuare l'attività estrattiva.

Il comma 2 mira ad abrogare l'articolo 53 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. L'articolo 53 prevede che le concessioni e le investiture di miniere rilasciate senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non si sia incorsi in motivi di decadenza, mentre le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreché anche per esse non si sia incorsi in motivi di decadenza. Il comma 3 stabilisce che fino alla revisione generale delle norme minerarie e all'emanazione di una legge-quadro di settore, si applicano ai giacimenti di marmo le norme contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e le altre norme statali vigenti per i minerali di prima categoria. Tale comma 3 va pertanto ricollegato sistematicamente al comma 1, perseguendosi con entrambi l'obiettivo normativo di assoggettare i giacimenti di marmi alla disciplina dettata dal regio decreto del 1927. Il comma 4 dispone che la regione Toscana può delegare all'Ente Parco delle Alpi Apuane le funzioni amministrative concernenti i minerali di cui all'articolo 1, comma 1, ossia i marmi che con lo stesso comma 1 sono ricompresi nella categoria delle miniere.

Al riguardo va ricordato che, ferma restando l'appartenenza delle miniere al patrimonio indisponibile dello Stato, nel 1998 le funzioni amministrative concernenti le miniere e le risorse geotermiche sono perciò state conferite alle Regioni, cui ora spetta di provvedere a disciplinare le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche.

Nei limiti massimi fissati dallo Stato, le Regioni stabiliscono le tariffe applicate ai concessionari e ai titolari dei permessi (rispettivamente, di sfruttamento e di ricerca di risorse minerarie). Le stesse Regioni, inoltre, distribuiscono le somme stanziare dallo Stato per sostenere le attività svolte da privati in campo minerario. Le somme pagate dai titolari delle concessioni e dei permessi sono direttamente devolute alle regioni.

L'Ente Parco delle Alpi Apuane - che tra l'altro ha elaborato e presentato alla Regione, per l'approvazione, un Piano che prevede la chiusura di tutte le cave in alta quota e l'apertura di attività estrattive in sotterraneo - verrebbe titolato con il presente disegno di legge a dare le concessioni per conto della Regione. In realtà il preciso significato normativo del comma 4 è che la Regione Toscana può - e non deve - delegare all'Ente parco le funzioni amministrative relative ai marmi in questione e, pertanto, anche quelle relative alle concessioni minerarie. Attraverso il disegno di legge in esame, si intende far sì che l'Ente parco, attraverso lo strumento delle concessioni minerarie, possa indurre i proprietari attuali ad abbandonare l'attività estrattiva in corso e a iniziare la coltivazione del marmo in sotterraneo, in conformità alle previsioni del piano elaborato dal medesimo ente.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) ritiene utile approfondire le finalità del disegno di legge in titolo attraverso una serie di audizioni, fra cui quelle del Presidente del Parco regionale delle Alpi Apuane, dei rappresentanti dei comuni interessati dal provvedimento, nonché delle associazioni ambientaliste.

Il sottosegretario TORTOLI fa presente che ha interpellato la direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente per comprendere l'impatto del disegno di legge in esame. Tale approfondimento potrebbe riguardare anche la direzione generale per la salvaguardia ambientale presso il medesimo Ministero dal momento che tra le possibili conseguenze della proposta legislativa si prevedono gallerie nelle quali si raccoglierebbe il marmo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZAPPACOSTA (*AN*) sottolinea come la Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 riguardi due fondi per gli investimenti di cui allo stato di previsione del Ministero dell'economia, entrambi iscritti nel centro di responsabilità n. 1 (gabinetti

ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro): il fondo unico da ripartire per gli incentivi alle imprese e il fondo unico da ripartire per gli investimenti in difesa del suolo e tutela ambientale. L'importo dei due fondi risulta superiore alla somma delle autorizzazioni di spesa confluite. In particolare, per quanto riguarda il fondo difesa del suolo e tutela ambientale, è stato incrementato di 11 milioni di euro per il 2005, per effetto del rifinanziamento della legge n. 97 del 1994. Il finanziamento per la difesa del suolo passa da 79 a 100 milioni di euro; il fondo per la montagna passa da 30 a 31 milioni di euro.

Il fondo per la tutela del suolo e la difesa ambientale prevede interventi per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo. L'APAT cura la ripartizione delle risorse disponibili tra le amministrazioni interessate, sulla base delle richieste intervenute. La Relazione precisa che i piani che si intendono finanziare per il corrente esercizio riguardano anche il proseguimento degli interventi proposti per il 2004 e le cui esigenze hanno superato le risorse già assegnate in precedenza.

Senza voler in alcun modo innestare polemiche pretestuose, bisogna sottolineare che la Relazione non fornisce indicazioni relative alla quota di risorse assegnate ai singoli progetti né al costo complessivo di ciascun progetto; non vi è altresì menzione dei criteri adottati dall'APAT per la relativa ripartizione delle risorse.

La dotazione del fondo della montagna viene ripartita annualmente tra le regioni con deliberazione del CIPE, in base a criteri volti a privilegiare soprattutto la salvaguardia dell'ambiente, contrastare i fenomeni di spopolamento, migliorare il livello dei servizi e cercare di salvaguardare anche l'occupazione. Le regioni, a loro volta, ripartiscono le risorse tra le comunità montane in coerenza con la programmazione regionale e con i piani di sviluppo socio-economico.

La Relazione stabilisce che la ripartizione delle risorse deve tener conto anche degli interventi per il riassetto idrogeologico e difesa del suolo, iniziative a favore delle aree boschive e degli interventi di forestazione, nonché del mantenimento e del miglioramento dei servizi in montagna, soprattutto a favore della prima infanzia e della terza età.

Il relatore conclude facendo presente che è sua intenzione redigere osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente MULAS avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domattina alle ore 8,45 anziché alle ore 9, per proseguire l'esame dell'atto del governo n. 528 e dei disegni di legge nn. 137 e 3436.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**117<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie La Malfa.**La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(3584) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GRECO (*FI*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il 25 aprile scorso la Romania e la Bulgaria hanno firmato, insieme ai 25 Paesi membri dell'UE, il Trattato di adesione all'Unione europea, che prevede come data di entrata in vigore il 1° gennaio 2007, sempre che siano intervenute le prescritte ratifiche che dovranno essere depositate presso il Governo italiano.

Il disegno di legge all'esame della Commissione reca appunto la ratifica di questo Trattato da parte dell'Italia, il cui contenuto è piuttosto complesso, in quanto prevede la doppia ipotesi relativa all'incognita dell'entrata in vigore del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Secondo l'articolo 1, infatti, nel caso in cui la Costituzione europea entri effettivamente in vigore entro la fine del 2006, la Romania e la Bulgaria diventerebbero membri dell'Unione europea con l'adesione al Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, secondo le modalità previste dal Protocollo annesso al Trattato di adesione.

Secondo l'articolo 2, invece, qualora la Costituzione europea non dovesse entrare in vigore prima della fine del 2006 (come è probabile), è prevista l'adesione di Romania e Bulgaria ai Trattati attualmente vigenti, secondo le modalità previste in un ulteriore Atto annesso al Trattato di

adesione; salvo poi applicare il Protocollo, nel momento in cui dovesse entrare in vigore la Costituzione europea.

L'articolo 4 fissa la scadenza del 31 dicembre 2006 per il deposito delle ratifiche presso il Governo italiano, e quella del 1° gennaio 2007 per l'entrata in vigore del Trattato. Esso prevede inoltre la possibilità che, ai sensi dell'articolo 39 del Protocollo o dell'Atto annessi al Trattato di adesione, il Consiglio possa decidere all'unanimità, su raccomandazione della Commissione, che la Romania o la Bulgaria siano manifestamente impreparate a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro il 1° gennaio 2007, e quindi posporre di un anno – al 1° gennaio 2008 – la data dell'adesione di tale Stato (cosiddetta «clausola di slittamento»).

Il Protocollo e l'Atto annessi al Trattato di adesione sono di contenuto sostanzialmente analogo e sono composti entrambi di 61 articoli, suddivisi in cinque parti, e con nove allegati. Il Trattato reca poi altri tre allegati che sono l'Atto finale con le relative Dichiarazioni degli Stati membri e lo Scambio di lettere fra l'Unione europea, la Bulgaria e la Romania, riguardante una procedura d'informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni e misure durante il periodo che precede l'adesione.

I negoziati di adesione di Romania e Bulgaria non sono stati brevi né facili e sono stati seguiti dall'Italia con particolare attenzione. Il Presidente relatore ricorda in particolare la missione della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato e dell'omologa Commissione della Camera, svolta in Romania e Bulgaria dal 2 al 5 marzo 2004. Vi fu in quell'occasione la possibilità di dare un contributo concreto al buon esito dei negoziati, la cui conclusione era prevista entro il 2004, in un momento in cui da più parti si tentava, mediante diverse argomentazioni – tra cui anche la presunta violazione della moratoria sulle adozioni internazionali – di posticipare la data di adesione di questi due Paesi all'Unione europea.

Per quanto riguarda la Romania, occorre ricordare che l'Italia rappresenta il primo partner commerciale ed il quinto per volume di investimenti, con una massiccia presenza imprenditoriale in loco. L'Italia ha sostenuto le aspirazioni europeiste rumene sin dal Consiglio europeo di Helsinki del 1999 e l'appoggio dell'Italia ha avuto particolare valenza nel corso della Presidenza di turno italiana dell'Unione europea del secondo semestre 2003, in cui è stato definito il calendario del processo di adesione.

Nel corso, poi, della missione parlamentare del marzo 2004, la delegazione è intervenuta presso i vice presidenti del Parlamento europeo Guido Imbeni e Renzo Podestà per la presentazione di alcuni emendamenti al Rapporto Nicholson relativo al negoziato di adesione, in vista della sua imminente discussione presso l'Assemblea plenaria del Parlamento europeo. Le proposte emendative hanno poi trovato accoglimento nella deliberazione del Parlamento europeo, modificando alcuni punti fortemente critici del Rapporto Nicholson. Il negoziato si è quindi concluso positivamente nel dicembre del 2004, con la riunione del Consiglio europeo, che ha esortato i due Paesi a continuare nell'adeguamento all'*acquis*,



in vista della firma del Trattato di adesione nel 2005 e dell'effettiva adesione dal 1° gennaio 2007. Le istituzioni europee sono ora impegnate a seguire il cammino di adeguamento dei due Paesi soprattutto con riferimento ad alcuni punti ricordati anche da una dichiarazione dell'Atto finale allegato al Trattato di adesione, sui quali la soddisfazione è stata minore. Gli Stati membri hanno evidenziato in particolare la necessità di un migliore adeguamento, per entrambi i Paesi, dell'*acquis* nella materia della giustizia e degli affari interni e, per la Romania, anche nelle materie della politica della concorrenza e dell'ambiente.

Tali considerazioni sono peraltro strettamente connesse con la già citata clausola di slittamento di cui all'articolo 4 del Trattato di adesione, che prevede la possibilità di rimandare di un anno l'adesione, nel caso in cui la Romania o la Bulgaria siano manifestamente impreparati a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro il 1° gennaio 2007. Particolare importanza rivestono, poi – prosegue il Presidente relatore – alcuni allegati al Protocollo e all'Atto annessi al Trattato di adesione. Si tratta degli allegati VI e VII che prevedono deroghe all'immediata applicabilità di alcune parti dell'*acquis* comunitario, tra cui quella relativa al principio della libera circolazione dei lavoratori (peraltro prevista anche dal Trattato di adesione del 2003 dei 10 nuovi Stati membri). Sulla base di questa deroga, nei primi due anni successivi all'adesione – quindi fino al 1° gennaio 2009 – la libera circolazione dei lavoratori dettata dal diritto comunitario (Regolamento (CE) n. 1612/68) sarebbe automaticamente disapplicata (senza tuttavia pregiudicare eventuali diritti di accesso al mercato del lavoro, di cui i lavoratori bulgari o rumeni già godano). Tuttavia, se uno Stato membro volesse invece liberalizzare l'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, lo potrà fare ma solo attraverso misure nazionali o con accordi bilaterali. Trascorsi poi due anni dall'adesione (quindi nel 2009), gli Stati dovranno far sapere quale regime intendono applicare, ossia se continuare ad applicare la misura transitoria per ulteriori tre anni oppure liberalizzare l'accesso al lavoro. Trascorsi ulteriori tre anni (2012), gli Stati potranno mantenere in vigore, per ulteriori due anni, la propria legislazione nazionale, informandone la Commissione, qualora si verificano o possano verificarsi rischi di gravi perturbazioni del mercato del lavoro. A partire quindi dalla scadenza del settimo anno (2014) cesserà il regime transitorio e nessuno Stato Membro sarà più autorizzato a richiedere il permesso di lavoro ai lavoratori degli altri Stati membri.

Infine, in analogia a quanto previsto dai Trattati di adesione del 1994 e del 2003, sono previste alcune clausole di salvaguardia generale. Il Protocollo e l'Atto di adesione prevedono infatti, agli articoli 36, 37 e 38, la possibilità che per un massimo di tre anni siano disapplicate alcune parti dell'*acquis* comunitario, nel caso in cui si accertino difficoltà nel funzionamento di alcuni settori di attività dell'Unione in conseguenza dell'avvenuto allargamento. Si tratta della clausola di salvaguardia economica (già prevista dal Trattato del 1994), a tutela degli interessi economici dello Stato richiedente, nonché delle clausole del mercato interno e del settore

giustizia e affari interni (già previste dal Trattato del 2003), che si pongono a tutela del buon funzionamento dell'Unione e vengono adottate dalla Commissione europea.

Riguardo al tema della circolazione dei lavoratori, il Presidente relatore da ultimo ricorda brevemente l'attuale disciplina nazionale che regola l'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. Si tratta del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico in materia di immigrazione), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta legge Bossi-Fini), nonché del regolamento di attuazione adottato con il DPR 31 agosto 1999, n. 394, modificato da ultimo con DPR 18 ottobre 2004, n. 334. Sulla base di questa normativa (in particolare dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato. Per l'anno 2005, il 17 dicembre 2004 sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che stabiliscono le quote d'ingresso per i lavoratori extracomunitari e per quelli neocomunitari (appartenenti a 8 dei nuovi Stati membri per i quali è prevista la deroga fino al 2006), quantificati in 79.500 unità per ciascuna delle due categorie.

Il Presidente relatore conclude la propria illustrazione proponendo che la Commissione esprima un parere favorevole.

Si apre quindi il dibattito, nel quale interviene il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) per sottolineare preliminarmente che i Gruppi di opposizione utilizzeranno appieno tutti gli strumenti parlamentari per esprimere nelle varie sedi la netta contrarietà alla proposta di modifica della legge elettorale avanzata dalla Casa delle Libertà. Tale premessa era necessaria, spiega l'oratore, per significare che il comportamento del proprio Gruppo non è motivato da giudizi negativi sui provvedimenti che verranno all'esame di questa Commissione, ma da un più generale atteggiamento diretto a sottolineare la ferma opposizione allo stravolgimento delle regole costituzionali. Tuttavia, per quanto riguarda in particolare il disegno di legge per la ratifica del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, dichiara, anche a nome del senatore Budin e della senatrice Donati, che i profili di rilevanza internazionale, uniti all'importanza anche per la politica interna, inducono ad esprimere un giudizio positivo sul merito del provvedimento. Nel dichiarare quindi il voto favorevole del Gruppo Mar-DL-U affinché sia completato il percorso per l'inclusione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, ricorda che i due Paesi in questione hanno predisposto gli strumenti adeguati per risolvere quelle carenze di tutela dei diritti umani, e in particolare sul versante dell'infanzia, che erano stati evidenziati nel corso della missione svolta da questa Commissione nello scorso mese di marzo 2004. Il voto favorevole è altresì motivato dal fatto che l'allargamento a Bulgaria e Romania consentirà da una parte un bilanciamento a favore dei paesi dell'Est europeo, per il quale l'Italia potrà continuare nel ruolo di guida che la contraddistingue. D'altra parte, l'allargamento consentirà di fatto il

completamento delle possibilità di scambio di libera circolazione nell'area balcanica, promuovendo un nuovo atteggiamento positivo nei confronti di quelle popolazioni. Auspica infine che il periodo transitorio previsto favorisca l'acquisizione del trattato di Schengen, dato che, soprattutto la Romania, costituirà una regione di frontiera per l'Unione europea.

Non essendovi altri interventi, la Commissione passa al voto sul conferimento del mandato al relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al presidente relatore Greco (*FI*) il mandato a redigere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente GRECO rende noto che sono stati presentati taluni sub-emendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto), dei quali l'1.All.B.7 (testo 2)/1 della senatrice De Petris e altri risulta inammissibile poiché la proposta caducherebbe l'obbligo del Governo di dare attuazione alle direttive che appunto è assicurato dalla legge comunitaria. Peraltro, proprio lo scorso 16 giugno di quest'anno l'Italia è stata condannata per mancato recepimento della direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1998/44/CE). A tale proposito va tuttavia rilevato che l'attuazione della suddetta direttiva è oggetto specifico di un disegno di legge (1745-B), attualmente all'esame dell'Assemblea per il voto finale, dopo un lungo *iter* che si protrae dal 2002. Chiede pertanto al Governo se ritiene opportuno modificare il proprio emendamento 1.All.B.7 (testo 2), ritirando il riferimento all'attuazione della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche.

Il ministro LA MALFA ribadisce la necessità di mantenere il riferimento all'attuazione della direttiva in questione nell'emendamento 1.All.B.7 (testo 2), perché come ha avuto modo di sottolineare in altra occasione, il protrarsi dell'inadempimento per mancato recepimento di direttive può comportare una particolare onerosità delle sanzioni irrogate a seguito della procedura di infrazione. L'estrema delicatezza della materia è ben nota ed è per questo motivo che la normativa non è stata ancora definita, dopo ampie discussioni: ma la necessità di provvedere al recepimento ha suggerito la proposta emendativa in questione.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) sottolinea la necessità che il recepimento della direttiva avvenga a seguito dell'approvazione di un disegno di legge che fissi i principi e i criteri direttivi della delega, frutto di un confronto aperto fra maggioranza e opposizione, nonché fra Parlamento e Governo. La necessità di recepire le direttive non può non comprendere anche l'esigenza di adeguarle al nostro sistema interno ed è su questo aspetto che si è incentrato il lungo dibattito sulla materia della protezione delle invenzioni biotecnologiche.

Il ministro LA MALFA ribadisce che il recepimento delle direttive comunitarie è materia di un obbligo per il paese membro, salva la possibilità di modularne l'attuazione. Invita pertanto tutte le forze politiche a comprendere le ragioni che ha avuto modo di illustrare a sostegno dell'emendamento, in modo da evitare che l'Italia si trovi ancora una volta in grave difficoltà a seguito della condanna per inadempimento.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) esprime l'avviso che il Governo tenti di superare in questa sede le proprie difficoltà interne, dato che anche il ministro Alemanno aveva espresso talune perplessità sul recepimento della direttiva. Rileva peraltro che la previsione del recepimento della direttiva in sede di legge comunitaria non realizza in realtà alcuna accelerazione del necessario adeguamento, ciò che sarebbe possibile invece con l'approvazione del disegno di legge in materia dopo il confronto fra tutte le forze politiche.

Il presidente GRECO avverte che, essendo pervenuto anche il parere della Commissione Giustizia, si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordando altresì che anche il Relatore e il Governo avevano espresso i rispettivi pareri nella seduta del 28 luglio.

Sull'emendamento 1.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice DONATI (*Verdi-Un*), sottolineando la necessità di abbreviare il tempo per il recepimento delle direttive.

Anche il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento, ricordando che proprio l'attuale maggioranza introdusse il termine dei diciotto mesi rispetto ai dodici previsti dalle precedenti leggi comunitarie, motivandolo con l'impossibilità per le strutture amministrative di rispettare tempi così esigui. Già all'epoca i Gruppi di opposizione manifestarono la propria contrarietà a prorogare il termine a diciotto mesi che, a detta del Governo, sono tuttora insufficienti. In realtà, il problema riguarda la strutturazione degli organismi preposti per l'adempimento e l'assunzione dell'impegno da parte del ministro per le politiche comunitarie a provvedere tempestivamente, partecipando attivamente al processo di adeguamento.

Il senatore TIRELLI (*LP*) interviene per osservare che dagli emendamenti presentati emerge un contrasto fra la richiesta di abbreviazione dei tempi a carico del Governo e una incomprensibile dilatazione dei termini a favore del Parlamento.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, l'emendamento 1.1. risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.2 che, con il parere favorevole del Governo è posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.3, dichiara il proprio voto favorevole la senatrice DONATI (*Verdi-Un*), richiamando la necessità di dare tempi certi all'esercizio della delega.

Dichiara il proprio voto favorevole anche il senatore TIRELLI (*LP*), richiamandosi alla centralità del Parlamento.

Dichiara quindi il proprio voto favorevole il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), coerentemente con l'esigenza di garantire il tempestivo ed efficace recepimento delle direttive comunitarie.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 risulta respinto dalla Commissione che, con successiva votazione, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-Un*), respinge anche il successivo emendamento 1.4.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.5, sostenendo la necessità che le Commissioni parlamentari debbano disporre del tempo necessario per l'approfondito esame dei provvedimenti.

Il senatore TIRELLI (*LP*) interviene ricordando il parere di contrarietà espresso dalla Commissione Giustizia sull'emendamento 1.5, motivato dal fatto che così come richiesto al Governo, anche il Parlamento è tenuto ad un esame tempestivo.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che è necessario che le Commissioni parlamentari dispongano di un congruo termine per l'esame dei provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 non è accolto.

Con riferimento all'emendamento 1.6, il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) propone ai presentatori di modificarlo nel senso di prevedere trenta

giorni anziché quarantacinque dalla data di ritrasmissione, per la emanazione dei decreti.

Poiché la senatrice DONATI (*Verdi-Un*) accoglie il suggerimento, l'emendamento 1.6 (testo 2), con il parere favorevole del Relatore e del Governo viene posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), stante il concomitante inizio dell'Assemblea, chiede che i lavori proseguano nella prossima seduta.

Il presidente GRECO, raccolto l'orientamento favorevole della Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta pomeridiana già convocata per oggi.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

#### **118<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GRECO**

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie La Malfa.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRECO avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 1.All.A.1, ricordando in merito il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) presenta, in ossequio alla condizione posta dalla Commissione Bilancio, il sub-emendamento 1.All.A.1/1, diretto ad espungere dall'Allegato A la direttiva 2004/9/CE sulla buona pratica di laboratorio.

Il GOVERNO esprime parere favorevole sulla proposta del Relatore.

Il presidente GRECO avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.All.A.1/1.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) chiede la verifica del numero legale.

Il presidente GRECO, constatata la mancanza del prescritto numero dei senatori, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,15.*

Il PRESIDENTE avverte che, in attesa dei prescritti pareri, sono accantonati gli emendamenti 1.All.A.4 (testo 2), 1.All.B.7 (testo 2), 5.0.1 (testo 3), 5.0.1 (testo 3)/1, 14.0.2 e 14.0.2/1 e 15.0.5 (testo 3).

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.All.A.1/1, presentato dal Relatore per conformarsi al parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione accoglie l'emendamento 1.All.A.1/1, del Relatore, e quindi l'emendamento 1.All.A.1, come modificato.

Sull'emendamento 1.All.A.2 dichiara il voto favorevole la senatrice DONATI (*Verdi-Un*), la quale condivide il parere espresso sul punto dalla Commissione Bilancio. Si dichiara invece sorpresa per il parere contrario del Governo, considerando la particolare importanza della materia del recepimento del Codice comunitario per i medicinali per uso umano, per il quale la proposta emendativa detta una serie di principi e criteri direttivi a suo avviso opportuni.

Il ministro LA MALFA ricorda le motivazioni del parere contrario illustrate nella seduta del 28 luglio, e cioè che il decreto legislativo di recepimento della direttiva in questione è in via di predisposizione.

Posto in votazione, l'emendamento 1.All.A.2 risulta respinto dalla Commissione.

Con successiva votazione, è invece approvato l'emendamento 1.All.A.3.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.All.B.1, e con successiva votazione accoglie invece l'emendamento 1.All.B.2.

Sull'emendamento 1.All.B.3 dichiara il proprio voto favorevole la senatrice DONATI (*Verdi-Un*), sostenendo la necessità di un pronto recepimento della direttiva in considerazione della tecnologia di avanguardia che può vantare l'Italia in materia di telepedaggio stradale.

Il GOVERNO conferma il proprio parere contrario motivato dal fatto che sarà possibile tale recepimento in via amministrativa.

L'emendamento 1.All.B.3 (identico all' 1.All.B.4) è posto in votazione e risulta respinto dalla Commissione che, con successive separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.All.B.5 e 1.All.B.6.

Prima che la Commissione passi all'esame dei successivi emendamenti, la senatrice DONATI (*Verdi-Un*) esprime forti perplessità in merito alla declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 1.All.B.7 (testo 2)/1, sostenendo che non è accettabile una limitazione del potere emendativo, al di là delle considerazioni sul merito dell'emendamento, sul quale il Governo può o meno dissentire. L'esame del sub-emendamento in questione avrebbe permesso un dibattito, oltre che in questa sede anche in Assemblea, cosa che di fatto viene impedita dalla declaratoria di inammissibilità.

Il presidente GRECO sottolinea che il potere emendativo può essere sempre esercitato per prescrivere al Governo di ottemperare a un obbligo, ma non anche per sottrarre il medesimo all'adempimento.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame di quelli riferiti all'articolo 3.

Il senatore TIRELLI (*LP*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, che recepiscono le osservazioni contenute nel parere reso dalla Commissione Giustizia.

Con successive separate votazioni sono poi accolti gli emendamenti 3.1 e 3.2 (sul quale il GOVERNO ha dichiarato di rimettersi alla Commissione).

Il senatore TIRELLI (*LP*) accetta l'invito del MINISTRO di ritirare l'emendamento 3.3.

Posto in votazione, è poi accolto l'emendamento 3.4.

Il senatore TIRELLI (*LP*) interviene sull'emendamento 3.0.1 (testo 2) richiamando le osservazioni espresse sul punto dalla Commissione Giustizia, che ha ritenuto «pleonastico e fuorviante» il termine «accertate» riferito alle violazioni di cui al primo comma.

Il presidente GRECO ricorda che proprio il senatore Agoni, nella seduta del 28 luglio, aveva chiesto di riformulare l'emendamento del Governo inserendo la parola «accertate», esprimendo la preoccupazione che l'applicazione di misure cautelari potesse essere di grave pregiudizio all'attività dei produttori agricoli. Il Presidente esprime comunque il perso-



nale avviso che, quantunque pleonastico, il termine ha senz'altro una funzione garantista.

Il ministro LA MALFA, richiamandosi alle argomentazioni che hanno motivato l'accoglimento della richiesta del senatore Agoni, esprime comunque l'avviso di non avere preclusioni a modificare nuovamente l'emendamento tornando al testo originario. Pertanto si rimette alla valutazione della Commissione.

Il senatore TIRELLI (*LP*) prende atto delle dichiarazioni del Ministro, ritenendo sufficiente che le osservazioni espresse dalla Commissione Giustizia rimangano agli atti del dibattito. Insiste invece affinché venga accolto il suggerimento di inserire dopo il comma 2 dell'emendamento in questione un ulteriore comma del seguente tenore: «Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformeranno ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera c».

Poiché il GOVERNO accetta di riformulare l'emendamento nel senso testé indicato dal senatore Tirelli, è posto in votazione l'emendamento 3.0.1 (testo 3), che risulta accolto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 4 e 5.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) illustra l'emendamento 5.0.2 (già 5.0.1 (testo 3)/2), diretto ad identificare in un autonomo articolo la normativa di attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato, con la conseguente previsione dell'Allegato C.

Il ministro LA MALFA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.2 testé illustrato dal Relatore, che viene tuttavia accantonato affinché la Commissione Bilancio esprima il prescritto parere.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

L'emendamento 6.1, sul quale il GOVERNO esprime parere favorevole, viene posto in votazione e quindi accolto dalla Commissione.

L'emendamento 6.0.1 (testo 2) viene modificato dal GOVERNO in ossequio al parere espresso dalla Commissione Bilancio.

Viene quindi posto in votazione ed accolto l'emendamento 6.0.1 (testo 3).

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7.

La Commissione respinge l'emendamento 7.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 8, si passa all'esame di quelli riferiti all'articolo 9.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti da lei presentati all'articolo 9, sottolineando che il titolo dell'articolo in questione non corrisponde alla sostanza della normativa. Infatti i produttori di rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi ma, in virtù della disposizione di cui al successivo comma 2, gli stessi non sono anche tenuti alla comunicazione annuale al catasto, evenienza questa assolutamente contraddittoria.

Il ministro LA MALFA, in considerazione delle fondate osservazioni della senatrice Donati, propone che gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1 vengano accantonati in modo da permettere al Governo un più approfondito esame, eventualmente al fine di modificare il parere contrario già espresso.

Convieni la Commissione, e si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Posto in votazione, risulta respinto l'emendamento 10.1; mentre con successiva votazione è accolto, con la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI(*Verdi-Un*), l'emendamento 10.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 11.

Sull'emendamento 12.0.3 la senatrice DONATI (*Verdi-Un*) esprime il proprio rammarico per il parere contrario del Governo che pure ha previsto nell'Allegato B la direttiva 2000/60/CE sull'azione comunitaria in materia di acque. Il punto qualificante dell'emendamento da lei proposto è costituito dalla previsione del termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'adozione del decreto legislativo di recepimento.

Il ministro LA MALFA propone l'accantonamento anche di questo emendamento, dichiarandosi disponibile a modificare il parere contrario espresso, previo approfondimento della questione.

La Commissione conviene e, passando alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, accoglie l'emendamento 14.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15.

Con separate successive votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 15.0.2 (testo 2), 15.0.3 (testo 2), 15.0.4 (testo 2), nonché infine 15.0.6 (testo 2).

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il ministro LA MALFA conferma la disponibilità del Governo ad accogliere gli ordini del giorno 0/3509/1/14<sup>a</sup> e 0/3509/5/14<sup>a</sup>.

Stante il parere contrario del Governo sugli ordini del giorno 0/3509/2/14<sup>a</sup>, 0/3509/3/14<sup>a</sup> e 0/3509/4/14<sup>a</sup>, i presentatori non insistono per la votazione.

Il PRESIDENTE, in attesa di acquisire i prescritti pareri sugli emendamenti accantonati nel corso della seduta, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 29 settembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3509**

**Art. 1.**

**1.1**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti:  
«dodici mesi».*

---

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».*

---

**1.3**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.4**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 6, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**1.5**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.6 (testo 2)**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA, BEDIN

*Al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».*

---

**1.6**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «quarantacinque».*

---

**1.All.A.1/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 1.All.A.1 del Governo, sopprimere la direttiva:*

«2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)».

*Conseguentemente, all'emendamento 1.All.B.7 (testo 2) del Governo, aggiungere la direttiva:*

«2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)» e,

*all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «2003/123/CE», inserire le seguenti: «2004/9/CE», e dopo le parole: «2004/36/CE», inserire le seguenti: «2004/49/CE, 2004/50/CE.».*

---

### **1.All.A.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, allegato A, prima della direttiva 2004/114/CE, inserire le seguenti:*

«2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche».

---

### **1.All.A.2**

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

*Al comma 1, Allegato A, inserire la seguente voce:*

«2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

**«Art. 6-bis.**

*(Recepimento della direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano)*

1. L'attuazione della direttiva 2004/27/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare un livello elevato nei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano;

b) i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia devono consentire di valutare adeguatamente il rapporto rischio-beneficio di tutti i medicinali sia in occasione dell'immissione in commercio sia in qualsiasi momento l'autorità competente lo reputi opportuno;

c) garantire la qualità dei medicinali per uso umano prodotti o disponibili nella Comunità, assicurando che le sostanze attive che li compongono soddisfano i principi relativi alle buone pratiche di fabbricazione dei medicinali;

d) studiare l'impatto ambientale derivante dall'immissione in commercio e dall'uso dei medicinali, senza che tale impatto costituisca un criterio per rifiutare l'autorizzazione all'immissione in commercio;

e) rafforzare la farmacovigilanza, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri».

---

**1.All.A.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2004/23/CE, inserire la seguente:*

«2004/68/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE».

---

**1.All.A.4 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 1, allegato A, inserire le seguenti direttive:*

2004/41/CE che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio;

2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

2004/117/CE che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi;

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;

2005/28/CE della Commissione, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali;

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);

2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici.

---

**1.All.B.1**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2003/108/CE dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)».*

---



**1.All.B.2**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/51/CE del 9 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie».*

---

**1.All.B.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/52/CE del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità».*

---

**1.All.B.4**

BEDIN, BUDIN, DONATI, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente voce: «2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità».*

---

**1.All.B.5**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/89/CE del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia».*

---

**1.All.B.6**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/110/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al*

progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia».

---

### **1.All.B.7 (testo2)/1**

DE PETRIS, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 1.All.B.7 (testo 2), del Governo, sopprimere le parole: «1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».*

---

### **1.All.B.7 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:*

1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);

2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

2005/14/CE che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

---

**Art. 3.****3.1**

TIRELLI, AGONI

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «salva l'applicazione delle norme penali vigenti», con le seguenti: «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti».*

---

**3.2**

TIRELLI, AGONI

*Al comma 1, lettera c), dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nelle predette ipotesi, in luogo all'arresto e dell'ammenda, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace».*

---

**3.3**

TIRELLI, AGONI

*Al comma 1, lettera c), quarto periodo dopo le parole: «interessi diversi da quelli sopra indicati» inserire le seguenti: «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto».*

---

**3.4**

TIRELLI, AGONI

*Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».*

---

**3.0.1 (testo 3)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica Agricola Comune e di politica dello Sviluppo Rurale)*

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica Agricola Comune e di politica dello Sviluppo Rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informeranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;

*b)* le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera *c*).

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1».

**3.0.1 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica Agricola Comune e di politica dello Sviluppo Rurale)*

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica Agricola Comune e di politica dello Sviluppo Rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informeranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;

*b)* le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono tramessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1».

---

**Art. 5.****5.0.2 (già (5.0.1 (testo 3)/2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***"Art. 5-bis.***(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 1988, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

*Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:*

"ALLEGATO C

2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

2005/23/CE della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"».

---

**5.0.1 (testo 3)/1**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

*All'emendamento 5.0.1 (testo 3), comma 2, primo periodo, dopo le parole: «4 febbraio 2005, n. 11» inserire le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) prevede l'applicazione del regolamento nei confronti di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali;*

*b) prevedere che, prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare abbia frequentato con esito positivo i corsi di formazione previsti dai paragrafi da 4 a 8 della direttiva n. 2005/23/CE della Commissione in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali;*

*c) prevedere le modalità per il rilascio della documentazione comprovante la formazione conseguita;*

*d) prevedere la necessità di una revisione periodica delle competenze della gente di mare, mediante corsi di aggiornamento almeno quinquennali per la gente di mare tenuta a seguire i corsi di formazione di cui al punto b) o, in mancanza, mediante dimostrazione di aver raggiunto gli *standard* di competenza previsti nei cinque anni precedenti».*

**5.0.1 (testo 3)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Attuazione delle direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE della Commissione dell'8 marzo 2005, che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare)*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE della Commissione dell'8 marzo 2005 che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Il regolamento è adottato su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri

degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Sullo schema di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione del provvedimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 6.

### 6.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

### 6.0.1 (testo 3)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura stabilita per il decreto le-



gistrativo di cui al comma 1, può emanare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/71/CE e delle relative misure di esecuzione, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poter regolamentari ivi previste. I decreti legislativi sono inoltre adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. Al tal fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri indicati nell'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2003/71/CE;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio a quella della direttiva 2003/71/CE;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

*h)* prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;

*i)* prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

*l)* prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

*m)* prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

*n)* conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

*o)* avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE;

*p)* fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;

r) fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva 2003/71/CE non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi».

### 6.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/71/CE e delle relative misure di esecuzione,

mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poter regolamentari ivi previste. I decreti legislativi sono inoltre adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. Al tal fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri indicati nell'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2003/71/CE;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio a quella della direttiva 2003/71/CE;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;

r) fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva 2003/71/CE non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e

altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi».

---

## **Art. 7.**

### **7.1**

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 7.**

*(Delega al Governo per l'armonizzazione della normativa in materia di esplosivi e materiali pirotecnici, a recepimento della direttiva 2004/57/CE, e per il controllo dei pericoli relativi ai prodotti esplosivi ed infiammabili)*

1. Il comma secondo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed il numero 17 della voce "Ministero dell'interno" dell'allegato A al predetto decreto sono soppressi. La composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili, anche al fine dell'attuazione della direttiva 2004/57/CE, sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di individuare e armonizzare le normative relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con le sostanze ed i prodotti esplosivi ed infiammabili e di coordinarla con le norme legislative di pubblica sicurezza vigenti, individuando ed attribuendo alla competente Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili, le superiori funzioni consultive centrali di carattere generale nella materia ed istituendo i competenti uffici centrali per il supporto ed il coordinamento operativo delle relative attività di controllo amministrativo e di polizia».

---

**Art. 9.****9.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Dal 1° gennaio 2006 i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

**9.2**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 2, sopprimere la parola: «non».*

---

**9.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate dal decreto ministeriale 1° aprile 1998 n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e al comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di assicurare, da parte dei soggetti di cui al comma 1, il pieno adempimento degli obblighi del produttore di rifiuti previsti dalla normativa comunitaria».

---

**9.0.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifica al decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 178 del 2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE)*

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002 n. 178, è abrogato».

---

**Art. 10.****10.1**

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

*Al comma 2, sostituire le parole: «tenuto conto dell'oggetto del procedimento» con le seguenti: «entro tre mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario. In caso di inutile decorso del termine di tre mesi per il rilascio del parere, questo si intende reso in senso favorevole».*

**10.2**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il parere deve essere comunque reso entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione completa».*



**Art. 11.****11.0.1**

BEDIN, BUDIN, DONATI, BASILE, COVIELLO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

*(Recepimento della raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori)*

1. Nel quadro delle politiche volte al raggiungimento, entro il 2010, degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, lo Stato e le Regioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, si informano ai principi generali e alle prescrizioni di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, con particolare riguardo ai seguenti:

a) disciplinare i sistemi di valutazione delle carriere più trasparenti, aperti, equi e accettati a livello internazionale, al fine di garantire i presupposti per un mercato europeo del lavoro per i ricercatori;

b) eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità, ivi compresi quelli relativi alla mobilità intersettoriale e alla mobilità tra funzioni diverse;

c) garantire che i ricercatori beneficino di un'adeguata copertura sociale in funzione del loro *status* giuridico, prevedendo la trasferibilità dei diritti pensionistici, di base o integrativi, per i ricercatori che si spostano all'interno dei settori privato e pubblico dello stesso paese e per quelli che cambiano paese nell'Unione europea;

d) istituire strutture di controllo per valutare in che misura datori di lavoro, finanziatori e ricercatori danno applicazione alla Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori allegati alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione».

**Art. 12.****12.0.1**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni attuative del regolamento CE n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002)*

1. Al fine di incrementare e coordinare le attività rivolte alla ricerca ed al controllo in materia di sicurezza alimentare ed alla tutela dei consumatori, in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, prevede l'istituzione di un'apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministro della salute.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato».

---

**12.0.2**

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizione attuative del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992)*

1. Al fine di favorire l'avvio del procedimento a sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992 per la protezione della denominazione d'origine dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, i Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane possono promuovere la costituzione e assumere partecipazioni dei soggetti giuridici, rappresentanti dei produttori, abilitati ad inoltrare domanda di registrazione della denominazione.

2. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive».

---

**12.0.3**

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN, MANZELLA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato al pieno e coerente recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, assicurando il coordinamento con la legislazione vigente in materia di tutela delle acque, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, riconoscendo l'acqua come bene comune e pubblico che va protetto, difeso e trattato come tale, nonchè garantendo l'analisi la gestione degli usi delle acque sulla base della identificazione degli elementi principali che influenzano le pressioni e gli utilizzi, dell'evoluzione della domanda e dell'offerta e delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale delle acque;

c) perseguire, attraverso il coordinamento con la legislazione vigente, l'obiettivo della protezione rafforzata e del miglioramento dell'ambiente acquatico superficiale, artificiale e sotterraneo, attraverso misure specifiche per l'arresto e la progressiva eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie prevedendo misure di monitoraggio, controllo e prevenzione, nonchè sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;

d) assicurare la significativa riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, impedendone l'aumento ove fosse già in atto e garantendo una fornitura costante e sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

e) proteggere le acque territoriali e marine, al fine di impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie, con l'obiettivo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;

f) perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità nell'ambiente idrico, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

g) garantire la pianificazione e la gestione delle risorse idriche individuando i singoli bacini idrografici da assegnare a singoli distretti idrografici e l'autorità pubblica competente, prevedendo la predisposizione di piani di gestione del bacino che assicurino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale per ciascun distretto;

h) garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, attraverso l'informazione pubblica dei cittadini degli organismi di gestione, delle associazioni e degli operatori e la partecipazione degli organismi di gestione e delle rappresentanze dei portatori degli interessi sociali, economici, ambientali, nelle diverse forme di cooperazione, a scala di bacino/distretto, ma anche per sottobacino, o per singoli corpi idrici.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 14.

### 14.1

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis"».

---

### 14.0.1

BEDIN, D'AMICO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Modifica all'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

1. All'articolo 114, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: "comprese le società di *rating*" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle società di *rating*"».

---

### 14.0.2/1

DE PETRIS, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 14.0.2 del Governo, al comma 1, sostituire le parole: «sono abrogati» con le seguenti: «sono sostituiti dai seguenti:*

«1. Il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti che ventilati, gli zolfi ramati ed il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II B del Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive mo-

dificazioni, ed i prodotti elencati nell'allegato 2 al presente regolamento sono soggetti a procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia. Le modalità tecniche per la procedura semplificata di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, ovvero su proposta del medesimo, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) possono essere inseriti nell'elenco allegato al presente regolamento ulteriori prodotti;

b) possono essere individuati requisiti o condizioni minime necessari alla loro commercializzazione o utilizzazione».

---

## 14.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:*

**«Art. 14--bis.**

*(Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica  
23 aprile 2001, n. 290)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 sono abrogati.»

---

**Art. 15.****15.0.1**

TREDESE

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 286 del 1961)*

1. L'articolo 1 della legge n. 286 del 1961 è abrogato».

---

**15.0.2 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)*

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 97/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, è abrogato».

---

**15.0.3 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178)*

1. In esecuzione della procedura di infrazione 2003/5258 avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, sono abrogati l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno

2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana».

---

#### **15.0.4 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)*

1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3 (L):

1) al comma 3, le parole: "ai figli di età minore", sono sostituite dalle seguenti: "ai figli di età inferiore ai ventuno anni";

2) al comma 4, l'alinella del secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:";

*b)* all'articolo 5 (R):

1) al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro";

2) al comma 3, lettera *d)* , secondo periodo, dopo le parole: "Detta prova è fornita" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *e)*," , dopo le parole: "con l'indicazione del relativo importo, ovvero" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*," e le parole: "comprovante



la disponibilità del reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi è rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.";

4) al comma 5, le parole: ",nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394" sono soppresse;

c) all'articolo 6 (R):

1) al comma 1, dopo le parole: "L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio," sono inserite le seguenti: "nonché svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 1,";

2) al comma 5, le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".

---

### 15.0.5 (testo 3)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C(2004)3893)*

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5 *sexies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b).

2. Entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;

c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Si rende applicabile l'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.

6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruito in relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti».

---

**15.0.6 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, dopo la lettera *s*), è inserita la seguente:

"*s-bis*) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"».

---

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3509****0/3509/1/14<sup>a</sup>**

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

considerato che:

la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, doveva essere trasposta nell'ordinamento degli stati membri entro il 22 dicembre 2003;

il termine è tuttavia scaduto senza che la direttiva quadro sulle acque trovasse attuazione e pertanto il 7 luglio 2004 l'Italia ha ricevuto un parere motivato della Commissione europea con cui si invitava il Governo italiano a prendere urgentemente tutte le misure necessarie per attuare sul piano interno le disposizioni della direttiva 2000/60/CE;

il 18 gennaio 2005 la Commissione ha infine deciso, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato, di deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea perchè lo stato italiano ha omissso di recepire nel proprio ordinamento la Direttiva 2000/60/CE;

la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge Comunitaria 2003) ha delegato il Governo ad emenare entro il 31 maggio 2005 la direttiva quadro sulle acque ma anche questo termine è scaduto senza che venisse emanato il relativo decreto di attuazione;

il 20 novembre 2001 la Commissione europea ha presentato una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque. Tale elenco è diventato l'allegato X della Direttiva 2000/60/CE;

l'articolo 1 comma 9 lettera b) della legge 15 dicembre 2004, n. 308, in materia di acque, delega il Governo a garantire la piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; a promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; a pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; ad accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territo-

riale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994;

la citata legge n. 308 del 2004, tuttavia non fa alcun riferimento espresso, tra i criteri e i principi di delega specifici per il settore acque, alla direttiva quadro comunitaria n. 60 del 2000, anche se l'articolo 1 comma 8 prevede più genericamente che i decreti legislativi siano emanati nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;

impegna il Governo, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e comma 9, lettera *b*) della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

a garantire la piena e coerente applicazione della direttiva quadro in materia di acque, individuando i singoli bacini idrografici da assegnare a singoli distretti idrografici e l'autorità pubblica competente, assicurando l'analisi dei distretti e la realizzazione del relativo programma di monitoraggio, prevedendo la predisposizione di piani di gestione di bacino che assicurino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale per ciascun distretto;

a riconoscere l'acqua come bene comune e pubblico che va protetto, difeso e trattato come tale, perseguendo, attraverso il coordinamento con la legislazione vigente, l'obiettivo della protezione rafforzata e del miglioramento dell'ambiente acquatico superficiale, artificiale e sotterraneo;

ad adottare le misure specifiche richieste dalla direttiva 2000/60/CE per l'arresto e la progressiva eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie prevedendo, a tal fine, le idonee misure di monitoraggio, controllo e prevenzione, nonché sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;

ad assicurare il conseguimento degli obiettivi comunitari della significativa riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, e del raggiungimento di concentrazioni nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;

a garantire la consultazione, l'informazione e la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici attraverso l'informazione pubblica dei cittadini, degli organismi di gestione, delle associazioni e degli operatori e la partecipazione degli organismi di gestione e delle rappresentanze dei portatori degli interessi sociali, economici, ambientali, nelle diverse forme di cooperazione a scala di bacino/distretto, ma anche per sottobacino, o per singoli corpi idrici».

---

**0/3509/2/14<sup>a</sup>**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

premessi che:

la direttiva 97/68/CE ha attuato due fasi di valori limite di emissione per i motori ad accensione spontanea ed invita la Commissione a presentare una proposta di ulteriore riduzione dei limiti di emissioni, prendendo in considerazione la disponibilità a livello mondiale di tecniche di controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte da motori ad accensione spontanea, nonché la situazione della qualità dell'aria;

il programma Auto-Oil ha stabilito la necessità di ulteriori provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la formazione di ozono e le emissioni di particolato;

considerato che:

occorre applicare limiti di emissioni anche alle applicazioni ferroviarie e alle navi della navigazione interna, per contribuire a promuoverle quali modi di trasporto ecologici;

qualora macchine mobili non stradali siano in regola con i futuri valori limite prima del termine previsto dovrebbe essere possibile applicare una marcatura specifica;

occorre prevedere disposizioni specifiche per i costruttori di macchine, per dare loro tempo sufficiente per progettare i loro prodotti e realizzare produzioni in serie limitate.

tenuto conto che:

la direttiva 2004/26/CE del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori

a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ha come scopo il miglioramento della situazione futura della qualità dell'aria che non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le necessarie norme sulle emissioni devono essere disciplinate a livello comunitario;

la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato;

la direttiva 2004/26/CE del 21 aprile 2004 si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e, per questi motivi, la direttiva 97/68/CE deve essere modificata di conseguenza,

tenuto conto che il termine di recepimento della direttiva 2004/26/CE del 21 aprile 2004 era fissato per il 20 maggio 2005 e considerato che ad oggi non risulta emanata dal Governo alcuna disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla direttiva stessa,

impegna il Governo:

a recepire tempestivamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la direttiva sopra richiamata al fine di garantirne la piena e coerente applicazione e di adottare tutte le misure idonee al miglioramento della qualità dell'aria e al contenimento delle emissioni inquinanti derivanti dal settore dei trasporti.

---

**0/3509/3/14<sup>a</sup>**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

premessi che:

la direttiva 1999/78/CE del 27 luglio 1999, che modifica la direttiva 95/10/CE, doveva essere recepita entro il 30/11/1999;

la direttiva 2000/23/CE del 27 aprile 2000, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, doveva essere recepita entro il 31/03/2001;

la direttiva 2000/64/CE del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi, doveva essere recepita entro il 17/11/2002;

la direttiva 2001/4/CE del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto doveva essere recepita entro il 01/01/2001;

la direttiva 2001/38/CE del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE), doveva essere recepita entro il 31/12/2001;

la direttiva 2002/67/CE del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina, doveva essere recepita entro il 30/06/2003;

la direttiva 2003/103/CE del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, doveva essere recepita entro il 14/5/2005;

la direttiva 2003/108/CE dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) doveva essere recepita entro il 13/8/2004;

la direttiva 2004/13/CE del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, doveva essere recepita entro il 29/1/2005;

la direttiva 2004/21/CE del 24 febbraio 2004, relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio), doveva essere recepita entro il 31/12/2004;

la direttiva 2004/26/CE del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, doveva essere recepita entro il 30/4/2005;

la direttiva 2004/56/CE del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, doveva essere recepita entro il 31/12/2004;

la direttiva 2004/89/CE del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia doveva essere recepita entro il 1/10/2004;

la direttiva 2004/96/CE del 27 settembre 2004, recante modifica della dir 76/769/CEE: restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico, doveva essere recepita entro il 1/1/2005;

la direttiva 2005/1/CE del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari, doveva essere recepita entro il 13/5/2005;

la direttiva 2005/16/CE del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, doveva essere recepita entro il 14/5/2005;

la direttiva 2005/17/CE del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante, doveva essere recepita entro il 14/5/2005;

la direttiva 2005/18/CE del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, doveva essere recepita entro il 14/5/2005;

la direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, doveva essere recepita entro il 29/7/2005;



la direttiva 2004/106/CE del 16 novembre 2004, che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, doveva essere recepita entro il 30/6/2005;

la direttiva 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia doveva essere recepita entro il 1/7/2005;

la direttiva 2004/111/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada doveva essere recepita entro il 1/7/2005;

la direttiva 2004/116/CE del 23 dicembre 2004, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii, doveva essere recepita entro il 30/6/2005;

la direttiva 2005/9/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VII, doveva essere recepita entro il 28/7/2005;

considerato che ad oggi non risulta emanata dal Governo alcuna disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa necessaria a conformarsi alle sopra elencate direttive,

impegna il Governo:

a recepire tempestivamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le direttive sopra richiamate al fine di garantire la piena e coerente applicazione della normativa comunitaria;

ad adottare tutte le misure idonee all'adeguamento delle disposizioni nazionali alle sopra elencate direttive.

---

**0/3509/4/14<sup>a</sup>**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

premessi che:

la direttiva 2004/112/CE del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uni-

formi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, deve essere recepita entro il 14 dicembre 2005;

la direttiva 2004/19/CE del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, deve essere recepita entro il 1° dicembre 2005;

la direttiva 2004/27/CE del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, deve essere recepita entro il 30 ottobre 2005;

la direttiva 2004/51/CE del 9 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, deve essere recepita entro il 31 dicembre 2005;

la direttiva 2004/52/CE del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, deve essere recepita entro il 20 novembre 2005;

la direttiva 2004/68/CE del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, deve essere recepita entro il 20 novembre 2005;

la direttiva 2004/73/CE del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, deve essere recepita entro il 31 ottobre 2005;

la direttiva 2004/104/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, deve essere recepita entro il 31 dicembre 2005;

la direttiva 2005/11/CE del 16 febbraio 2005, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 92/23/CEE del Consiglio, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio, deve essere recepita entro il 31 dicembre 2005;

la direttiva 2005/13/CE che modifica la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali, deve essere recepita entro il 31 dicembre 2005;

la direttiva 2005/23/CE dell'8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare deve essere recepita entro il 29 settembre 2005;

la direttiva 2005/26/CE del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE, deve essere recepita entro il 21 settembre 2005;

la direttiva 2005/27/CE del 29 marzo 2005, che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, deve essere recepita entro il 19 ottobre 2005;

la direttiva 2005/37/CE del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, deve essere recepita entro il 4 dicembre 2005;

considerato che ad oggi non risulta emanata dal Governo alcuna disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa necessaria a conformarsi alla sopra elencate direttive,

impegna il Governo:

a recepire tempestivamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le direttive sopra richiamate al fine di garantire la piena e coerente applicazione della normativa comunitaria;

ad adottare tutte le misure idonee all'adeguamento delle disposizioni nazionali alle sopra elencate direttive.

---

#### **0/3509/5/14<sup>a</sup>**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Il Senato,

considerato che:

il Consiglio europeo sta esaminando una proposta di regolamentazione delle sostanze chimiche denominata REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, finalizzata alla tutela della salute umana e dell'ambiente;

in tale normativa è inserito tra gli obiettivi lo sviluppo dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali ma, di fatto, si determinerà invece l'incremento di test animali con l'impiego di alcune decine di milioni di esseri viventi;

lo svolgimento di un numero così elevato di test su animali non sarà possibile nei tempi previsti dalla proposta;

metodi alternativi di ricerca sono già disponibili, affidabili, rapidi ed economici e permetterebbero di ottenere informazioni efficaci alla tutela della salute umana in breve tempo;

i costi degli esperimenti, stimati al momento in circa due miliardi di euro, costituiranno un serio ostacolo alla emanazione e all'applicazione della normativa;

nessuno stanziamento di fondi per lo sviluppo dei metodi alternativi è invece previsto nella proposta al momento all'esame delle Istituzioni europee;

anche il Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE), nella 2632a sessione tenutasi a Bruxelles il 20 dicembre 2004, ha dato istruzione ai suoi organi preparatori di esaminare in maggiore dettaglio la proposta di direttiva, «tenendo conto, oltre all'efficacia dei costi, dei benefici di REACH per la salute umana e l'ambiente», sottolineando, altresì, «l'importanza di evitare inutili esperimenti sugli animali»;

impegna il Governo:

a sottoporre gli atti e la documentazione completa relativa alla proposta di direttiva REACH alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini di quanto previsto dall'articolo 144 del Regolamento del Senato e anche alla luce della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» che dispone, all'articolo 3, la partecipazione del Parlamento italiano al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea;

ad illustrare la posizione che intende assumere in merito alla proposta di direttiva in parola prima dello svolgimento delle prossime riunioni del Consiglio europeo in merito, anche secondo quanto previsto dalla sopraccitata legge;

a proporre e sostenere nel corso dell'*iter* della proposta REACH:

l'obbligo di utilizzo di tutti i metodi alternativi disponibili per fornire nuovi e sicuri dati sugli effetti delle sostanze chimiche sull'uomo e l'ambiente;

l'obbligo a rendere consultabili e condividere i dati e le ricerche già disponibili e provenienti da test su animali e non, già effettuati;

l'impegno ad incrementare le risorse e gli sforzi da parte della Commissione gli Stati membri e l'industria per velocizzare la validazione e l'impiego dei metodi alternativi;

la destinazione di una parte della quota di registrazione delle sostanze chimiche allo sviluppo e ricerca dei metodi alternativi.

---

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia e di minori**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**52ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio e del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(3510) Vittoria FRANCO ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 settembre 2005.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) prende la parola, manifestando la propria contrarietà a svolgere attività procedurali nella seduta odierna, in assenza del relatore Callegaro.

Il PRESIDENTE, pur concordando sull'opportunità della presenza del relatore, precisa tuttavia che l'assenza dello stesso non preclude lo svolgimento di attività istruttorie – per prassi regolamentare consolidata – precisando peraltro che nella precedente seduta il senatore Callegaro ha già provveduto ad esprimere il proprio parere su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati.

Constatata l'assenza del relatore Callegaro, dovuta a improrogabili concomitanti impegni istituzionali, il Presidente dichiara di sostituirlo, limitatamente all'odierna seduta, assumendo quindi la veste di relatore sui disegni di legge in titolo.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del rappresentante del Governo su tutti i subemendamenti e sugli emendamenti presentati.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 1.1, nonché sui subemendamenti 1.2/1, 1.2/2 e 1.2/3, formula parere favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2), esprimendo poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del Governo manifesta inoltre il proprio avviso contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 e, successivamente, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.6 (testo 2).

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.7 e 2.8, come pure su tutti gli emendamenti presentati riferiti all'articolo 3.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 4.1, nonché sui subemendamenti 4.2/1 e 4.2/2, formula parere favorevole sull'emendamento 4.2, manifestando poi il proprio avviso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Formula inoltre parere contrario sull'emendamento 5.1, e successivamente esprime parere favorevole sul subemendamento 5.2/2 e sull'emendamento governativo 5.2.

Su tutti i restanti emendamenti all'articolo 5, compreso l'emendamento aggiuntivo 5.0.1, il giudizio del rappresentante del Governo è negativo.

Dopo avere espresso parere favorevole sull'emendamento 6.1, formula parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 6.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) prende brevemente la parola, sottolineando che la Conferenza unificata ha proposto una riformulazione dell'emendamento governativo 7.1 (testo 2), volta a sostituire la dizione «tre degli otto componenti», in esso contenuta, con le parole «quattro degli otto componenti».

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, proseguendo nell'espressione dei pareri di propria competenza, formula parere favorevole sul subemendamento 7.1/1, mentre la valutazione sul subemendamento 7.1/2 è negativa.

Formula poi parere favorevole sugli emendamenti 7.1 (testo 2) e 7.2, esprimendo poi un giudizio contrario sugli emendamenti 7.3 e 7.4.

Dopo aver espresso la propria contrarietà all'emendamento 10.1, nonché al subemendamento 10.2/1, esprime parere favorevole sull'emendamento 10.2 (testo 2).

Formula infine il proprio avviso contrario su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 10, nonché sulla proposta emendativa 11.1.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni sottese al giudizio di contrarietà espresso sull'emendamento 10.4, volto all'estensione a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia del modulo di deducibilità fiscale previsto nell'ambito dell'articolo 70, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO precisa brevemente che le opportune decisioni in ordine ai profili attinenti alla sopracitata deducibilità fiscale potranno essere assunte nell'ambito della legge finanziaria.

Il PRESIDENTE, dopo aver evidenziato che, per prassi regolamentare costante, le votazioni dei subemendamenti ed emendamenti presentati potranno aver luogo solo dopo l'acquisizione del parere della Commissione bilancio in ordine agli stessi – attualmente non pervenuto – rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

**SUBEMENDAMENTI ED  
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2583**

**Art. 1.**

**1.1**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. In attuazione degli articoli 30, 31 e 37 della Costituzione e dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, al fine di agevolare la formazione della famiglia, sostenere l'accesso e la permanenza dei genitori, e in particolare delle madri, nel mercato del lavoro e favorire la conciliazione tra esigenze lavorative, educative, di cura e di pari opportunità, la presente legge detta, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, i principi fondamentali della legislazione in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. Ai fini della presente legge si definiscono servizi socio-educativi per la prima infanzia i servizi volti a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi e a sostenere le famiglie nell'adempimento dei compiti di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.

3. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, l'articolo 6 della presente legge individua le procedure per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui al comma 1, che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

---

**1.2/1**

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 29, 30, 31 e», con la seguente: «dell'articolo».*

---



**1.2/2**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1-bis, dopo la parola: «destinate», inserire le seguenti: «alle bambine e».*

---

**1.2/3**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «e realizzate sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità».*

---

**1.2 (testo 2)**

IL GOVERNO

*All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 117, terzo comma, della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i principi fondamentali in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

*1-bis.* I servizi socio-educativi per la prima infanzia costituiscono attività di interesse generale, destinate ai bambini da 3 a 36 mesi, volte a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi.»;

*b) al comma 4 le parole: «, di cura e» sono sostituite dalle seguenti: «e di cura, in un'ottica».*

---

**1.3**

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli articoli 29, 30, 31 e» con le seguenti: «dell'articolo».*

---

**1.4**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «destinati» aggiungere le seguenti: «alle bambine e».*

---

**1.5**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Tali servizi» inserire le seguenti parole: «, realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità e».*

---

**1.6**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia concorre alla realizzazione del diritto alla formazione di ogni persona, nel quadro delle azioni di sostegno e complementarietà con le famiglie nella cura e nella educazione dei figli, nonché alla prevenzione e rimozione delle condizioni di svantaggio e di discriminazione».

---

**1.7**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, promuovono il sistema territoriale integrato dei servizi socio-educativo per la prima infanzia anche attraverso il concorso dell'autonomia iniziativa dei privati e delle loro formazioni sociali».

---

**1.8**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il servizio socio-educativo per la prima infanzia accompagna la crescita delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuate, culturale e religiosa di ciascuno, garantisce il diritto all'inserimento delle bambine e dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e svolge azioni di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale».

---

**1.9**

LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sostengono i genitori nella cura dei figli, anche al fine di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione tra le scelte professionali e familiari, in un quadro di pari opportunità».

---

**Art. 2.****2.1**

BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, DETTORI, MONTICONE

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (Principi fondamentali della legislazione in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia). – 1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie. I servizi socioeducativi per la prima infanzia sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dal privato sociale dai privati, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono organizzati secondo un sistema territoriale integrato, cui concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi di cui alla presente legge.

3. I principi fondamentali che regolano il sistema territoriale integrato sono i seguenti:

a) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra enti locali soggetti gestori pubblici e privati;

b) prevenzione e rimozione delle condizioni di svantaggio e di discriminazione nell'accesso ai servizi socio-educativi, anche attraverso la valorizzazione della cultura della solidarietà e dell'integrazione;

c) garanzia di una pluralità di offerte flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in relazione alle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio;

d) continuità con la scuola dell'infanzia e collaborazione con i servizi socio-sanitari;

e) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

f) specifico sostegno alle famiglie monogenitoriali;

g) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi in rapporto al rispettivo reddito, prevedendo l'esonero dal pagamento dei servizi per particolari situazioni di disagio sociale ed economico».

---

## 2.2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi» con le seguenti: «i nidi d'infanzia, i servizi integrativi, e i servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti e i bisogni dei bambini e delle famiglie».*

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «asili nido» con le seguenti: «nidi d'infanzia».*

---

## 2.4

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «una pluralità di offerte» fino alla fine del comma con le seguenti: «risposte flessibili ed articolate per opportunità, offerte, orari, sedi e modelli organizzativi e gestionali, al fine di garantire la qualità educativa, la relazione dei bambini tra di loro e con gli adulti, con la natura, con il territorio e con l'insieme delle opportunità e servizi offerti dalla comunità locale».*

---

**2.5**

STANISCI, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, anche in considerazione», fino alla fine del comma.*

---

**2.6 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* l'alinea è sostituita dalla seguente: «I principi fondamentali che regolano il sistema territoriale di cui al comma 1 sono i seguenti:»;

*b)* alla lettera *b)*, dopo la parola: «privati» sono inserite le seguenti: « , sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale»;

*c)* dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis*) adeguato rapporto territoriale tra i servizi socio-educativi e la popolazione infantile, anche tenendo conto del tasso di natalità e del tasso di occupazione e di disoccupazione femminile;»;

*d)* alla lettera *d)* dopo la parola: «modificazioni», sono inserite le seguenti: «, e dotazione di personale aggiuntivo per garantire loro un qualificato ed adeguato sostegno educativo»;

*e)* dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis*) pari opportunità di accesso e di partecipazione alle attività socio educative in un'ottica di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione;»;

*f)* la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* progressività della eventuale compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi, prevedendo strumenti per l'esonero dal pagamento per particolari situazioni di disagio sociale ed economico ed erogazione dei servizi sulla base del principio della sussidiarietà fiscale»;

*g)* dopo la lettera *f)* sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) omogeneità dei profili professionali e dei titoli di studio degli educatori di infanzia nonché dei criteri per la loro riqualificazione ed aggiornamento;

*f-ter*) adeguato rapporto numerico tra educatori di infanzia e bambini».

---

**2.7**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) inserimento di un criterio preferenziale per l'accesso ai servizi per i bambini provenienti da nuclei monoparentali».

---

**2.8**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) sostegno e integrazione per le famiglie di immigrati aventi regolare permesso di soggiorno».

---

**Art. 3.****3.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze».

---

**3.2**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «L'asilo nido» con le seguenti: «Il nido d'infanzia».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dell'asilo nido» con le seguenti: «del nido d'infanzia»; sostituire la rubrica con la seguente: «Nidi d'infanzia».*

---

**3.3**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, dopo le parole: «sociale per» aggiungere le seguenti: «le bambine e».*

---

**3.4**

LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, dopo le parole: «per i bambini» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli non stabilmente residenti in Italia,».*

---

**3.5**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «ed offre un luogo di accoglienza e cura» fino alla fine del comma con le seguenti: «con finalità di socializzazione e formazione, in quanto volto a favorire l'espressione e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, effettive, relazionali e ludiche del bambino».*

---

**3.6**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «del bambino» con le seguenti: «delle bambine e dei bambini, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno».*

---

**3.7**

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.8**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni, nell'ambito della programmazione del sistema territoriale integrato dei socio-educativi per la prima infanzia, possono favorire l'apertura di nidi d'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati all'accoglienza, alla socializzazione alla crescita delle bambine e dei bambini figli delle lavoratrici e dei lavoratori e delle bambine e dei bambini residenti nel territorio limitrofo».

---

**Art. 4.****4.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – 1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

2. I servizi integrativi, come definiti dall'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia, attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

3. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno».

---

**4.2/1**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al numero 2, lettera d), dopo la lettera c-bis, aggiungere la seguente:*

«c-ter) alla realizzazione di centri per i bambini e le bambine ed i genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori



in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, per favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori».

---

#### 4.2/2

STANISCI, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO

*Sopprimere il numero 3.*

---

#### 4.2

IL GOVERNO

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso.
  2. Al comma 2 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) all'alinea dopo la parola: «integrativi» sono inserite le seguenti: «agli asili nido»;
    - b) alla lettera a) dopo la parola: «nido) sono inserite le seguenti: «o delle scuole dell'infanzia»;
    - c) la lettera b) è soppressa;
    - d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
«c-bis) a favorire l'istituzione di servizi per la prima infanzia annessi ad un servizio scolastico già esistente.».
  3. Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:  
«3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia»
- 

#### 4.3

BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, DETTORI, MONTICONE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di» *con le seguenti:* «La legge regionale disciplina i».

---

**4.4**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «diversificati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo».*

---

**4.5**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori. in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine e ai bambini che possono essere ubicati nelle stesse strutture dei nidi d'infanzia».

---

**4.6**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Al comma 2, sostituire la parola: «finalizzati» con le seguenti: «improntati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai seguenti principi fondamentali».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

**4.7**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) alla realizzazione di centri per i bambini e le bambine ed i genitori, opportune attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori adulti accompagnatori in modo

tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori;»

---

**4.8**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I servizi socio-educativi integrativi per la prima infanzia sono altresì finalizzati a favorire il superamento dell'attuale separazione tra il nido la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appropriati progetti educativo-formativi. Tali iniziative sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia».

---

**4.9**

STANISCI, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**4.10**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

*Alla rubrica, sostituire la parola: «integrativi» con le seguenti: «socio-educativi integrativi per la prima infanzia».*

---

**Art. 5.****5.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – 1. Le Regioni, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono promuovere, orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Ne definiscono

gli obiettivi e le condizioni di attuazione nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione degli esiti».

---

## 5.2/2

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

*Alla lettera d-bis), dopo le parole: «promossi dalle regioni», inserire le seguenti: «, dalle province autonome di Trento e Bolzano,».*

---

## 5.2

IL GOVERNO

*Al comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* l'alinea è sostituita dalla seguente: "I servizi innovativi, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo, possono consistere in:";

*b)* alla lettera *c)* le parole: "di educatori appositamente reclutati" sono sostituite dalle seguenti: "degli educatori";

*c)* dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

*d-bis)* altri servizi sperimentali e innovativi promossi dalle regioni dagli enti locali e dall'autonoma iniziativa dei cittadini, nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la parola: «pubblici» è inserita la seguente: nazionali»;

*b)* la parola: «provvedono» è sostituita dalle seguenti: «possono istituire».

---

## 5.3

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, favoriscono la realizzazione di servizi innovativi quali:» con le seguenti: «La legge regionale disciplina l'istituzione, fermo restando il necessario rispetto dei livelli di sicurezza e di qualità previsti*

dalla legge per le prestazioni socio-educative per la prima infanzia, di servizi innovativi tra i quali:».

---

#### 5.4

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «singola o associata, » aggiungere le seguenti: «fatti salvi i requisiti organizzativi, strutturali e di sicurezza stabiliti dalla regione.».*

---

#### 5.6

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Al comma 1, sostituire la lettera a)*

---

#### 5.7

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1, sostituire la lettera b)*

---

#### 5.8

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, GUBERT

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:*

*«b-bis) assistenti domiciliari all'infanzia – Tagesmutter formate professionalmente, iscritte ad un apposito albo provinciale che educazione con un numero massimo di 5 bambini collegate e coordinate da una società senza scopo di lucro, cooperative, consorzi, comuni, istituzioni.».*

---

**5.9**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Al comma 1, aggiungere il seguente nuovo punto:*

«e) servizio a domicilio prestato da educatori familiari presso il domicilio della famiglia o in luogo terzo in forma singola o associata, secondo standard organizzativi e formativi definiti dalle singole Regioni, in funzione delle caratteristiche territoriali».

---

**5.10**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.11**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Alla rubrica, sostituire la parola: «innovativi» con le seguenti: «socio-educativi sperimentali per la prima infanzia».*

---

**5.0.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Livelli essenziali delle prestazioni del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)*

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione e con riferimento alla Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia, 20 novembre 1989 e alla legge 27 maggio 1991, n. 176, si determinano i livelli essenziali delle prestazioni del sistema di cui all'articolo 2. I livelli essenziali attengono:

*a)* all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione richiesti agli insegnanti e agli educatori del sistema di cui all'articolo 2;

b) al rapporto territoriale ottimale tra il numero dei servizi educativi e d'istruzione del sistema di cui all'articolo 2 e la popolazione infantile, anche con riferimento al tasso di natalità, al tasso di occupazione delle donne con figli minori, alla presenza di situazioni di disagio e di emarginazione sociale e alla presenza o al rischio di fenomeni di povertà o di devianza minorile;

c) agli standard minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico-sanitari; agli standard minimi di qualità degli spazi ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie;

d) alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2;

e) all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambini;

f) alla partecipazione attiva e informata dei genitori al progetto educativo e all'attività del sistema di cui all'articolo 2 e al coinvolgimento dei bambini, nelle forme possibili;

g) all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e a quelle correlate alla disabilità.».

---

## Art. 6.

### 6.1

IL GOVERNO

*L'articolo 6 è soppresso.*

---

### 6.2

BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, DETTORI, MONTICONE

*Sostituire l'articolo 6, con il seguente:*

«Art. 6. - (Procedura concertata per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia). - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, attraverso l'adozione di *standard* qualitativi omogenei sull'intero territorio nazionale, lo Stato, le regioni e gli enti locali, con apposito accordo stipulato con cadenza biennale

in sede di Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individuano:

a) gli strumenti unitari di rilevazione del fabbisogno di servizi socio-educativi per la prima infanzia, con riguardo anche alla qualificazione territoriale della domanda;

b) i requisiti organizzativi e funzionali minimi, diversificati per tipologia, richiesti per lo svolgimento di prestazioni socio-educative per la prima infanzia, anche attraverso l'istituzione di forme di accreditamento pubblico;

c) i contenuti formativi essenziali e gli obiettivi socio-pedagogici generali associati a ciascuna tipologia di servizio, nonché le modalità di coinvolgimento e collaborazione attiva delle famiglie nella definizione dei percorsi educativi individuali;

d) i livelli di prevenzione e di sicurezza igienico-sanitaria che devono essere assicurati per ciascuna tipologia di servizio, con riguardo anche alle garanzie di sicurezza alimentare e di corretto equilibrio nutrizionale.

2. I contenuti dell'accordo di cui al comma 1 sono recepiti con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400».

---

### 6.3

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Accordo tra Stato, regioni ed enti locali*). – 1. Al fine di determinare i livelli minimi essenziali delle prestazioni da erogare per i servizi della prima infanzia il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce con proprio decreto:

a) i criteri generali per la programmazione, la realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia da parte delle regioni e dei comuni, secondo il principio della qualità delle prestazioni;

b) i requisiti minimi organizzativi, strutturali e del personale per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi;

c) gli orientamenti nazionali sul piano educativo;

d) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio».

---



**6.4**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01) Lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono la progressiva costruzione del sistema di cui all'articolo 2 per mezzo di adeguati interventi, realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità».

---

**Art. 7.****7.1/1**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, della salute».***7.1/2**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è rinnovabile una sola volta» con le seguenti: «non è rinnovabile».***7.1 (testo 2)**

IL GOVERNO

1. Il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da otto esperti in materia di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia dell'*handicap* in età evolutiva, nominati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità; tre degli otto componenti della Commissione sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta».

**7.2**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, e della salute e».*

---

**7.3**

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è rinnovabile una sola volta» con le seguenti: «non è rinnovabile».*

---

**7.4**

LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «spettano» fino alla fine del comma con le seguenti: «spetta alcuna retribuzione non è erogato alcun emolumento, di qualsiasi natura, per l'esercizio delle funzioni attribuite».*

---

**Art. 10.****10.1**

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Sopprimere l'articolo 10.*

---

**10.2/1**

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. La deduzione dell'imposta sul reddito dei genitori stabilita ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene estesa ad ogni altra forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia previsto dalla presente legge.*

*1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis., determinati nella misura massima di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corri-*

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

---

## 10.2 (testo 2)

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 10, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Oneri finanziari*) – 1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socioeducativi per la prima infanzia attraverso le proprie risorse di bilancio».

---

## 10.3

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita ai sensi dell'articolo 70, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene estesa ad ogni altra forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia previsto dalla presente legge.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, determinati nella misura massima di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

---

**10.4**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,  
PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«3. La previsione di cui al comma 6 articolo 70 della legge 28 dicembre 2001 è estesa a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia».

---

**Art. 11.****11.1**

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (Abrogazioni) – "1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, è abrogata ad eccezione dell'articolo 8"».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**215<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Giampaolo D'ANDREA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore D'ANDREA, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore NOVI segnala l'urgenza di un'audizione del Direttore del TG3 e del Direttore di RAITRE in relazione al comportamento tanto della testata quanto della rete che perseguono sempre più scopertamente una linea editoriale faziosa e ostile al Governo e alla maggioranza che lo sostiene.

In particolare egli fa presente che nell'edizione serale del TG3 del 26 settembre la giornalista Bianca Berlinguer abbia dato notizia dell'assoluzione del presidente Berlusconi nel processo «All Iberian», affermando testualmente che il Presidente del consiglio sia stato assolto grazie alla depenalizzazione del reato di cui era imputato.

Nel corso poi della trasmissione «Ballarò» uno dei partecipanti, in collegamento da New York, ha fatto accostamenti palesemente falsi ed infondati tra la vicenda della bancarotta della società Enron negli Stati Uniti, e la vicenda «All Iberian».

Il presidente D'ANDREA fa presente che le questioni di merito non possono essere discusse in sede di seggio elettorale; comunque i problemi sollevati dal senatore Novi potranno essere approfondite in Ufficio di Pre-

sidenza, dove si è convenuto di portare le questioni più urgenti attinenti all'attività di vigilanza fino a che non verrà eletto un nuovo Presidente.

Il deputato GIORDANO si dichiara fin da adesso contrario alle audizioni richieste dal senatore Novi, sottolineando che il modo in cui il TG3 ha titolato la notizia dell'assoluzione del presidente Berlusconi è conforme al dispositivo della sentenza e alle formulazioni utilizzate nelle titolazioni di tutta la stampa quotidiana, per cui ci sarebbe piuttosto da chiedersi quale forma di autocensura abbia indotto i Direttori di altri telegiornali a titolare la notizia in modo diverso.

#### *ELEZIONE DEL PRESIDENTE*

Il presidente, senatore D'ANDREA, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione del Presidente a norma dell'art. 4 del Regolamento della Commissione stessa, a seguito delle dimissioni dal Senato del presidente Claudio Petruccioli.

Indice quindi la votazione.

*(Segue la votazione)*

Il presidente comunica il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	31
Votanti . . . . .	27
Schede bianche . . . . .	4
Schede nulle . . . . .	-

Il deputato Paolo Gentiloni Silveri ha ottenuto 23 voti.

Poiché per l'elezione al primo scrutinio è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei componenti della Commissione, pari a 24 voti, sarà necessario procedere ad un secondo scrutinio.

A tal fine, in conformità alle deliberazioni precedentemente assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il presidente D'Andrea comunica quindi che la Commissione tornerà a riunirsi il prossimo martedì, 4 ottobre 2005, e, nel caso in cui risultino necessari successivi scrutini, nella mattinata e nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre, nonché nella mattinata di giovedì 6 ottobre.

*La seduta termina alle ore 18.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività**  
**d'Intelligence italiana**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**78ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Giovanni MONGIELLO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MONGIELLO avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente MONGIELLO comunica che è in distribuzione una proposta di integrazione alla commissione rogatoria internazionale, a suo tempo deliberata dalla Commissione, nei confronti della competente Autorità della Repubblica federale di Germania, integrazione che si rende necessaria alla luce degli elementi emersi dall'esame della documentazione acquisita presso la questura di Bologna su Thomas Kram. I commissari potranno far pervenire eventuali osservazioni e proposte di modifica all'Ufficio di segreteria entro martedì 4 ottobre 2005, al fine di consentire l'esame della proposta in una delle prossime sedute.

Informa quindi che il dottor Ferdinando Imposimato ha dato la sua disponibilità ad essere ascoltato dalla Commissione a partire da mercoledì 5 ottobre 2005.

Comunica inoltre che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta. In particolare, sono state trasmesse dal Ministero della giustizia le risposte alle commissioni rogatorie indirizzate dalla Commissione alle competenti Autorità ungheresi e rumene.

Informa, altresì, che in data 23 settembre 2005, il tenente colonnello Francesco Capone ha comunicato di non poter accettare l'incarico a tempo pieno conferitogli dalla Commissione per sopraggiunte necessità connesse alla sua nuova mansione di comandante del *Mobile Element* del reggimento IPU di EUFOR.

Comunica, infine, che, il presidente Guzzanti, in data 19 settembre 2005, ha autorizzato il professor Giovanni Carmelo Donno a svolgere attività di consultazione documentale presso l'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito e, in data 21 settembre 2005, ha richiesto alla questura di Bologna di consentire anche al dottor Lorenzo Matassa l'accesso agli archivi al fine di coadiuvare il signor Gian Paolo Pelizzaro nell'attività di ricerca documentale già avviata.

#### **Seguito dell'audizione del dottor Rosario Priore**

La Commissione procede al seguito dell'audizione del dottor Rosario Priore, iniziata nella seduta del 20 luglio e proseguita nella seduta del 27 luglio 2005.

Il presidente MONGIELLO ringrazia il dottor Priore per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Intervengono quindi per porre domande e svolgere considerazioni i deputati BIELLI, FALLICA e QUARTIANI, il senatore ANDREOTTI e il presidente MONGIELLO.

Risponde ai quesiti formulati il dottor PRIORE.

Il presidente MONGIELLO dichiara conclusa l'audizione e comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 5 ottobre 2005, alle ore 13,30, per procedere all'audizione del dottor Ferdinando Imposimato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Audizione del Procuratore della Repubblica aggiunto di Milano, dottor Armando Spataro**

Il Comitato procede all'audizione del Procuratore della Repubblica aggiunto di Milano, dottor Armando SPATARO, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI, MALABARBA e SCARABOSIO e dai deputati CALDAROLA e GASPARRI.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente BIANCO propone l'approvazione della «Relazione sull'attività svolta dal Comitato fino al 28 settembre 2005», nella quale sono recepiti gli orientamenti espressi e le proposte formulate nel corso delle precedenti sedute.

Il Comitato approva.

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore BRUTTI e i deputati CECCHITTO e GASPARRI.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

*Presidenza del presidente*  
Francesco Maria AMORUSO

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato**

**Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Antonio ZUCARO, *Membro del Consiglio di presidenza della CIDA e Presidente della CIDA – Funzione pubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per formulare osservazioni e domande, il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*).

Rispondono ai quesiti posti il dottor Antonio ZUCARO, *Membro del Consiglio di presidenza della CIDA e Presidente della Funzione pubblica*, e il dottor Luciano DIONISI, *Segretario Generale della CIDA – Funzione pubblica*.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Pietro Grasso**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Pietro GRASSO, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica Pietro GRASSO, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Pietro Grasso, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Vincenzo Serpotta**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vincenzo SERPOTTA, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Vincenzo SERPOTTA, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Vincenzo Serpotta i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, Ombretta Malatesta**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Ombretta MALATESTA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché i senatori Sergio AGONI (LNP) e Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica Ombretta MALATESTA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Ombretta Malatesta, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, Margherita Gerunda, e del sostituto procuratore Alessandro Di Cicco**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Margherita GERUNDA, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone*, avanza la richiesta che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Margherita Gerunda, il dottor Alessandro Di Cicco, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

253<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FALCIER

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(1838) BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente riconducibili a interventi a tutela di diritti fondamentali della persona, a norme generali sull'istruzione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, nonché a principi fondamentali nelle materie istruzione e tutela della salute, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione dei decreti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1838, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sugli emendamenti 4.0.10, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.11, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione dei decreti ivi previsti, che incidono in ambiti riconducibili a materia di legislazione concorrente quali la tutela della salute, la tutela del lavoro, l'istruzione;

parere non ostativo sugli emendamenti 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.12, osservando tuttavia come appaia preferibile una riformulazione del comma 2 di dette proposte che eviti il preciso riferimento alla potestà legislativa integrativa e attuativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, potendo, nelle materie oggetto della disciplina in esame, venire in rilievo un intreccio di competenze primarie, concorrenti e attuative delle medesime autonomie speciali alla luce dei rispettivi statuti;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

**Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore VALDITARA (AN) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale il Governo dà attuazione a una delle deleghe conferitegli dalla legge n. 53 del 2003 che prevede una nuova articolazione del sistema educativo di istruzione e formazione, intervenendo, in particolare, nel settore della formazione iniziale ai fini del reclutamento del personale docente della scuola. Segnala che le disposizioni dello schema in esame sono prevalentemente riconducibili alla definizione di norme generali sull'istruzione e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che l'articolo 117, secondo comma, lettere *n*) e *m*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a principi fondamentali in materia di istruzione. Ricorda inoltre che la Conferenza unificata aveva espresso la mancata intesa con esclusivo riferimento a una disposizione che il Governo ha espunto dallo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame delle Camere e che ha espresso parere negativo sul complesso dello schema stesso. Non rilevando profili problematici di costituzionalità propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Ha quindi la parola il sottosegretario GAGLIARDI il quale, in merito all'articolo 4, comma 8, ritiene utile compiere una riflessione sulla compatibilità della frequenza di corsi a pagamento quale ineludibile requisito per l'accesso all'impiego di docente nel sistema scolastico; segnala inoltre che il mancato coinvolgimento delle Regioni nella gestione del personale docente, disciplinata dall'articolo 5 dello schema in esame, potrebbe essere considerato in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto alle Regioni la competenza in merito alla gestione della rete scolastica.

Il relatore VALDITARA (AN) ricorda che la legislazione vigente già richiede, quale titolo abilitante all'insegnamento, la frequenza delle scuole di specializzazione il cui costo è a carico degli aspiranti docenti, non diversamente da quanto accade peraltro per la frequenza dei corsi universitari al cui esito si conseguono titoli di studio che consentono l'accesso a concorsi pubblici; quanto alla gestione della rete scolastica, ricorda che le competenze regionali in materia sono garantite dagli articoli 27 e 28 dello schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 353. Ribadisce, in conclusione, la propria proposta di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione, con il dissenso del senatore VILLONE (DS-U), concorda con la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (n. 535)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che, unitamente a quello appena esaminato, dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 53 del 2003; in particolare, l'atto n. 535 disciplina il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione professionale, costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Anche in questo caso, le disposizioni in esame sono prevalentemente riconducibili alla definizione di norme generali sull'istruzione e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *n*) e *m*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a principi fondamentali in materia di istruzione. Ricorda che la Conferenza unificata, a maggioranza, ha espresso parere negativo sul complesso dello schema di decreto legislativo in titolo. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.



La Sottocommissione, con il dissenso del senatore VILLONE (DS-U), concorda con la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**51<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GUBERT**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3584) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005:*** parere favorevole;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(3524) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004:*** parere favorevole;

**(3525) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005:*** parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005

**508<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

**(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede chiarimenti al Governo per precisare l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 che si intende ridurre ai fini della copertura degli oneri recati dall'articolo 4 del decreto-legge in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l'autorizzazione richiamata nel decreto legislativo n. 228 del 2001 da ridurre è quella relativa all'articolo 1, comma 2, come determinata dall'articolo 36, comma 1. Presenta altresì una nota di chiarimenti relativa all'articolo 5 del testo.

Il presidente AZZOLLINI, essendo stati acquisiti ulteriori elementi di chiarimento sui rilievi svolti dal relatore sul testo, propone di rinviare l'esame ad altra seduta al fine di consentire la predisposizione di una proposta di parere sul testo. Propone, altresì, di rinviare l'esame degli emendamenti.

La Sottocommissione conviene infine con la proposta del Presidente di rinviare il seguito dell'esame del testo nonché l'esame dei relativi emendamenti.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

### **509ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame del testo sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Sulla base delle considerazioni emerse e dei chiarimenti offerti dal Governo nel corso delle precedenti sedute, il relatore NOCCO (*FI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

*a)* che all'articolo 1, comma 2, le parole: "l'autorizzazione di spesa" vengano sostituite dalle altre: "la dotazione del Fondo";

*b)* che al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "un contributo" venga aggiunta l'altra: "annuo";

*c)* che all'articolo 4, comma 1, lettera b), vengano sostituite le parole: "di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228" con le altre: "di cui all'articolo 1, comma 2, come determinata dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228";

*d)* che all'articolo 5 le parole: "dell'articolo 53" siano sostituite dalle altre: "dell'articolo 55";

e) che all'articolo 6 le parole: "si intende applicabile" siano sostituite dalle altre: "possono essere applicate dai Comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".

La Commissione osserva altresì l'opportunità di precisare l'indicazione dei saldi di finanza pubblica contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 inserendo dopo le parole: "indebitamento netto" le altre: "delle Amministrazioni pubbliche".».

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del testo ad altra seduta e di passare all'esame degli emendamenti.

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando le proposte 1.100 (limitatamente al comma 1), 1.9, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.10, 2.1, 2.0.106, 4.106, 5.3, 5.0.100, 5.0.101 e 6.0.21, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Segnala altresì le proposte 1.0.101, 1.0.103, 1.0.105, 2.0.107, 2.0.108 (nella quale occorre esplicitare la cadenza temporale dell'onere), 2.0.109 (nella quale occorre esplicitare la cadenza temporale dell'onere), 4.3, 4.4 (analoga alle proposte 4.103, 4.104 e 4.14 nelle quali è anche assente, come nel testo del decreto-legge, la cadenza temporale dell'onere) e 5.0.102, per le quali occorre acquisire elementi di quantificazione sebbene la copertura ivi indicata sia di rilevante portata.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnala le proposte 1.300, da valutare in relazione al parere da rendere sul testo, e 1.0.100 del Governo (identica all'emendamento 1.0.11) in quanto occorre definire la cadenza temporale delle disposizioni che, se fosse estesa all'anno 2004 come indicato nella relazione tecnica, potrebbe determinare un impiego di risorse correnti andate in economia o di residui riassegnati alla competenza. Riscontra comunque l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla proposta in esame per valutare se le disposizioni costituiscono una deroga al tetto all'incremento delle spese di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005. Dato poi che i trasferimenti statali all'ENAC avvengono attraverso la tabella C, per gli oneri correnti, e attraverso la tabella D, per quelli di conto capitale, sarebbe opportuno stabilire l'importo delle spese di parte corrente da impiegare per spese di conto capitale intervenendo sulle corrispondenti leggi sostanziali. Fa altresì presente che su una proposta analoga, riferita all'atto Senato n. 3571, la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, osserva che occorre valutare la proposta 2.0.1 in quanto, al capoverso 2-*bis*, si prevede che l'aumento di un ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) sia compensato con la soppressione di 3 Centri prova autoveicoli, mentre, relativamente al capoverso 2-*ter*, comma 1, a fronte di una copertura a va-

lere su maggiori entrate aleatorie si prevedono maggiori oneri predefiniti nel loro ammontare.

Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.3 (analogamente all'emendamento 2.0.101) e 2.0.20 (identica all'emendamento 2.0.102 nonché al comma 3 della proposta 2.0.3). In merito all'emendamento 2.0.6 occorre, altresì, acquisire elementi informativi aggiuntivi per definire la portata della norma.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva poi che la proposta 3.0.104 è analoga ad altra, riferita all'atto Senato n. 3367, sulla quale la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 4, segnala gli emendamenti 4.2, 4.101, 4.102, 4.18 e 4.21 da valutare in relazione al parere sul testo, specificando tuttavia la cadenza temporale degli oneri.

Sulla proposta 4.20, rileva che sarebbe opportuno acquisire elementi di quantificazione debitamente verificati al fine di accertare l'invarianza della spesa, mentre sugli emendamenti 4.22, 4.108 e 4.109 occorre verificare che sussistano adeguate risorse nel fondo ivi richiamato.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre inoltre valutare la proposta 6.500 in relazione al parere sul testo. Con la proposta 6.0.100, si determinano effetti finanziari di segno opposto: sembrerebbe consentire la classificazione dei conti dell'ANAS in un settore istituzionale diverso da quello delle pubbliche amministrazioni con possibili riflessi positivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, mentre, sopprimendo il comma 450 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005, cui sono state associate maggiori entrate di rilevante entità, e sostituendo i trasferimenti erariali con fitti figurativi i cui rispettivi importi potrebbero differire, sembrerebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Occorre pertanto acquisire elementi di quantificazione al fine di valutare l'effetto netto delle disposizioni ivi indicate. Occorre poi valutare le proposte 6.0.2 (in quanto, a fronte di una copertura a valere su maggiori entrate aleatorie, si prevedono maggiori oneri predefiniti nel loro ammontare), 6.0.101 (anche al fine di verificare se sia suscettibile di rispettare i vincoli imposti alle spese di personale nella legge finanziaria per l'anno 2005), 6.0.6 e 6.0.102 (per la quale sarebbe opportuna una quantificazione degli oneri). Osserva, altresì, che le proposte 6.0.19 e 6.0.22 risultano analoghe ad altre sulle quali la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulla proposta 6.0.200 occorre valutare l'opportunità di porre le spese di tenuta dell'elenco a carico dei contribuenti, mentre in merito all'emendamento 6.0.200 occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dell'onere acquisendo altresì conferma che il Fondo impiegato a copertura presenti le opportune disponibilità. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti ad altra seduta.

**(3210-B) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che durante l'esame in prima lettura la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta, nel presupposto che l'attribuzione della Croce d'onore abbia solo un valore morale e non comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico. Il provvedimento è stato poi modificato dall'altro ramo del Parlamento estendendo, da un lato, la platea dei beneficiari (articolo 1, comma 1) e corredandolo, dall'altro, di una clausola di copertura finanziaria (articolo 1, commi 8 e 9). Al riguardo, ritiene necessario acquisire conferma della congruità della quantificazione dell'onere indicato al comma 8 nonché verificare che residuino nello stanziamento del fondo speciale utilizzato ai fini della copertura, di cui al comma 9, risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali.

Il sottosegretario CONTENTO conferma sia la congruità della quantificazione dell'onere sia la sussistenza di risorse sufficienti sull'accantonamento già richiamato per far fronte agli obblighi internazionali.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che l'attribuzione della Croce d'onore abbia solo un valore morale e non comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico.».

**(3501) Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah**, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo, confermando che sull'accantonamento di conto capitale del Fondo speciale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze residuano adeguate risorse per far fronte agli oneri connessi alla partecipazione dell'Italia a banche e a fondi internazionali.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del relatore NOCCO (FI), la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

**(3438) *Disciplina dell'agriturismo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che le norme contenute negli articoli 2, comma 1, 7, comma 2, e 10 sembrano suscettibili di determinare minori entrate in quanto estendono sia la platea dei beneficiari sia alcuni regimi agevolativi a favore di soggetti operanti nel settore dell'agriturismo. Posto che gli elementi di quantificazione forniti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento risalgono all'anno 2001 e che la quantificazione dell'onere indicata nella clausola di copertura di cui all'articolo 16 presenta un andamento di cassa che non consente di ricostruire l'onere annuo in termini di competenza, come pure segnalato dal Servizio del bilancio, osserva che appare opportuno richiedere un aggiornamento della relazione tecnica.

Sempre ai medesimi fini, segnala che, sebbene le disposizioni indicate nell'articolo 10 sembrano suscettibili di determinare minori entrate, non viene invece associato alcun effetto finanziario alla norma nell'articolo 16 recante la copertura del provvedimento. Inoltre, ritiene necessario tener conto che sugli articoli 3, comma 3, e 4, comma 3, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso parere contrario. Segnala poi la necessità di rilevare, come segnalato dal Servizio del bilancio, che, trattandosi di una nuova disciplina non temporanea, occorrerebbe apprestare una clausola di salvaguardia più idonea di quella di monitoraggio individuata nell'articolo 16, comma 3. Infatti, essa potrebbe risultare di problematica applicazione all'onere in questione consistente in minori entrate rilevabili a consuntivo solo dopo il termine dell'esercizio finanziario.

Segnala infine le clausole di invarianza degli oneri di cui agli articoli 11, comma 4, e 13, comma 4, per le quali sarebbe opportuno prevedere un formulazione più cogente.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione delibera infine la richiesta della relazione tecnica sul provvedimento in titolo e conviene di rinviare il seguito dell'esame.

**(3509) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli ulteriori emendamenti 1.All.A.4 (testo 2), 1.All.B.7 (testo 2), 1.All.B.7 (testo 2)/1, 5.0.1 (testo 3), 5.0.1 (testo 3)/1, 5.0.1 (testo 3)/2, 15.0.5 (testo 3), 14.0.2 e 14.0.2/1 relativi



al disegno di legge in titolo. Segnala, per quanto di competenza, che la proposta 1.All.A.4 (testo 2), (limitatamente alla direttiva 2005/28/CE) potrebbe essere suscettibile di introdurre nuove o maggiori spese (con particolare riferimento agli interventi in materia di ispezioni e di formazione degli ispettori di cui agli articoli 21, 22, 23, 25 e 27 della citata direttiva, concernente la buona pratica clinica relativa ai medicinali). Ricontra pertanto l'opportunità di prevedere l'inclusione della suddetta direttiva nell'allegato B in modo tale che i provvedimenti di recepimento vengano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, nonché la sua espressa indicazione nel comma 4 dell'articolo 1 al fine di prevedere la predisposizione di una relazione tecnica ed una procedura più accurata di verifica dei profili finanziari.

Analogamente segnala, in ordine alla proposta 1.All.B.7 (testo 2), che viene parzialmente recepita la condizione già espressa dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione di inserire le direttive 2004/49/CE e 2004/50/CE nell'allegato B (in modo tale da prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo di attuazione) ma non risulta recepita la contestuale condizione di inserire l'indicazione delle suddette direttive nel citato comma 4 dell'articolo 1 al fine di prevedere, anche in questo caso, la predisposizione di una relazione tecnica ed una procedura più accurata di verifica dei profili finanziari. In merito al subemendamento 5.0.1 (testo 3)/1 ritiene necessario verificare la compatibilità dell'organizzazione dei corsi di aggiornamento per la gente di mare di cui alla lettera d) con la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 3 della proposta 5.0.1 (testo 3).

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il sottosegretario CONTENTO conviene con la proposta del relatore di condizionare l'avviso favorevole sugli emendamenti 1.All.A.4 (testo 2) e 1.All.B.7 (testo 2) nel senso testé indicato. Esprime, poi, avviso contrario sulla proposta 5.0.1 (testo 3)/1.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.All.A.4 (testo 2), 1.All.B.7 (testo 2), 1.All.B.7 (testo 2)/1, 5.0.1 (testo 3), 5.0.1 (testo 3)/1, 5.0.1 (testo 3)/2, 15.0.5 (testo 3), 14.0.2 e 14.0.2/1 al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione della proposta 5.0.1 (testo 3)/1, limitatamente alla lettera d), sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della seguenti proposte in merito alle quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che:

– in relazione all'emendamento 1.All.A.4 (testo 2), la direttiva 2005/28/CE sia inserita nell'allegato B nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo;

– in relazione all'emendamento 1.All.B.7 (testo 2), le direttive 2004/49/CE e 2004/50/CE siano anche indicate nell'articolo 1, comma 4, primo periodo.».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

**(3472) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 riguarda solo le spese per la partecipazione italiana alla riunioni della Commissione mista prevista dall'articolo 74 della Convenzione. Occorre quindi acquisire conferma che dal provvedimento in esame non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato connessi all'istituzione degli Uffici consolari previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 e che pertanto, ove si faccia luogo all'effettiva istituzione dei suddetti Uffici, essa avvenga con contestuale riduzione di altri oneri di pari importo.

Il sottosegretario CONTENTO, esprimendo avviso favorevole sul provvedimento, conferma che l'eventuale istituzione degli Uffici consolari previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 avverrà con contestuale riduzione di oneri di pari importo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che l'eventuale istituzione degli Uffici consolari previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 avvenga con contestuale riduzione di oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio)**

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 14,15*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

– VITALI ed altri. – Legge per la montagna (3532).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANFREDI ed altri. – Nuova legge sulla montagna (1405).

– IOANNUCCI. – Delega al Governo per la revisione della normativa sulla montagna (1617).

– CAVALLARO ed altri. – Legge per la montagna e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme per la montagna (2305).

– ROLLANDIN ed altri. – Legge sulla montagna (2339).

– Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani (3036).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri*).

– GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045).

- IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (1056).
  - e della petizione n. 571 ad essi attinente
- 

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 14,30*

### *AFFARE ASSEGNATO*

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (1967).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- BEVILACQUA. – Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro (3217).

- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).
- BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti della cosiddetta banda della «Uno bianca» (3504).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed al-*

*tri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

#### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (766).
- CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi (767).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del *referendum* abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare (1615).
- MALABARBA ed altri. – Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abbinamento delle votazioni sui *referendum* abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI e FALCIER. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione (2334).

- BETTAMIO. – Modifica dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2337).
- IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2345).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di *referendum* abrogativo (2655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (3488).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Luigi CARUSO. – Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (3489).
- BISCARDINI ed altri. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei *referendum* abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche (3496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IZZO. – Modifica al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione in materia di elevazione del numero minimo di richieste per l'indizione di *referendum* popolare abrogativo (3521).
- e della petizione n. 386 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)*

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).



## XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

## XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).
- PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3399).

## XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

## XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

## XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XVI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri*).
- FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (2670).
- FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana (3148).
- MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (3241).
- BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3391).
- GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana (3434).

XVII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione

- dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
  - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
  - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
  - BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
- 

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 8,30*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

#### IN SEDE REFERENTE

##### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

## III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Derghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

## IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

*IN SEDE CONSULTIVA*

## Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531).
-

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 8,30*

**IN SEDE DELIBERANTE**

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero (3210-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 9 e 14,30*

**IN SEDE CONSULTIVA**

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).
  - Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo concernente: «Norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53». (n. 535).
  - Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530).
  - Schema di direttiva per l'utilizzazione della somma residua per l'anno 2004 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 529).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) (n. 158).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 (n. 527).

#### IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

#### IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).

II. Seguito dell'esame congiunto dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004 (3524).



- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005 (3525).

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 8,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di medicina sociale (n. 159).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 8,45*

### *IN SEDE REFERENTE*

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- TURRONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (137).
  - BALBONI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (3436).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

- Seguito dell'esame dell'atto:
- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 13,30*

– Audizione di Luciano Scalettari, Francesco Cavalli ed Alessandro Rocca.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il  
personale militare italiano impiegato nelle missioni  
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-  
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito  
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

*Giovedì 29 settembre 2005, ore 14*

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

---



